

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3937 del 05/08/2021
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N. 21/2004 E SMI - DGR N. 1795/2016. AZIENDA AGRICOLA F.LLI FREGA S.S. - Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata per lo svolgimento dell'attività IPPC (Punto 6.6 lettera b. Allegato VIII D.Lgs 152/06, Parte II) svolta nell'installazione esistente di allevamento intensivo di suini sita in comune di Faenza, via Prada n.13. Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4048 del 05/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno cinque AGOSTO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N. 21/2004 E SMI - DGR N. 1795/2016 – **AZIENDA AGRICOLA FLLI FREGA S.S. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.)** RILASCIATA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IPPC (PUNTO 6.6 LETTERA B. ALLEGATO VIII D.LGS 152/06, PARTE II) SVOLTA NELL'INSTALLAZIONE ESISTENTE DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI SITA IN COMUNE DI **FAENZA, VIA PRADA N.13.**

RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “Norme in materia ambientale” e in particolare il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" che introduce modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- In particolare l'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014 in recepimento della direttiva 2010/75/UE (cosiddetta “*direttiva IED*”), per cui fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. In adeguamento a tale previsione si rende pertanto necessaria l'integrazione del Piano di Monitoraggio degli impianti inserito nell'AIA in essere;
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), come modificata dalla *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Nelle more dell'adozione del nuovo regolamento, in cui in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, ai sensi dell'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi, resta fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005” recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- la V[^] Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto “Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04”, di modifica della della Circolare regionale Prot. AMB/AAM/06/22452 del 06/03/2006, la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2306 del 28/12/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – approvazione sistema di reporting settore allevamenti”
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5249 del 20/04/2012 avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C136 del 6/05/2014, recante “Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’art. 22, paragrafo 2, della Direttiva 2010/75/UE del 24 Novembre 2010 sulle emissioni industriali”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 16/03/2015 recante disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento;
- il Regolamento Regionale 15 dicembre 2017, n. 3 “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare gli artt. 14 e 16 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 Ottobre 2016*, di approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto “*Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione*”;
- la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2021-221 del 24/03/2021, relativa al conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Fabrizio Magnarello;

PREMESSO CHE per il settore di attività oggetto della presente sono stati emanati:

- la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame e suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE;
- il BRef “General principles of Monitoring” adottato dalla Commissione Europea nel luglio 2003;
- allegati I e II al D.M. 31/01/2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 della Gazzetta Ufficiale – serie generale 135 del 13/06/2005:
 1. “Linee guida generali per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all’allegato I del D.Lgs. 372/99 (oggi sostituito dal D.Lgs. 152/06-ndr)”;
 2. “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;
- il BRef “Energy efficiency” di febbraio 2009 presente all’indirizzo internet “eippcb.jrc.es”, formalmente adottato dalla Commissione Europea;

VISTA l’istanza di Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata dall’**Azienda Agricola F.lli Frega s.s.**, in qualità di gestore, avente sede legale in comune di Faenza, via Prada n. 13 (P.I. 00477010391), trasmessa in data 14/01/2019 tramite Portale IPPC-AIA della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente al PG/2019/8365

del 17/01/2019, per il prosieguo dello svolgimento dell'attività di allevamento intensivo suinicolo, ricadente nella categoria IPPC, al punto 6.6, lettera b, dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi, presso l'installazione sita in comune di Faenza, via Prada n. 13;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, della L.R. 21/2004 e s.m.i. e della D.G.R. 1795/2016, con riferimento alla pratica ARPAE n. 2980/2019, emerge che:

- la domanda di Riesame dell'AIA è stata presentata nel rispetto della tempistica prevista dal Calendario Regionale emanato con Determinazione n. 20360 del 14/12/2017;
- il gestore, in data 11/01/2019, ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento all'istanza sopracitata, che si configura come "riesame, con valenza anche in termini tariffari di rinnovo";
- con Provvedimento n. 3233 del 26/10/2015 il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna, rilasciava l'autorizzazione riesaminata con modifica non sostanziale al gestore **Azienda Agricola F.lli Frega s.s.** (P.I. 00477010391) per la prosecuzione dell'attività IPPC di allevamento suinicolo ricadente al punto 6.6, lettera b), dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e smi, ai sensi dell'art. 29-ter, Parte II, Titolo III-bis, del D.Lgs. 152/06 e smi, nell'installazione sita in comune di Faenza, via Prada n. 13;
- in data 14/01/2019 il gestore **Azienda Agricola F.lli Frega s.s.** (P.I. 00477010391), ha trasmesso tramite Portale IPPC-AIA della Regione Emilia Romagna la Domanda di Riesame dell'AIA n. 3233 del 26/10/2015, assunta agli atti della scrivente al PG/2019/8365 del 17/01/2019, per il prosieguo dello svolgimento dell'attività di allevamento intensivo suinicolo, ricadente nella categoria IPPC, al punto 6.6, lettera b, dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi, presso l'installazione sita in comune di Faenza, via Prada n. 13;
- a seguito della verifica di completezza della documentazione, con esito non positivo, effettuata ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 4, del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., con nota con nota PG/2019/9211 del 18/01/2019 il SAC di Ravenna ha provveduto a richiedere documentazione di completamento della Domanda di Riesame dell'AIA, comunicando altresì l'interruzione dei tempi istruttori;
- con nota del 09/02/2019 (ns. PG/2019/223980 del 11/02/2019) l'Azienda ha presentato istanza di proroga di ulteriori 30 giorni del termine di presentazione della documentazione integrativa a completamento dell'istanza di riesame dell'AIA, concessa da questo SAC con nota PG/2019/25511 del 15/02/2019;
- in data 10/03/2019 il gestore **Azienda Agricola F.lli Frega s.s.**, ha trasmesso tramite Portale IPPC-AIA della Regione Emilia Romagna la documentazione a completamento dell'istanza di Domanda di Riesame dell'AIA n. 3233 del 26/10/2015, assunta agli atti della scrivente al PG/2019/38731 del 11/03/2019, considerata esaustiva ai fini dell'avvio del procedimento istruttorio;
- in data 10/03/2019 il gestore **Azienda Agricola F.lli Frega s.s.** ha trasmesso tramite Portale IPPC-AIA la documentazione integrativa di completamento (acquisita al PG/2019/38731 del 11/03/2019), ritenuta completa ai fini dell'avvio dei tempi istruttori. Pertanto questo SAC, con nota PG/2019/52061 del 01/04/2019 ha provveduto a comunicare allo SUAP dell'Unione della Romagna Faentina, l'avvio del procedimento di Riesame dell'AIA, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 21/04 e s.m.i., il quale ha provveduto a sua volta alla pubblicazione per estratto sul BURER in data 17/04/2019. Non sono pervenute osservazioni dai soggetti interessati in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 1) della L.R. n. 21/2004 e s.m.i..
- ai fini del procedimento istruttorio, con nota PG/2019/52063 del 01/04/2019 è stata convocata per il giorno 17/05/2019 la prima seduta della Conferenza dei Servizi, in forma simultanea, ai sensi dell'art. dall'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 14-ter dalla L. 241/90 e s.m.i., dalla quale è emersa la necessità di acquisire documentazione integrativa, richiesta con nostra nota PG/2019/81436 del 23/05/2019, con contestuale sospensione dei termini del procedimento;
- in data 10/05/2019 viene acquisito il parere del Settore Territorio dell'Unione della Romagna Faentina Prot. n. 33083 del 10/05/2019 (ns. PG/2019/74594 del 10/05/2019), il quale esprime la conformità dell'installazione in relazione agli strumenti urbanistici vigenti;
- con nota del 12/07/2019 (ns. PG/2019/110200 del 12/07/2019) l'Azienda ha avanzato istanza di proroga di ulteriori 30 giorni del termine di presentazione della documentazione integrativa, concessa da questo SAC con nota PG/2019/111804 del 16/07/2019;
- in data 08/08/2019 è stata trasmessa, tramite Portale IPPC-AIA, la documentazione integrativa (acquisita al PG/2019/125628 del 08/08/2019) ritenuta completa ai fini del riavvio dei tempi istruttori;
- ai fini dell'acquisizione dei pareri e delle valutazioni necessarie alla conclusione del procedimento, con nota PG/2019/129491 del 20/08/2019 è stata convocata per il giorno 01/10/2019 la seconda seduta della Conferenza dei Servizi, in forma simultanea, come previsto dalla L. 241/90 e s.m.i. Durante lo svolgimento della riunione

si è rivelata la necessità di acquisire ulteriore documentazione finalizzata alla corretta redazione dello Schema AIA, nonché alcune informazioni necessarie per l'ottenimento del Nulla Osta alla conclusione del procedimento. Viene quindi richiesta la presentazione per via telematica tramite il Portale AIA-IPPC della documentazione integrativa indicata nel verbale della riunione di CdS, entro il termine di 30 giorni dallo svolgimento della riunione;

- in data 30/09/2019 il Servizio Territoriale di ARPAE Ravenna ha trasmesso la relazione tecnica, assunta agli atti al PG/2019/150614 del 01/10/2019, comprendente il parere relativo al Piano di monitoraggio dell'installazione, reso ai sensi dell'art. 29-quater, Parte Seconda, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in data 01/10/2019 si assume agli atti il parere del Settore Territorio dell'Unione della Romagna Faentina che ribadisce la conformità dell'installazione agli strumenti urbanistici vigenti con nota Prot. n. 76788 del 30/09/2019 (ns. PG/2019/150711 del 01/10/2019);
- con nota del 21/10/2019 (ns. PG/2019/162107 del 21/10/2019) l'Azienda ha presentato richiesta di proroga di ulteriori 30 giorni del termine di presentazione della documentazione, concessa da questo SAC con nota PG/2019/169454 del 04/11/2019 con cui viene ribadita la sospensione dei termini del procedimento;
- in data 29/11/2019 è stata trasmessa, tramite Portale IPPC-AIA, la documentazione integrativa (acquisita al PG/2019/184952 del 02/12/2019) ritenuta esaustiva ai fini della conclusione dei lavori della conferenza dei servizi;
- in data 23/07/2021 ARPAE – SAC di Ravenna ha trasmesso al gestore lo schema di AIA, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 21/04 e s.m.i., con nota PG/2021/115549: sono pervenute osservazioni dal gestore in data 04/08/2021 (acquisite al PG/2021/122308 del 04/08/2021) accolte da questo Servizio;
- il presente atto si configura come Riesame, con valenza anche in termini tariffari di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies, della Parte Seconda, Titolo III-bis, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

DATO ATTO che sono stati assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al libro II del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti il Codice Antimafia, tramite comunicazione della Prefettura di Ravenna Prot. n. PR_RAUTG_Ingresso_0012827_20210226 del 26/05/2021, ex art. 84, comma 2, ss D.Lgs 159/2011 e smi;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi, i termini di conclusione del procedimento per il rilascio di AIA sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

RESO NOTO che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del procedimento istruttorio e della redazione del presente atto è il Collaboratore Tecnico Professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna, Dott. Ing. Marcella Chiri, individuato alla pratica ARPAE n. 24913/2018;
- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Ravenna, con sede in Ravenna, Piazza dei Caduti n.2;

SU proposta del Responsabile del Procedimento

DISPONE

1. **di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**, ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., riesaminata ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all' **Azienda Agricola F.lli Frega s.s.**, avente sede legale in comune di Faenza, via Prada n. 13 (P.I. 00477010391), in qualità di gestore dell'installazione, per il prosieguo dello svolgimento dell'attività di allevamento intensivo suinicolo avente più di 2.000 posti suini di oltre 30 kg (per cui ricadente al punto 6.6. lettera b) dell'allegato VIII alla parte II del Dlgs n. 152/2006 e smi) sito in comune di Faenza, via Prada n. 13;
2. **di stabilire che:**
 - 2.a) la presente autorizzazione consente lo svolgimento dell'attività di allevamento intensivo di suini nell'installazione sita in comune di Faenza, via Prada n. 13 per una **potenzialità massima autorizzata pari a 2.555 capi** (oltre 30 kg) corrispondenti a 200,45 t p.v.m./ciclo;

- 2.b) l'allegato tecnico "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", alla presente AIA, ne costituisce parte integrante e sostanziale, per cui il gestore è vincolato al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni in esso contenute;
- 2.c) il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29-octies, comma 4) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dall'art. 11, comma 2) della L.R. n. 21/2004 e s.m.i.
- 2.d) ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione, entro 30 giorni, ad ARPAE – SAC di Ravenna, anche nelle forme dell'autocertificazione;
- 2.e) in caso di modifica dell'installazione il gestore comunica le modifiche progettate per via telematica - ad ARPAE di Ravenna e al SUAP del Comune territorialmente competente - tramite i servizi del Portale AIA-IPPC. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
3. **di dare atto che:**
- 3.a) ARPAE effettua quanto di competenza come da art. 29-decies, Parte Seconda, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità del complesso impiantistico alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione. ARPAE può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del gestore. A tal fine, solo se appositamente richiesto, il gestore deve comunicare tramite PEC ad ARPAE (Sezione Territoriale di Ravenna) con sufficiente anticipo le date previste per gli autocontrolli (campionamenti) riguardo le emissioni in atmosfera e le emissioni sonore.
- Il SAC di Ravenna, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.
- 3.b) i costi che ARPAE di Ravenna sostiene esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e previste nel Piano di Controllo sono posti a carico del gestore dell'installazione, secondo quanto previsto dal D.M. 24/04/2008 e dal D.M. 58/2017, in combinato con la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008, la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 e D.G.R. n. 812 del 08/06/2009, richiamati in premessa;
- 3.c) sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- 3.d) sono fatte salve tutte le disposizioni di legge vigenti in materia ambientale;
4. **di stabilire che la validità della presente AIA è fissata in 10 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento**, ai sensi dell'art. 29-octies, fatto salvo che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'AIA è comunque disposto secondo quanto previsto dal medesimo articolo del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. La presente autorizzazione è efficace dalla data di rilascio da parte del SUAP competente;
5. **di dare atto** che la presente autorizzazione dovrà essere sottoposta a **riesame, con valenza di rinnovo**, qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29-octies, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e comunque entro 10 anni dalla data di rilascio del presente atto. A tale scopo il gestore almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione oppure a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, dovrà presentare per via telematica, tramite il Portale Regionale AIA-IPPC, Domanda di Riesame, completa di adeguata documentazione contenente l'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

DETERMINA INOLTRE

6. **di stabilire che**
- 6.a) la gestione e la conduzione dell'installazione, compresi gli interventi di adeguamento/miglioramento richiesti per la prosecuzione delle attività, devono essere attuati nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle prescrizioni indicate nella Sezione D dell'Allegato I "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" al presente atto;
- 6.b) la presente autorizzazione deve essere mantenuta valida sino al completamento delle procedure di fine vita dell'installazione;
7. **di inviare**, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e s.m.i. e della D.G.R. n. 1795/2016, il presente provvedimento di AIA al SUAP territorialmente competente per la tempestiva trasmissione al gestore

e agli uffici interessati del Comune e dell'Azienda USL della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica e Veterinaria, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza.

8. **di rendere noto** che il presente atto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR) a cura dello sportello Unico per le Attività Produttive del comune territorialmente competente. Inoltre, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e s.m.i., copia dell'AIA (e di qualsiasi suo successivo aggiornamento) è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito web istituzionale di questa Agenzia (www.arpa.emr.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2.
9. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

DICHIARA che:

10. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione di ARPAE;

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Fabrizio Magnarello

ALLEGATO TECNICO

RIESAME AIA

CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA **AMBIENTALE**

AZIENDA AGRICOLA F.LLI FREGA S.S.

Azienda Agricola F.lli Frega s.s.

Sede Legale: Comune di Faenza, via Prada n. 13 (P.I. 00477010391)

Sede Installazione: Comune di Faenza, via Prada n. 13

Codice zootecnico: 010RA008

Categoria di attività di cui all'art. 6, comma 13, della Parte Seconda, del D.Lg, 152/06 e s.m.i. Titolo III-bis, Allegato VIII:

Punto 6.6. lettera b) “impianto per l'allevamento intensivo con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)”.

Riferimento interno Pratica ARPAE n. 2980/2019

A - SEZIONE INFORMATIVA

A1 - DEFINIZIONI

Le definizioni della terminologia utilizzata nella stesura della presente autorizzazione sono le medesime di cui all'art. 5, comma 1, della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di cui se ne riporta stralcio.

AIA: Autorizzazione Integrata Ambientale; provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto la cui attività rientra fra quelle riportate nell'allegato I alla Direttiva 2008/1/CE e nell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i., avente per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da dette attività, comprendendo misure intese ad evitare, ove possibile, o ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente.

Autorità competente: L'Amministrazione che effettua la procedura relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni normative (ARPAE - SAC di Ravenna).

Organo di controllo: Il soggetto incaricato di accertare quanto previsto dall'art. 29-decies comma 3 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (ARPAE – Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente).

Gestore: Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure che detiene un potere economico determinante sull'esercizio dello stesso.

Modifica: Variazione di un impianto o progetto approvato, comprese quelle delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente.

Migliori Tecniche Disponibili (MTD o BAT Best Available Techniques): La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per:

- 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
- 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
- 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

Livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili o "BAT-Ael": intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle Bat, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;

Relazione di riferimento: Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività.

Installazione: Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore.

Altre definizioni.

Capienza massima (soglia IPPC): numero di posti suini (>30 kg), posti scrofa o posti pollame allevabili in condizioni di piena utilizzazione delle superfici utili di allevamento disponibili nelle strutture (S.U.A.), determinato in funzione della superficie minima di stabulazione per ogni tipologia animale (S.U.S.) o del numero di box. Determina il riferimento per l'assoggettamento alle disposizioni della Direttiva IPPC (Schede D/Tabella D1- Linee Guida approvate con DGR n. 2411 del 29/11/2014).

Ai fini della presente autorizzazione si riportano le definizioni dei capi presenti in azienda per le valutazioni della conformità del sito alla normativa europea (Documento BAT Conclusions – Febbraio 2017).

Ai sensi del Documento BAT Conclusions – Febbraio 2017:

Suini da ingrasso: suini da produzione di norma allevati da un peso vivo di 30 kg per macellazione o prima inseminazione. Questa categoria include i suini in accrescimento e in finissaggio e scrofette non ancora inseminate.

Scrofe in gestazione: scrofe gravide, incluse scrofette.

Scrofe in attesa di calore: Scrofe pronte per l'inseminazione e prima della gestazione.

Scrofe: suini femmine in attesa di calore, gestazione e allattanti.

A2 - INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE E AUTORIZZAZIONI SOSTITuite

Sito

Gestore: Azienda Agricola F.lli Frega s.s.

Sede Legale: Comune di Faenza, via Prada n. 13 (P.I. 00477010391)

Sede Installazione: Comune di Faenza, via Prada n. 13

Codice zootecnico: 010RA008

Attività IPPC

Attività principale:

Punto 6.6. lettera b) “impianto per l'allevamento intensivo con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)”.

Specie allevata: suini grassi da salumificio

Descrizione dell'attività

L'Azienda Agricola F.lli Frega s.s., in qualità di gestore dell'unità produttiva esistente sita in comune di Faenza, via Parda n. 13, si occupa della fase di accrescimento e ingrasso di suini da destinare ai siti di macellazione per produzione di carne da consumo.

Il ciclo prevede l'ingresso di capi di circa 30-50 kg (in base alle richieste di mercato), lo svolgimento della fase di ingrasso e la vendita dei capi per la macellazione a circa 160 kg. Il ciclo dura circa 7 mesi (180-210 giorni).

Il sito occupa le seguenti superfici:

	Superficie totale (m ²)	Superficie Utile di Allevamento (SUA) (m ²)	Superficie coperta (m ²)	Superficie scoperta impermeabilizzata (m ²)
Installazione	4.914,44	2.201	3.524,16	218,80

Per la definizione della potenzialità massima, sono stati applicati i valori di densità previsti dalla norma sul benessere animale (D.Lgs. 122 del 07/07/2011) per la tipologia suini all'ingrasso, da cui si evince una potenzialità massima pari a 2.555 capi (200,45 t p.v.m). La capacità effettiva è pari alla massima.

Sulla base dei parametri stabiliti dal R.R. n. 3/2017, la produzione massima di effluenti risulta essere pari a 9.251 mc di liquame all'anno, e contenuto di azoto pari a 20.211,40 kg/anno, senza la produzione di effluenti palabili.

I liquami prodotti confluiscono in un primo momento nelle vasche di veicolazione in cemento interrato adiacenti ai capannoni (L1-L1A-L2-L2B) e rapidamente avviati tramite tubature alle vasche di stoccaggio in cemento (L3-L4), poste all'interno del sito.

Gli elaborati grafici trasmessi dal gestore a cui fa principalmente riferimento il presente atto sono:

- Planimetria generale acquisita il 08/08/2019;
- Planimetria Allegato 3B – Rete idrica, datata Gennaio 2019, acquisita il 14/01/2019;
- Planimetria Allegato 3E – Piante capannoni, datata Gennaio 2019, acquisita il 14/01/2019;
- Planimetria Allegato 3A – Emissioni in atmosfera, datata Gennaio 2019, acquisita il 14/01/2019
- Planimetria Allegato 3F – Deposito liquami, datata Luglio 2019, acquisita il 08/08/2019.

Sintesi autorizzativa dell'impianto

- Determinazione della Provincia di Ravenna n. 716 del 30/10/2007, di rilascio dell'AIA per lo svolgimento dell'attività IPPC di allevamento intensivo suinicolo sito nell'installazione esistente in Comune di Faenza, via Prada n. 13;

- Determinazione della Provincia di Ravenna n. 5677 del 21/01/2013, di modifica non sostanziale all'AIA per lo svolgimento dell'attività IPPC di allevamento intensivo suinicolo sito nell'installazione esistente in Comune di Faenza, via Prada n. 13;
- Determinazione della Provincia di Ravenna n. 3233 del 26/10/2015. AIA intestata al gestore "Azienda Agricola F.lli Frega s.s.", avente sede legale in comune di Comune di Faenza, via Prada n. 13 (P.I. 00477010391), di riesame dell'AIA con modifica non sostanziale per la prosecuzione dell'attività IPPC di allevamento intensivo suinicolo sito nell'installazione esistente in Comune di Faenza, via Prada n. 13, con potenzialità massima **autorizzata di 2.555 capi/ciclo**, corrispondenti a 200,45 t p.v.m./anno.

Autorizzazioni comprese e sostituite

Il Provvedimento AIA n. 3233 del 26/10/2015 viene interamente sostituito dal presente atto.

Le attività di utilizzo degli effluenti (spandimento/cessione, ecc) sono disciplinate al di fuori dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in adempimento alle disposizioni impartite dalla Regione Emilia Romagna con D.G.R. 1113 del 27/07/2011. Tuttavia, ai fini delle valutazioni ambientali di merito, anche in applicazione delle tecniche BAT vigenti, le modifiche gestionali che riguardano l'utilizzo agronomico e/o la cessione (ai fini agronomici e/o a biodigestori), totale o parziale, degli effluenti prodotti yanno preventivamente comunicate in quanto oggetto di valutazione delle emissioni in atmosfera di ammoniaca derivanti dall'attività.

L'Azienda è tenuta al rispetto della normativa settoriale vigente (Regolamento Regionale, Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica Comunale, ecc).

A3 - ITER ISTRUTTORIO

- **14/01/2019** presentazione tramite Portale IPPC-AIA, da parte del gestore Azienda Agricola F.lli Frega s.s., della domanda di Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (con attestazione di avvenuto pagamento in data 11/01/2019 delle relative spese istruttorie per un importo pari a € 875,00), per l’attività di allevamento intensivo suinicolo da svolgere nell’installazione sita in comune di Faenza, via Prada n. 13, ricadente nella categoria IPPC al punto 6.6 lettera b) dell’Allegato VIII, alla parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- **18/01/2019** comunicazione di verifica di completezza non positiva e richiesta elementi mancanti, con nota PG/2019/9211 del 18/01/2019;
- **09/02/2019** richiesta da parte del gestore di proroga di ulteriori 30 giorni del termine di presentazione della documentazione integrativa a completamento dell’istanza di riesame dell’AIA (ns. PG/2019/223980 del 11/02/2019), concessa con nostra nota PG/2019/25511 del 15/02/2019;
- **10/03/2019** presentazione tramite Portale IPPC-AIA, da parte del gestore della documentazione a completamento istanza richiesta (PG/2019/38731 del 11/03/2019). Documentazione considerata esaustiva ai fini dell’avvio del procedimento istruttorio;
- **01/04/2019** comunicazione al SUAP dell’Unione della Romagna Faentina di avvio del procedimento in data 10/03/2019, di cui all’art. 29-quater, commi da 5 a 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (PG/2019/52061) a seguito dell’esito positivo della verifica di completezza della domanda;
- **17/04/2019** pubblicazione sul BURER n. 120 (Parte II) della comunicazione di avvio del procedimento curata dal SUAP, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 3) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Durante il periodo di pubblicazione e deposito della documentazione (pari a 30 giorni) non sono pervenute osservazioni.
- **17/05/2019** svolgimento della prima seduta della conferenza dei servizi, svolta in forma simultanea ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i. e della DGR 1795/2016, indetta con nota PG/2019/52063 del 01/04/2019, dalla quale è emersa la necessità di acquisire documentazione integrativa richiesta con nostra nota PG/2019/81436;
- **12/07/2019** richiesta da parte del gestore di proroga di ulteriori 30 giorni del termine di presentazione della documentazione integrativa della pratica di riesame dell’AIA (ns. PG/2019/110200 del 12/07/2019), concessa con nostra nota PG/2019/111804 del 16/07/2019;
- **08/08/2019** trasmissione da parte del gestore, tramite portale IPPC-AIA, della documentazione integrativa alla domanda di Riesame dell’AIA, acquisita al PG/2019/125628 del 08/08/2019, ritenuta sufficientemente completa ed esaustiva ai fini del riavvio dei termini del procedimento;
- **01/10/2019** svolgimento della seconda seduta della Conferenza dei Servizi, svoltasi in forma simultanea ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e della DGR 1795/2016, convocata con nota PG/2019/129491 del 20/08/2019, dalla quale è emersa la necessità di acquisire documentazione aggiornata ai fini della redazione dello Schema AIA;
- **29/11/2019** trasmissione da parte del gestore, tramite portale IPPC-AIA, della documentazione integrativa alla domanda di Riesame dell’AIA, acquisita al PG/2019/184952 del 02/12/2019, ritenuta sufficientemente completa ed esaustiva ai fini del riavvio dei termini del procedimento;
- **23/07/2021** trasmissione dello schema AIA al gestore, ai sensi della L.R. 21/04 e s.m.i., con nota PG/2021/115549. Sono pervenute osservazioni dal gestore in data 04/08/2021 (acquisite al PG/2021/122308 del 04/08/2021) accolte da questo Servizio;
- **Trasmissione Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale.**

B - SEZIONE FINANZIARIA

B1 - CALCOLO DELLA TARIFFA ISTRUTTORIA AIA

Tipo di procedura: Riesame, con valenza di Rinnovo dell’AIA

Il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, è in vigore dal 26/05/2017. Nelle more dell’adozione del nuovo regolamento in cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto stesso, da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, ai sensi dell’art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi, resta fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA.

Con D.G.R. n. 926 del 05.06.2019 è stato approvato il nuovo tariffario ARPAE, che per quanto riguarda le istruttorie di Autorizzazione Integrata Ambientale rimanda alla normativa già vigente in materia, per cui il calcolo della tariffa istruttoria per il rilascio dell’AIA è stato effettuato nel rispetto di quanto stabilito dalle seguenti norme attualmente vigenti: DM 24 aprile 2008, DGR 1913/08, DGR 155/09, DGR 812/09.

In particolare per il settore allevamenti vengono esplicitate le tariffe relative al riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo nella DGR 812/09, che prevede una riduzione del 50 % rispetto le tariffe indicate per il rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale, che risultano così suddivise:

- Tariffa forfettaria di 1.750 euro, derivante dalla sommatoria dei fattori del tariffario riguardanti le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, la gestione dei rifiuti e le emissioni odorogene, oltre che i fattori relativi la gestione della domanda AIA e le riduzioni per la sua presentazione;
- Tariffa forfettaria di 250 euro, per il fattore relativo al “Clima acustico” valida per l’intero settore, da applicare in dipendenza della collocazione dell’allevamento intensivo secondo i criteri stabiliti dalla DGR 2411 del 29/11/04.

In applicazione di quanto sopra, il gestore dell’Azienda Agricola F.lli Frega s.s., ha provveduto al versamento di **euro 875,00** in data 11/01/2019.

C - SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

C1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE, AMBIENTALE, E DESCRIZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO.

L'Azienda Agricola F.lli Frega ha sede legale in comune di Faenza, via Prada n. 13. L'azienda si sviluppa sulla linea di confine dei comuni di Faenza e Russi. L'impianto di allevamento in oggetto è accatastata al N.C.T. del comune di Faenza al Foglio 25 particelle 75 e 76.

L'attività principale è costituita dall'allevamento di suini da ingrasso per la produzione di carne da consumo.

C1.1 - Inquadramento programmatico-territoriale e ambientale

L'area è sita in territorio a vocazione agricola in prossimità della località Prada, situata sulla linea di confine tra i comuni di Faenza e Russi.

L'area nell'intorno è pianeggiante ed è circondata da terreni agricoli caratteristici delle pianure romagnole e case sparse a meno di 200 metri.

C1.1.1 – Pianificazione e vincoli territoriali

Secondo il **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale** (Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 9 del 28/02/2006 e s.m.i.), l'impianto fa parte dell'unità di paesaggio n. 12-A "della Centuriazione". L'area dell'allevamento appartiene agli "Ambiti rurali a prevalente vocazione produttiva agricola" (Tav. 5 del PTCP). Il PTCP, in riferimento alle tavole n. 2.12 "Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali", n. 3 "Carte delle tutele delle risorse idriche superficiali e sotterranee" e n. 6 "Progetto reti ecologiche" non pone l'area all'interno di zone di tutela di carattere ambientale, territoriale e di salvaguardia.

Dall'esame della cartografia "Vincoli Ambientali" (SIT – Provincia di Ravenna) si rileva che l'area dell'allevamento:

1. non è in zona di vincolo idrogeologico;
2. non è in area esondabile;
3. è esterna alle aree con bellezze naturali;
4. è esterna alle aree di riequilibrio ecologico;
5. è esterna a parchi e riserve naturali;
6. è esterna alle aree forestali.

Dal punto di vista naturalistico l'area non risulta vincolata dalle aree definite come Z.P.S. (Zone a Protezione Speciale) e S.I.C. (Sito d'Importanza Comunitaria) secondo le direttive europee 92/43 e 79/409, recepite dal D.P.R. 357/1997.

Con DGR n. 619 del 08/06/2020 e s.m.i. sono state riviste le zone vulnerabili ai nitrati presenti nella Regione Emilia Romagna; dal controllo effettuato si conferma che l'allevamento ricade in zona ordinaria.

Inquadramento idrologico. L'inquadramento dello stato delle acque superficiali vede l'effettiva presenza di numerosi fossi appartenenti al sistema secondario di scolo delle acque che confluiscono nello Scolo Albereto che scorre a valle delle vasche stoccaggio dei liquami.

Per quanto concerne **lo stato delle acque sotterranee, del suolo e del sottosuolo**, si evidenzia che la zona risulta interessata dai fenomeni di subsidenza tipici dell'intero territorio della Provincia di Ravenna. L'azienda preleva acqua dal sottosuolo da un pozzo (codice pozzo n. RA07A0188) regolarmente denunciato e autorizzato con Concessione di derivazione n° 16651 del 25/11/2015 rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna per un prelievo massimo di 6.000 mc/anno.

Il **Regolamento Urbanistico Edilizio** del comune di Faenza (approvato con Deliberazione di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 11 del 31/03/2015) e s.m.i., classifica l'area ai sensi dell'Art. 17.4 "Aree rurali a disciplina specifica - Aree rurali sottoposte a scheda progetto" e norma l'area attraverso la Scheda progetto R7 "Area di via Prada". L'area in oggetto è posta al di fuori dei vincoli per natura e paesaggio (Tav. C2-A4). Per i vincoli su storia e archeologia, l'area rientra in "zona a media potenzialità archeologica" (Tav. C2-B4). Per i vincoli sulla sicurezza del territorio, l'area è di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ed è segnalata come "area di potenziale allagamento" (Tav. C2-C4). Per i vincoli legati ad impianti ed infrastrutture, lungo il confine est è segnalata una condotta irrigua in pressione (Tav. C2-D4).

Il **Piano Strutturale Comunale Associato** dei comuni dell'ambito Faentino, approvato dal Comune di Faenza con Atto n. 5761 del 18/02/2010, è entrato in vigore il 31/03/2010. L'area del sito è classificata come "Zone a prevalente destinazione produttiva". Non vengono segnalate emergenze naturalistiche, criticità di origine naturale o antropica.

In relazione agli strumenti urbanistici vigenti, l'allevamento risulta compatibile in quanto esistente e non oggetto di interventi edilizi.

Con riferimento al vigente **Regolamento d'Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria** del Comune di Faenza, approvato con Atto del Consiglio Comunale n. 49/2016, non si segnalano discordanze in quanto l'allevamento è esistente.

C1.1.2 – Classificazione acustica

Il comune di Faenza, con Delibera di Consiglio Comunale n. 3967/235 del 2 ottobre 2008, ha approvato il **Piano di classificazione acustica** comunale ai sensi della Legge Regionale 9 maggio 2001 n. 15, art. 3.

L'area dell'insediamento IPPC è classificata in "Classe IV – Aree ad intensa attività umana". Per tale classe i valori limite assoluti di immissione sono pari a 65 dB(A) in periodo di riferimento diurno (6:00 – 22:00) e 55 dB(A) in periodo di riferimento notturno (22:00 – 6:00). Sia le aree direttamente confinanti e non che i ricettori sensibili più prossimi, rientrano nella "Classe III – Ambiti agricoli" i cui valori limite assoluti di immissione sono pari a 60 dB(A) in periodo di riferimento diurno (6:00 – 22:00) e 50 dB(A) in periodo di riferimento notturno (22:00 – 6:00).

Alcuni ricettori più lontani sono all'interno "Classe IV – fasce di pertinenza stradale" legata alla SP 302 Brisighellese-Ravennate. Per tale classe i valori limite assoluti di immissione sono pari a 65 dB(A) in periodo di riferimento diurno (6:00 – 22:00) e 55 dB(A) in periodo di riferimento notturno (22:00 – 6:00).

L'Azienda ha presentato una Relazione Acustica effettuata a dicembre 2020 (Relazione datata 16/12/2020). L'allevamento sorge in zona rurale e completamente pianeggiante. Vengono identificati n. 4 ricettori sensibili (case rurali) posti da 40 a 215 m dai capannoni.

Le valutazioni si sono concentrate sul ricettore più esposto, R2. I livelli di pressione sonora rilevati sono tali da permettere di non applicare i criteri di valutazione del differenziale e dimostrano il rispetto dei limiti di immissione assoluti, sia in periodo di riferimento diurno che notturno.

Non risultano ad oggi segnalazioni di disturbo acustico riconducibili all'allevamento.

C1.1.3 - Inquadramento Ambientale

Rispetto alla pianificazione settoriale in materia di **qualità dell'aria** è stato approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 del 11 Aprile 2017 della Regione Emilia Romagna il **Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020)**, che contiene le misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite e nei valori obiettivo fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. n. 155/2010. Secondo la nuova zonizzazione, il territorio del comune di Faenza rientra nella "Pianura Est" in cui si registrano superamenti "hot spot" dei valori limite di PM₁₀.

L'ammoniaca è un importante precursore della formazione di PM₁₀, pertanto, ai fini della gestione della qualità dell'aria è necessario promuovere lo sviluppo e l'adozione di tecnologie e pratiche agricole per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e delle polveri. Al Titolo II delle NTA vengono descritte le "Misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici e per il perseguimento dei valori obiettivo", in particolare la Sezione II "Misure in materia di attività produttive", all'art. 19 espone le "Prescrizioni e altre condizioni per le autorizzazioni".

Il PAIR 2020 prevede altresì indirizzi e direttive che devono essere recepite anche dal Piano di Sviluppo Rurale, in particolare per il settore Agricoltura vengono definite dall'art. 21 delle NTA le "Misure di promozione di buone pratiche agricole", nonché "Obblighi e divieti" dall'art. 22. Gli interventi con la maggiore potenzialità di riduzione delle emissioni ai quali può ricorrere l'azienda zootecnica sono relativi all'adozione di tecniche agricole quali:

- alimentazione – diete animali a basso tenore di azoto;
- tipologie costruttive dei ricoveri e delle strutture di stoccaggio reflui zootecnici;
- corretta gestione dei reflui zootecnici (stoccaggio e spandimento).

A tal proposito l'Azienda adotta diverse tecniche individuate dal Piano relative a modalità gestionali tra cui:

- adozione di diete alimentari per fasi, con utilizzo di alimenti atti a ridurre il contenuto di azoto escreto totale;
- stabulazione con rimozione frequente dei liquami;
- copertura con crosta naturale del primo bacino di stoccaggio;
- spandimento agronomico con iniezione profonda a solco chiuso con interrimento immediato dei liquami.

Per quanto riguarda il caso in esame si rileva altresì che in data 21/02/2017 sono state pubblicate le BAT Conclusions per il settore allevamenti, per cui l'Azienda è tenuta all'applicazione di tutte le misure tecnicamente ed economicamente adottabili, finalizzate alla riduzione delle emissioni. Relativamente ai limiti di emissione di polveri totali e NO_x che l'Azienda dovrà rispettare, si prende atto che la tipologia di installazione non genera rilevanti emissioni delle particelle trattate, né vengono imposti limiti specifici dal BREf di riferimento per la categoria suini, tale per cui le proposte aziendali di contenimento risultano sufficienti a garantire la limitazione delle stesse. Sono invece fissati limiti BAT-AEPL e BAT-AEL che vengono rispettati dall'Azienda (approfondimento nei paragrafi dedicati).

Quale misura compensativa, finalizzata alla riduzione degli impatti ambientali negativi provenienti dall'attività di allevamento, l'Azienda ha dismesso l'utilizzo della caldaia a legna da 10.000 kcal, e valuterà nel tempo l'adozione di nuovi impianti a risparmio energetico in occasione della sostituzione di macchinari obsoleti, concorrendo quindi alla limitazione e parziale abbattimento delle emissioni in atmosfera di NH_3 , CH_4 , CO_2 e Polveri.

La Ditta, a seguito di studio di fattibilità economica, propone la copertura con argilla espansa leca per il primo bacino di stoccaggio e l'innalzamento delle pareti con rete frangivento con altezza 1,5 m sostenuta da paletti in ferro ancorati alle pareti stesse del secondo bacino (confinante).

Relativamente lo **stato climatico** dell'area, il clima della provincia di Ravenna è di tipo continentale ed è caratterizzato da estati calde, poco piovose e piuttosto afose ed inverni freddi ed umidi con frequenti formazione di nebbie. In Inverno le temperature medie minime invernali sono al di sotto di 1°C prossime allo zero con minime assolute sempre inferiori allo 0°C e che possono arrivare anche a -15°C . Le temperature medie sono inferiori a 5°C , mentre le medie massime sono comprese tra i $6,9$ e $10,6^\circ\text{C}$. In Estate si hanno giornate spesso afose con picchi di temperatura massima intorno ai 40°C (Agosto) e con medie minime superiori a 14°C . Il sito in esame è caratterizzato da venti con provenienza occidentale (nella stagione invernale) e brezze marine con provenienza sud-orientali nella stagione primavera/estate. Le velocità in esame sono modeste, dell'ordine di $1,5-3$ m/s.

C.1.2 - Descrizione del Ciclo Produttivo

Assetto impiantistico attuale

Con riferimento alla Planimetria "Allegato 3E – Piante capannoni, datata Gennaio 2019" - acquisita in data 14/01/2019 con PG/2019/8365, l'allevamento è costituito da n. 2 fabbricati destinati a ricovero (Capannoni A e B), di cui uno suddiviso in due parti da un locale di servizio (deposito mangimi) e n. 2 vasche per lo stoccaggio liquami contigue.

Il Capannone A è un unico fabbricato composto da n. 3 ricoveri (stalle A1, A2 e D) e dal locale deposito mangimi.

Il Capannone B ospita sia il ricovero animali sia la zona dedicata all'infermeria.

Nello specifico, le stalle presenti ed utilizzate sono:

- Capannone A: ricovero A1, SUA = 505 m^2 , capienza massima n. 505 capi;
 ricovero A2, SUA = 537 m^2 , capienza massima n. 537 capi;
 ricovero D, SUA = 236 m^2 , capienza massima n. 590 capi;
- Capannone B: ricovero B, SUA = 923 m^2 , capienza massima n. 923 capi;

Il ciclo produttivo prevede l'ingresso di magroncelli, con peso di circa 30-50 kg sulla base delle richieste di mercato, che vengono introdotti nel ricovero D. Tale ricovero funge da quarantena per i capi in ingresso, per dar modo loro di ambientarsi e verificarne lo stato di salute; tale fase ha una durata di circa 1,5 mesi. Nella fase di quarantena, i capi raggiungono il peso di 50-60 kg (magroni). Successivamente vengono spostati nelle stalle dedicate all'ingrasso (A1 – A2 – B) dove permangono fino al raggiungimento del peso finale di circa 160 kg. In base all'età di ingresso dei capi, il ciclo ha una durata variabile di 7-8 mesi complessivi, per un totale di circa 1,5-1,7 cicli annui.

La superficie utile di allevamento (SUA) risulta pari a 2.201 m^2 totali. I ricoveri sono strutturati come di seguito riportato (Schema Tecnica D – 11/03/2019):

Cap.	Tipologia capo	Stabulazione	SUA (m ²)	Pot. Max (n. capi)	Densità (m ² /capo)
D	Magroncelli	Pavimento totalmente fessurato senza corsia esterna di defecazione	236	590	0,40
A1	Suino grasso da salumificio (31-160 kg)	Pavimento totalmente fessurato senza corsia esterna di defecazione	505	505	1,00
A2	Suino grasso da salumificio (31-160 kg)	Pavimento parzialmente fessurato senza corsia esterna di defecazione	537	537	1,00
B	Suino grasso da salumificio (31-160 kg)	Box multiplo con corsia esterna fessurata e pavimento interno pieno	923	923	1,00
		TOTALE	2.201	2.555	

Relativamente alla densità applicata per i conteggi della potenzialità massima di allevamento, il gestore ha applicato i parametri della norma vigente relativamente al benessere animale definiti dal D.Lgs. 122/2011.

Relativamente ai calcoli sulla produzione di effluenti sono stati utilizzati i parametri definiti dalla R.R 3/2017, secondo cui, sulla base della **potenzialità massima di 200,45 t p.v.** si ha una produzione di liquame pari a **9.251 mc**, avente un contenuto di azoto pari a **22.049,5 kg/anno di azoto**. La **potenzialità effettiva** è pari alla massima, e i calcoli di produzione effluenti sono rapportati ai giorni di presenza effettiva dei capi in allevamento (330 giorni/anno) ottenendo una produzione di **8.479,18 mc liquami/anno** con un contenuto di azoto di circa **20.211,40 kg/anno**.

I tipi di stabulazione adottati (pavimento pieno con corsia di defecazione esterna fessurata, pavimento totalmente fessurato e pavimento parzialmente fessurato) non permettono la formazione di effluente palabile. Non viene utilizzata paglia nei ricoveri, né nelle corsie.

Allevamento di suini per produzione di carne da consumo	
Specie allevata	Suini grassi
Superficie utile di allevamento (SUA)	2.201 mq
Densità massima di allevamento suini in accrescimento	0,4 mq/capo (magroncelli) 1 mq/capo (suini grassi)
Potenzialità massima (n. capi autorizzati/ciclo)	2.555
Potenzialità effettiva (n. capi autorizzati/ciclo)	2.555
Peso vivo medio (kg/capo)	40 (magroncelli) 90 (suini grassi)
Peso vivo medio massimo capi/allevati (t/ciclo)	200,45
Produzione e stoccaggio effluenti	
Volume max liquame prodotto (mc/a)	9.251 (effettivo: 8.479,18 m3)
Azoto max prodotto (kg/a) da Regolamento Regionale n. 3/2017	22.049,5 (effettivo: 20.211,40 kgN)
Capacità stoccaggio liquami (mc) (vasche in cemento)	5.758 mc non si considera il volume delle vasche di veicolazione in cemento e sottogrigliati (826,71 mc).
Necessità di stoccaggio (180 giorni)	4.801 mc (compreso 485,6 mc acque meteoriche sui bacini)
Tipologia gestione effluenti	100% Utilizzazione agronomica

Le operazioni di pulizia, disinfezione e vuoto sanitario durano in media 10-15 giorni. Le pulizie dei ricoveri avvengono con acqua e vengono svolte alla fine di ogni fase, prima dell'ingresso nei box dei capi. Le acque di lavaggio sono convogliate ai lagoni, unitamente ai liquami aziendali, in quanto non contaminate da soluzioni disinfettanti.

La **gestione dei liquami** provenienti dai ricoveri avviene tramite linea interrata che li convoglia ai bacini di stoccaggio in cemento (L3-L4) di forma rettangolare con volume utile totale pari a 5.758 m³. I liquami prodotti nei ricoveri ricadono nei sottogrigliati e confluiscono nelle vasche interrate di veicolazione (L1-L2-L1a-L2b con volume utile totale pari a 826,71 m³) realizzate in cemento, utilizzate per l'allontanamento rapido dei liquami dai ricoveri e avviati tutti al primo dei bacini (L3). Il volume utile dei bacini è sufficiente a garantire la maturazione dell'effluente prodotto (in relazione alla potenzialità massima). I contenitori di stoccaggio sono stati tutti sottoposti a verifica di collaudo ad Ottobre 2019. Sono inoltre presenti, nell'intorno dei lagoni, n. 2 piezometri per il controllo della qualità delle acque sotterranee e il rilevamento di eventuali percolamenti dagli stoccaggi. Il gestore ha previsto la copertura del primo bacino (L3) tramite copertura galleggiante (esempio Leca) e la realizzazione dell'innalzamento delle pareti con rete frangivento di altezza pari ad 1,5 metri sulle pareti del secondo bacino (L4). Inoltre per limitare la dispersione di emissioni odorigene, l'avvio dei liquami al bacino avviene al disotto del pelo libero superficiale.

Le uniche **aree impermeabili scoperte** presenti in azienda sono riconducibili alle piazzole di carico e scarico realizzate in corrispondenza degli ingressi ai ricoveri. Le acque meteoriche di dilavamento delle aree impermeabili sono ritenute pulite in quanto l'Azienda ha adottato un Piano di gestione delle acque in conformità alle disposizioni della D.G.R. 286/05, che prevede la pulizia delle piazzole a secco, senza l'impiego di detergenti e disinfettanti.

Le attività di **utilizzo agronomica** degli effluenti sono effettuate nel rispetto delle dichiarazioni rese, nei tempi previsti, tramite Comunicazione di Utilizzazione agronomica degli effluenti, sulla base degli atti notori di disponibilità dei terreni in corso di validità. Ai sensi del Regolamento Regionale n.3/2017, l'Azienda è tenuta a comunicare tramite il Programma Gestione Effluenti della Regione Emilia Romagna i dati aggiornati sulle attività di gestione degli effluenti, aggiornando gli atti notori di disponibilità dei terreni e fornendo tutti i dati richiesti in qualità di produttore ed utilizzatore.

L'Azienda effettua in proprio lo spandimento agronomico di tutti gli effluenti prodotti. La cessione degli stessi è vincolata alla presentazione nel rispetto della normativa settoriale dell'aggiornamento della Comunicazione di Utilizzazione Agronomica.

Barriera verde

L'azienda ha ripristinato la barriera arborea preesistente sul fronte stradale in corrispondenza del recettore maggiormente esposto. Nella parte retrostante, il terreno è coltivato a seminativo e sugli altri lati sono presenti campi con alberi da frutto. Non sono pervenuti negli anni esposti relativi a rumore e/o cattivi odori.

Qualora venissero rimosse le coltivazioni da frutto, sarà necessario prevedere la realizzazione di una idonea barriera arborea perimetrale.

Gestione dell'allevamento

L'allevamento è già dotato di protocolli di gestione interna ed è tenuto a seguire tutte le norme di carattere sanitario e legate alla biosicurezza definite dalla normativa di settore.

Verrà formalizzato un Sistema di Gestione Ambientale, in adeguamento a quanto richiesto dalla BAT 1 del Documento BAT Conclusions, che racchiuderà, oltre le informazioni richieste dalla tecnica e previste dalle Linee Guida ARPAE per il settore allevamenti, tutti i Piani di cui è dotato l'allevamento (Piano gestione aree impermeabili, Piano emergenze, ecc).

Biosicurezza

Ai sensi della nota del Ministero della Salute n. 14772 del 11/04/2019 inerente le Raccomandazioni per fronteggiare il contagio da Peste Suina negli allevamenti suinicoli, e ai sensi della recente Delibera della Regione Emilia Romagna n. 977 del 03/08/2020 inerente le Linee Guida di applicazione del Piano di sorveglianza e di prevenzione in Italia della Peste Suina Africana, il gestore dovrà prevedere modalità di disinfezione adeguate dei mezzi in ingresso, da svolgere su su piazzola impermeabile e con pozzetto di raccolta dei liquidi di sgrondo. A tal proposito il gestore ha presentato un progetto di adeguamento dell'area di disinfezione dei mezzi.

Si evidenzia che l'Azienda è tenuta al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di biosicurezza e benessere animale, soggette a verifiche e controlli dai preposti Enti. Gli adeguamenti previsti dalla Delibera Regionale n. 977 del 03/08/2020 dovranno essere concordati con l'Ente preposto (AUSL – Servizio Veterinario) concordando le tempistiche

di realizzazione e tipologia di intervento. Qualora fosse necessario un aggiornamento della presente autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (ad esempio attivazione di nuovi scarichi per realizzazione zone filtro, impermeabilizzazione delle aree, gestione rifiuti, ecc) dovrà esserne data tempestiva comunicazione anche ad ARPAE – SAC nelle modalità di legge previste.

Alimentazione

L'**alimentazione dei suini** avviene per fasi con adeguamento della dieta e dei suoi contenuti in minerali e amminoacidi alle specifiche esigenze dei capi allevati nei vari stadi di sviluppo. In questo modo è possibile ottenere una riduzione dell'azoto escreto con una dieta a ridotto contenuto proteico.

Per contribuire alla riduzione di azoto e fosforo totali escreti, l'Azienda ha adottato tecniche alimentari riconosciute come BAT dal documento BAT Conclusion. In particolare la dieta prevede tre fasi alimentari per l'accrescimento dei suini da circa 30-50 kg fino al peso di vendita di circa 160 kg.

L'azienda è dotata di mangimificio autonomo per la preparazione giornaliera degli alimenti. Le materie prime (mais, grano, soia, ecc) per l'alimentazione degli animali vengono immagazzinate nei silos esterni tramite una coclea protetta e vengono trasferiti all'occorrenza nel mulino (ubicato all'interno del locale di deposito mangimi) dove vengono pesate, macinate e infine trasferite all'interno dei miscelatori e dei silos pronti per l'alimentazione dei capi. Il mangime autoprodotta è inoltre miscelato a mangimi ed integratori acquistati da aziende locali.

Si evidenzia che per la categoria suini in accrescimento sono definiti limiti di emissione di azoto e fosforo totali escreti associati alla BAT (BAT-AEPL); sulla base dei cartellini dei mangimi forniti dall'Azienda, si evince una diminuzione progressiva dei valori di proteina grezza e fosforo nelle fasi di accrescimento e il rispetto dei limiti non prescrittivi relativi all'azoto totale escreto. Per quanto riguarda il rispetto dei limiti (non prescrittivi) previsti per il fosforo totale escreto si denota un superamento, probabilmente dovuto alle caratteristiche del mangime in quanto in parte autoprodotta dall'Azienda.

Si rimanda al capitolo C3 nel quale vengono scritte tutte le tecniche alimentari adottate.

Ventilazione

In tutti i ricoveri è adottato il sistema di ventilazione naturale. Nei capannoni A1, A2 e D il ricambio d'aria è permesso grazie alla presenza di numerose finestrate poste su entrambi i lati lunghi dei capannoni e sulla copertura. Nel capannone B il ricambio d'aria è permesso grazie alla presenza di numerose finestrate poste su entrambi i lati lunghi dei capannoni e dalla presenza di camini lungo la copertura. Le finestre hanno un sistema di apertura manuale. La circolazione dell'aria avviene per differenza termica.

Riscaldamento

Non sono presenti impianti di riscaldamento.

La caldaia a legna con potenza di 10.000 kcal, esterna al capannone D, è stata dismessa in quanto in azienda non è più previsto l'ingresso di capi in svezzamento (con peso inferiore ai 30 kg).

C2- VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI E CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO

Impatti, opzioni considerate e proposta del gestore

Di seguito vengono trattati gli impatti ambientali attesi dallo svolgimento dell'attività di allevamento suinicolo per una potenzialità massima di 2.555 capi (200,45 t p.v.m.) della tipologia suini da ingrasso (suini grassi da salumificio 30 – 160 kg), per le matrici interessate.

L'allevamento è esistente e non ha apportato modifiche alla precedente configurazione autorizzata.

C2.1 – EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le principali emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di allevamento intensivo sono generalmente di tipo diffuso e provengono dai ricoveri degli animali e dalla gestione delle deiezioni (stoccaggio, spandimento). Gli inquinanti più

rilevanti presenti in tali emissioni sono ammoniaca e metano, originate dal contatto fra le deiezioni animali e l'aria che provoca le trasformazioni della sostanza organica per ossidazione e fermentazione anaerobica.

Attualmente, le emissioni riconducibili all'allevamento provengono dalla fase di stabulazione, stoccaggio e spandimento. Le emissioni di polveri si ritengono trascurabili.

I punti di emissione corrispondono a:

- n. 2 vasche di stoccaggio liquami;
- ricoveri degli animali (finestre, porte, cupolini e camini);
- silos per il contenimento dei mangimi;
- mulino e filtri per la miscelazione del mangime.

Per quanto riguarda le misure adottate ai fini del contenimento della dispersione di odori, l'azienda ha applicato i seguenti sistemi di mitigazione:

- rimozione rapida e frequente dei liquami dai ricoveri (BAT 30.a);
- copertura con argilla espansa leca del primo lagone L3 (BAT 16.b)
- innalzamento pareti vasca di stoccaggio L4 con rete frangivento (BAT 16.a);
- spandimento con uso di attrezzatura per interrimento immediato e iniezione profonda nel terreno del liquame.

Non sono presenti impianti di riscaldamento.

Non è presente il generatore di emergenza.

Stima delle emissioni di ammoniaca e metano

Per la stima delle emissioni di ammoniaca e metano è stato utilizzato il software BAT-Tool, modello di calcolo delle emissioni totali annue in atmosfera derivanti dalle diverse fasi di stabulazione, trattamento, stoccaggio e spandimento su suolo, predisposto dal CRPA di Reggio Emilia, riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna.

Il gestore applica la BAT 23 – Riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo, utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola. Per cui, ai fini delle dovute verifiche si riportano di seguito i dati ottenuti con il succitato programma, sulla base della potenzialità massima di allevamento (2.555 capi (200,45 t p.v.m.).

Fasi di allevamento	Emissioni stato attuale		Emissioni stato attuale	
	Ammoniaca (t/anno di NH ₃)	Metano (t/anno di CH ₄)	Ammoniaca (t/anno di NH ₃)	Metano (t/anno di CH ₄)
Stabulazione	5,975	23,021	5,975	23,021
Trattamento	0		0	
Stoccaggio	3,267		2,613	
Spandimento	0,671		0,689	
TOTALI	9,913		9,277	

Grazie alle tecniche BAT adottate nell'allevamento, si riscontra una riduzione delle emissioni di ammoniaca totali derivanti dall'intero processo (BAT 23) di circa il 54% rispetto al sistema di riferimento (11,207 t/anno NH₃), sia nello stato attuale sia in quello futuro.

Il documento europeo BAT Conclusions, pubblicato il 21/02/2017, dispone il rispetto del **limite di emissione di ammoniaca (BAT-AEL) per ogni ricovero – BAT 30** - presente nell'installazione IPPC, indicando anche le categorie animali di riferimento. Nel caso di specie, sono previsti limiti prescrittivi, per suini e scrofe, per cui i dati ottenuti di seguito riportati, sono da considerarsi quali parametri per la valutazione annuale delle performance gestionali/ambientali, che hanno carattere prescrittivo.

La stima delle emissioni da ogni ricovero è stato eseguito con il programma BAT-Tool, realizzato dal CRPA della Regione Emilia Romagna, che tiene conto delle tecniche applicate nei ricoveri ritenute BAT.

Cap.	Tipologia capo	Stabulazione	BAT	Pot. Max	BAT-Tool-NH ₃	Intervallo limite di
------	----------------	--------------	-----	----------	--------------------------	----------------------

				(n. capi)	(kg NH ₃ /posto animale/anno)	emissione BAT-AEL (kg NH ₃ /posto animale/anno)
D	Magroncello (30-50kg)	P.T.F. senza C.E.	30.a.0	590	2,34	0,1 – 2,6
A1	Suino grasso (30–160 kg)	P.T.F. senza C.E.	30.a.0	505	2,34	0,1 – 2,6
A2	Suino grasso (30–160 kg)	P.P.F. senza C.E.	30.a.0	537	2,34	0,1 – 2,6
B	Suino grasso (30–160 kg)	P.P. + C.E. fessurata (senza paglia)	30.a.0	923	2,34	0,1 – 2,6

Le stabulazioni utilizzate sono riconducibili alla tecnica di riferimento prevista alla BAT 30. In particolare si fa presente che, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna, la tecnica “Pavimento Pieno con corsia di defecazione senza l’uso di paglia” è stata assimilata alla tecnica n. 30.a.0, e considerata accettabile in quanto l’azienda applica una combinazione di tecniche di gestione nutrizionale (BAT 3-BAT4), oltre che il frequente allontanamento delle deiezioni e veicolazione verso uno stoccaggio esterno (BAT 30.a.ii).

In riferimento a quanto sopra, l’azienda valuta la gestione attuata in maniera positiva evidenziando una riduzione dell’ammoniaca emessa dai ricoveri rispetto al sistema di riferimento di circa il 22%.

Emissioni di polveri

Le emissioni diffuse, derivanti dalle operazioni di caricamento dei silos di stoccaggio mangime sono di entità trascurabile, in quanto il trasferimento del mangime viene effettuato tramite un sistema chiuso dotato di coclea e manicotto che si inserisce direttamente nel silos limitando la dispersione di pezzatura polverulenta.

Le emissioni vengono inoltre limitate dall’uso di mangimi umidi (broda), applicazione BAT. 11-1.4.

L’azienda è dotata di un **mangimificio** autonomo per la proeparazione giornaliera degli alimenti. Il mangimificio è costituito da un **mulino**, collocato all’interno del magazzino che suddivide il capannone A, e dai silos di stoccaggio delle materie prime (mais, grano, soia, ecc). Il mulino con meccanica a martelli, viene utilizzato 2 volte alla settimana per 5 ore al giorno, ed è dotato di sistemi di aspirazione e abbattimento (cicloni e filtri a calza) che vengono controllati e puliti mensilmente. Il mulino non è provvisto di camino esterno in quanto i filtri sono ubicati all’interno del locale di deposito mangimi senza nessuna climatizzazione, quindi non si verificano emissioni in atmosfera.

Le materie prime (mais, grano, soia, ecc) per l’alimentazione degli animali vengono immagazzinate nei silos esterni tramite una coclea protetta e vengono trasferiti all’occorrenza nel mulino dove vengono pesate, macinate e infine trasferite all’interno dei miscelatori e dei silos pronti per l’alimentazione dei capi. Ogni trasferimento delle materie prime, dalle granelle alle farine, viene effettuato con coclee chiuse che vengono ispezionate e pulite una volta al mese, come previsto nelle schede controlli e manutenzioni aziendali. Non si verificano perdite o emissioni polverulente significative.

Amianto

Le coperture del Fabbricato A sono in fibrocemento con presenza di fibre di amianto. Periodicamente viene effettuata una verifica per monitorare lo stato di conservazione delle lastre. Dall’ultima verifica di giugno 2018, il giudizio delle coperture è discreto (punti 8) confermando la precedente valutazione effettuata nel 2015 in quanto non sono intervenute significative modifiche che ne hanno cambiato le caratteristiche.

Dovranno essere effettuate le verifiche periodiche previste dalla normativa di settore.

Emissioni odorigene

L’Azienda ha redatto uno studio sulle emissioni odorigene (Relazione allegata alle integrazioni acquisite con PG/2019/125628 del 08/08/2019), ai sensi dell’art. 272-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Dalla documentazione prodotta si evince un contributo dell’azienda all’emissione e diffusione di sostanze odorigene compatibile con l’attività di allevamento di suini. La valutazione effettuata tiene conto dell’attuale situazione aziendale

e rileva i benefici attesi nell'applicazione delle BAT di settore per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e odori (BAT Conclusions).

I recettori considerati sono abitazioni residenziali prossime all'allevamento presenti nel raggio di 60 m dal perimetro dell'installazione, e le prime abitazioni poste a 500 m a Sud-Est dell'abitato di Prada. Inoltre, a 1.500 m a Nord si trovano le prime abitazioni del comune di Russi. Si evidenzia che la collocazione territoriale in cui sorge l'allevamento evidenzia la presenza limitata di recettori sensibili, comunque posti in ambito rurale agricolo.

Le sorgenti odorigene sono costituite dalle finestrate dei ricoveri, dai n. 2 bacini di stoccaggio e dalle attività di spandimento. Le azioni gestionali poste in atto dall'azienda sono:

- adozione dieta alimentare a basso contenuto proteico;
- operazioni a porte chiuse interne ai capannoni;
- riempimento dei lagoni al di sotto del pelo libero superficiale del liquame;
- realizzazione della copertura con materiale galleggiante (Leca) nel bacino n. 1;
- innalzamento pareti del bacino n. 2;
- spandimento tramite iniezione profonda a solco chiuso dei liquami.

Non si sono ad oggi riscontrate segnalazioni relative a disagi olfattivi riconducibili all'attività in esame, per cui si ritengono al momento sufficienti gli accorgimenti già in atto e le proposte di miglioramento.

Qualora si ravvisino in futuro situazioni di disagio da parte dei ricettori sensibili, si potranno definire ulteriori misure da adottare al fine di garantire il contenimento delle emissioni moleste.

C2.2 – PRELIEVI E SCARICHI IDRICI

I reflui prodotti corrispondono a:

- Acque pluviali: provengono dal dilavamento dei tetti;
- Acque meteoriche di dilavamento: provengono dal dilavamento delle aree impermeabili.

Le acque pluviali provenienti dai tetti, considerate acque pulite, recapitano sul terreno.

Le uniche aree impermeabili presenti in azienda sono riconducibili alle piazzole di carico e scarico realizzate in corrispondenza degli ingressi ai ricoveri. Le acque meteoriche di dilavamento delle aree impermeabili sono ritenute pulite in quanto l'Azienda ha adottato un Piano di gestione delle acque in conformità alle disposizioni della D.G.R. 286/05. Il Piano di gestione delle aree impermeabili (ns. PG 39139 del 30/04/2012 poi integrato in con ns. PG 9233 del 30/01/2013) prevede la pulizia delle piazzole a secco, senza l'impiego di detersivi e disinfettanti. Anche queste acque recapitano sul terreno e vanno a naturale dispersione.

Nell'impianto non sono presenti servizi igienici. L'allevamento è a conduzione familiare e i gestori utilizzano la propria abitazione posta nelle immediate vicinanze, ma non funzionalmente connessa all'allevamento. Nel capannone A, al posto del servizio igienico una volta presente, è stato realizzato un ripostiglio. In caso di cessione dell'attività a terzi o di assunzione di operai, o comunque su richiesta del Servizio Veterinario, dovrà essere ripristinato l'uso del bagno all'interno dell'allevamento e le relative opere per regolarizzare tale scarico.

In ingresso all'allevamento è presente una **piazzola di disinfezione** dei mezzi con platea impermeabile in cemento armato di dimensioni 3,50 m x 7,00 m circa, e pendenza verso una canalina collegata ad un pozzetto interrato di 1 mc di volume per la raccolta di eventuale sgrondo derivante dalle operazioni di disinfezione. L'apertura del pozzetto è manuale. In assenza di operazioni di disinfezione, le acque ricadenti sulla piazzola sono avviate al fosso poderale attraverso la canalina (Progetto del 29/11/2019 – PG/2019/184952 del 02/12/2019). Attualmente in ingresso all'allevamento sono previsti esclusivamente i mezzi di trasporto animali, in quanto il camion che trasporta il mangime, è di proprietà dell'azienda e non viene effettuata la disinfezione in quanto è a servizio esclusivo dell'allevamento quindi senza possibilità di contaminazione da altri siti.

C2.2.1 – APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

L'**approvvigionamento idrico** è garantito dalla presenza di n. 1 pozzo artesiano (codice n. RA07A0188) autorizzato per un prelievo massimo di 6.000 mc/anno con Concessione di derivazione n° 16651 del 25/11/2015 rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna per uso zootecnico. Risulta essere l'unica fonte di approvvigionamento aziendale, in quanto la rete idrica comunale non raggiunge attualmente l'allevamento. La concessione ha validità 31/12/2024. Non sono presenti sistemi di trattamento dell'acqua.

Il consumo idrico è prevalentemente legato alle necessità fisiologiche degli animali (preparazione broda) e lavaggi dei capannoni per allontanamento delle deiezioni. Il consumo varia in base al numero di capi presenti e alla quantità di mangime utilizzata, oltre che alla stagionalità.

Il fabbisogno idrico dell'allevamento, sulla base dei monitoraggi effettuati negli ultimi anni (2015-2018) risulta in linea con le stime riportate nella Scheda Tecnica F (anno 2019) con riferimento alla potenzialità massima di allevamento e alle attività che ne richiedono l'uso:

- alimentazione animale: 3.900 m³/anno (da pozzo);
- lavaggio ricoveri: 1.300 m³/anno (da pozzo);

E' presente un contatore idrico per la verifica dei consumi. Nel 2011 è stato effettuato un intervento di messa in sicurezza del pozzo, al fine di garantire l'assenza di infiltrazioni al suo interno, eliminando così la possibilità di contaminazione delle acque sotterranee.

Non risulta possibile recuperare acque meteoriche in quanto l'azienda non è dotata di pluviali o vasche di raccolta per le stesse. Inoltre per il riutilizzo delle stesse negli ambienti di allevamento occorrerebbe un investimento in sistemi di trattamento che attualmente non risultano economicamente sostenibili.

Per un attento controllo del consumo della risorsa idrica sotterranea, l'azienda si è impegnata all'esecuzione di azioni di sensibilizzazione del personale e attenta manutenzione dell'impianto di distribuzione.

C2.3 – RIFIUTI

L'attività produce rifiuti speciali non pericolosi (Carta, cartone, plastica, ferro, ecc) che vengono temporaneamente stoccati in contenitori dedicati nelle apposite aree, come da planimetria Allegato 3D "Aree deposito materie, sostanze e rifiuti" presentata in data 14/01/2019 (ns. PG 8365/2019 del 17/01/2019).

La gestione è svolta secondo il criterio di deposito temporaneo volumetrico, ai sensi dell' art. 183, lettera b.b., comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con allontanamento dei rifiuti almeno una volta all'anno da ditte autorizzate.

La produzione di rifiuti è variabile sulla base dell'attività di allevamento e manutenzioni generali. In azienda sono generalmente presenti:

Codice EER	Tipologia
150101	Imballaggi in carta e cartone
150102	Imballaggi in plastica
150106	Imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi in vetro
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazioni
160103	Pneumatici fuori uso
160107*	Filtri dell'olio
160601*	Batterie al piombo
200121*	Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio
200132*	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131
070601	Soluzioni acquose di lavaggio (vasche di disinfezione)

Le carcasse di animali morti, sono in un primo momento stoccate nell'apposita cella frigorifera e successivamente consegnate a ditta specializzata. Queste sono escluse dal campo di applicazione del D.Lgs. 152/06 (Articolo 185, comma 1), per cui vengono gestite in base a quanto espresso dal Regolamento CE n. 1774/2002 e le successive disposizioni regionali in materia.

Il pozzetto dedicato all'area di **disinfezione dei mezzi** in ingresso dovrà essere periodicamente controllato e svuotato annualmente, qualora presenti soluzione acquosa, con smaltimento da ditte autorizzate (codice EER 070601 -Soluzioni acquose di lavaggio).

Nel caso in cui le acque di lavaggio delle strutture di allevamento siano contaminate da soluzioni

detergenti/disinfettanti, si configurano come rifiuto liquido che dovrà essere allontanato e gestito tramite ditte autorizzate.

C2.4 – GESTIONE DEGLI EFFLUENTI

Produzione effluenti

Per la tipologia di stabulazione adottata all'interno dei ricoveri, l'allevamento produce esclusivamente effluenti non palabili: le tipologie di stabulazione adottate sono a "Pavimento pieno con corsia esterna fessurata di defecazione, senza l'uso di paglia" e "Pavimento fessurato (totalmente o parzialmente) senza corsia esterna di defecazione". Si effettua l'allontanamento frequente delle deiezioni verso stoccaggi esterni per evitare la formazione di cattivi odori dai ricoveri.

Una volta vuotati i reparti si procede alle operazioni di lavaggio mediante idropulitrici e successiva disinfezione dei locali con soluzione disinfettante nebulizzata che non crea percolamenti. Le operazioni di pulizia e disinfezione sono seguite dal vuoto sanitario e tali azioni durano in media 10-15 giorni. Le acque di lavaggio sono convogliate alle vasche di stoccaggio unitamente ai liquami aziendali, in quanto non contaminate da soluzioni disinfettanti.

Gestione effluenti

I liquami prodotti durante l'attività ricadono in un primo momento nelle vasche sottostanti (vasche sottogrigliato) e nelle corsie di defecazione e poi convogliano nelle vasche di veicolazione in cemento interrate adiacenti ai capannoni (L1-L1A-L2-L2B); successivamente vengono avviati tramite tubature interrate alle vasche di stoccaggio (L3-L4). Tutti i liquami sono convogliati alla prima vasca (L4) tramite tubazioni poste sotto al livello del pelo libero e poi per tracimazione forzata, tramite prelievo con pompa sommersa, vengono avviati al secondo bacino, posto in serie (L3). Non avviene il rimescolamento dei liquami, e il riempimento della vasca L3 avviene anch'essa tramite tubatura con sbocco al di sotto del pelo libero del liquame.

Il liquame da spandere è prelevato esclusivamente dal secondo bacino (L3), in seguito alla maturazione, tramite tubazione posta sotto al livello superficiale del liquame.

Tali modalità di riempimento e prelievo del liquame permettono di non interferire con lo strato superficiale garantendo il permanere delle condizioni necessarie alla stabilità della copertura galleggiante in Leca (nella prima vasca) e l'eventuale formazione di crosta naturale (nella seconda vasca). Si precisa che il liquame presente nella seconda vasca proviene da un processo di decantazione che avviene nel primo bacino, per cui risulta parzialmente chiarificato e di conseguenza la formazione di crosta naturale non è garantita su tutta la superficie.

In seguito alla maturazione, viene effettuato lo spandimento agronomico da parte del gestore sui terreni in disposizione.

I confini e le aree adiacenti all'allevamento sono sfalciate regolarmente per consentire il controllo periodico di eventuali trasudamenti di liquame, verificando la tenuta delle condotte di trasferimento del liquame alla vasca di stoccaggio e provvedendo a mantenere puliti i pozzetti di rilancio del liquame alla vasca di stoccaggio.

Stoccaggio di effluenti non palabili

L'Azienda dispone di n. 2 vasche in cemento (L3-L4) poste in serie, ubicate all'interno del perimetro aziendale, aventi un volume utile totale pari a 5.758 mc. Le vasche sono composte da elementi prefabbricati in c.a. e sono interrate per circa 2.50 m e per 1.50 m sono fuori terra; i liquami vengono trasferiti tramite tubazioni di collegamento con scarico posto sotto al pelo libero del liquame, per cui all'interno della prima vasca si favorisce la digestione aerobica dei reflui.

Sono inoltre presenti 4 vasche interrate in c.a. di veicolazione liquame con volume utile totale pari a 826,71 mc, utilizzate per l'allontanamento rapido dei liquami dai ricoveri e loro convogliamento allo stoccaggio esterno (vasche L3-L4). Tali vasche non sono considerate di stoccaggio, in quanto afferenti al sistema di rimozione rapida del liquame con allontanamento verso un bacino di stoccaggio esterno come richiesto dalla BAT. Non concorrono al calcolo di volume utile di stoccaggio aziendale.

Attualmente, il primo bacino è dotato di crostona naturale, mentre il secondo bacino è solo parzialmente coperto dal cappellaccio. L'Azienda ha in progetto la realizzazione di una copertura con argilla espansa leca da applicare nella prima vasca (L4) in quanto ritenuta maggiormente emissiva per via della concentrazione organica, e di innalzare le pareti del secondo bacino (L3) con rete frangivento di 1,5 mt di altezza, al fine di limitare le emissioni dalle vasche di stoccaggio.

I dati di produzione autorizzati di liquami dai ricoveri sono i seguenti:

Produzione massima liquame (m³/anno)	Produzione effettiva liquame (m³/anno)	Acque (meteoriche/lavaggio) confluenti nei liquami (m³/anno)	Azoto prodotto massimo (kg/anno)
9.251	8.479,74	485,6	22.049,5

La ditta dispone delle seguenti strutture di stoccaggio per gli effluenti non palabili:

Stoccaggio	Volume utile (mc)	Necessità di stoccaggio a 180 giorni (mc)	Data ultimo collaudo
Vasca L3	2.879	4.801	Ottobre 2019
Vasca L4	2.879		Ottobre 2019
TOTALE	5.758		

Le vasche sottogrigliato e le vasche interrato, realizzate in cemento, hanno un volume utile complessivo pari a 826,71 mc così suddiviso: 496,71 mc (sottogrigliato L1), 200 mc (sottogrigliato L2), 100 mc (vasca veicolazione L1a) e 30 mc (vasca veicolazione L1b).

Sulla base della necessità di stoccaggio pari a 180 giorni, prevista dal Regolamento Regionale n. 3/2017, si evidenzia che la capacità utile dei bacini è sufficiente per lo stoccaggio dei liquami prodotti calcolati in relazione alla potenzialità massima dell'installazione.

Le vasche di stoccaggio sono stati sottoposti a verifica di collaudo nell'Ottobre 2019 (Relazione acquisita al PG/2021/63039 del 22/04/2021). In tale occasione sono state verificate le condizioni di stabilità anche delle vasche di veicolazioni e dei sottogrigliati, inoltre è stata effettuata nel mese di Agosto 2019 la pulizia di tutte le vasche e delle condotte.

Piezometri

Ai fini della verifica della tenuta dei bacini di stoccaggio, sono stati installati nel 2015 n.2 piezometri per il monitoraggio delle concentrazioni di parametri ritenuti significativi al fine di escludere una potenziale contaminazione della falda. I piezometri, installati nelle vicinanze delle vasche di stoccaggio liquame, sono installati uno a monte (piezometro n. 1) ed uno a valle (piezometro n. 2) rispetto alla direzione di flusso della falda riscontrata con andamento da ovest ad Est. I piezometri hanno le seguenti caratteristiche:

- Pz 1, a monte rispetto alla direzione di flusso della falda, a 4,70 metri di profondità dal piano di campagna con acqua di falda a circa 2 dal p.c.;
- Pz 2, a valle rispetto alla direzione di flusso della falda, a 4,50 metri di profondità dal piano campagna con acqua di falda a circa 2,10 m p.c..

Le analisi piezometriche effettuate negli ultimi anni non hanno evidenziato valori al di fuori della norma. I risultati ottenuti dalle analisi chimiche annuali, effettuate come monitoraggio, saranno utilizzati anche a supporto delle future perizie di collaudo dei bacini.

Si ricorda che potrebbe essere richiesta l'implementazione della rete piezometrica in seguito all'emanazione di Linee Guida di settore da parte della Regione Emilia Romagna, sulla base delle indicazioni ivi fornite.

Stoccaggio di effluenti palabili

Non sono presenti strutture per lo stoccaggio di effluenti palabili in quanto non prodotti dall'allevamento.

Spandimento degli effluenti

Tutti i liquami prodotti dall'allevamento vengono utilizzati agronomicamente nei terreni disponibili, che risultano sufficienti per lo spandimento dei quantitativi di azoto prodotti. Le operazioni di spandimento avvengono tramite l'iniezione profonda a solco chiuso, con interrimento immediato, e comunque entro le 12 ore.

L'utilizzo agronomico in proprio è gestito ai sensi della normativa settoriale, tramite Comunicazione di utilizzo agronomico. L'eventuale cessione a terzi di una quota o di tutti gli effluenti deve preventivamente essere comunicata nelle modalità e tempistiche previste dalla norma settoriale.

Restano fermi tutti gli obblighi del gestore disposti dalla normativa di settore per l'utilizzo agronomico.

C2.5 – EMISSIONI SONORE

L'Azienda ha presentato una Relazione Acustica Dicembre 2020 (Relazione datata 16/12/2020) acquisita al PG/2020/188607 del 29/12/2020. L'allevamento, ai sensi della DGR 2411/2004, si configura come allevamento di specie rumorosa, e sono presenti ricettori sensibili a meno di 500 m.

Il comune di Faenza, con Delibera di Consiglio Comunale n. 3967/235 del 2 ottobre 2008, ha approvato il **Piano di classificazione acustica** comunale ai sensi della Legge Regionale 9 maggio 2001 n. 15, art. 3.

L'area dell'insediamento IPPC è classificata in "Classe IV – Aree ad intensa attività umana". Per tale classe i valori limite assoluti di immissione sono pari a 65 dB(A) in periodo di riferimento diurno (6:00 – 22:00) e 55 dB(A) in periodo di riferimento notturno (22:00 – 6:00). Sia le aree direttamente confinanti e non che i ricettori sensibili più prossimi, rientrano nella "Classe III – Ambiti agricoli" i cui valori limite assoluti di immissione sono pari a 60 dB(A) in periodo di riferimento diurno (6:00 – 22:00) e 50 dB(A) in periodo di riferimento notturno (22:00 – 6:00).

Alcuni ricettori più lontani sono all'interno "Classe IV – fasce di pertinenza stradale" legata alla SP 302 Brisighellese-Ravennate. Per tale classe i valori limite assoluti di immissione sono pari a 65 dB(A) in periodo di riferimento diurno (6:00 – 22:00) e 55 dB(A) in periodo di riferimento notturno (22:00 – 6:00).

L'allevamento sorge in zona rurale e completamente pianeggiante. Vengono identificati n. 4 ricettori sensibili (case rurali) posti da 40 a 215 m dai capannoni. Quali ricettori, si individuano quindi:

R1: civile abitazione, posta a 165 m a Ovest;

R2: civile abitazione, posta a 40 m a Nord (ricettore maggiormente esposto);

R3: civile abitazione, posta a 215 m ad Est;

R4: civile abitazione, posta a 200 m a Sud.

Le sorgenti sonore potenzialmente responsabili della variazione del clima acustico presente, sono:

- rumorosità dei capi;
- automezzi pesanti a servizio dell'area;
- movimentazione silos cereali;
- miscelatori e mulino;
- cella frigorifera;
- pompa irrigazione.

Le valutazioni si sono concentrate sul ricettore più esposto, R2. I livelli di pressione sonora rilevati sono tali da permettere di non applicare i criteri di valutazione del differenziale e dimostrano il rispetto dei limiti di immissione assoluti, sia in periodo di riferimento diurno che notturno.

La documentazione presentata dall'Azienda è altresì finalizzata ad argomentare l'esclusione dell'applicabilità della BAT 9 relativa la necessità di dotare l'installazione di un Piano di monitoraggio e controllo delle sorgenti acustiche.

Non risultano ad oggi pervenute segnalazioni e/o lamentele riguardanti emissioni acustiche.

C2.6 – PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

L'area sulla quale sorge l'allevamento è una zona agricola e in passato non risultano causate contaminazioni del suolo che hanno richiesto interventi di bonifica. Nell'area non sono presenti serbatoi interrati di stoccaggio carburante. Non è presente lo stoccaggio di gasolio in azienda.

Nel sito non è presente un generatore ausiliario a gasolio. E' presente una copertura in eternit (Capannone A) che viene monitorata secondo le disposizioni regionali in materia.

L'attività di allevamento può determinare possibili contaminazioni del suolo e/o delle acque sotterranee in base alle dotazioni impiantistiche presenti nel sito e alle diverse modalità gestionali adottate dal gestore. Nell'ottica di una gestione attenta agli aspetti ambientali, vengono di seguito descritte le attività potenzialmente riconducibili allo sviluppo di effetti negativi sull'ambiente e gli accorgimenti tecnici e gestionali messi in atto per evitarli e/o limitarli.

In questo caso particolare:

- I disinfettanti/detergenti sono utilizzati da personale adeguatamente formato. Sono stoccati in appositi contenitori all'interno del magazzino;
- I prodotti per la demuscazione e derattizzazione sono utilizzati da personale adeguatamente formato. Sono stoccati in appositi contenitori all'interno del magazzino oppure acquistati al bisogno;
- La fase di carico/scarico animali, avviene all'entrata dei capannoni, su aree cementate e mantenute pulite in applicazione del Piano di gestione delle aree impermeabili scoperte, predisposto ai sensi della DGR 286/05;
- I bacini di stoccaggio di contenimento dei liquami sono in cemento, aventi le caratteristiche richieste dalla norma regionale, collegati ai ricoveri tramite tubazioni interrato e pompa di rilancio;
- Le vasche interrate di rilancio liquami sono in cemento e periodicamente viene svolta una verifica della tenuta;
- I rifiuti prodotti sono posizionati su apposita area in contenitori idonei visibili e identificati;
- Non sono presenti piazzole di stoccaggio esterne scoperte di materie prime, rifiuti o materiali pericolosi.

C2.6.1 - Relazione di Riferimento - art. 29-ter comma 1), lettera m), D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - D.M. 15/04/2019 n. 95

Il gestore ha presentato nel 2019 (PG/2019/125628 del 08/08/2019) la documentazione relativa alla "verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" di cui all'art. 29-ter comma 1), lettera m) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - parte Seconda, il cui esito ha evidenziato che nel caso in esame non sussiste il suddetto obbligo. In particolare le sostanze pericolose utilizzate nell'installazione sono riconducibili a disinfettanti/detergenti e gestite in modo tale da non provocare danni all'ambiente.

Si rileva tuttavia la necessità di mantenere aggiornate nel tempo le Schede di sicurezza dei prodotti, ed eventualmente aggiornare la verifica di sussistenza sulla base delle quantità utilizzate.

Si segnala che l'affidamento di eventuali attività comportanti l'impiego di sostanze pericolose a Ditte terze, non esonera il Gestore dalle valutazioni e responsabilità inerenti la tutela del suolo e delle acque sotterranee; pertanto la valutazione di verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento. Questa dovrà sempre risultare completa di tutte le informazioni relative a sostanze, quantitativi previsti, modalità di gestione e deposito all'interno del sito.

Qualora, a seguito di accertamenti e valutazioni da parte di questa ARPAE territorialmente competente, si rilevi la necessità di richiedere la RELAZIONE DI RIFERIMENTO sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, l'Azienda sarà tenuta alla presentazione di quest'ultima entro 12 mesi dalla comunicazione che ne ha valutato la necessità, e dovrà redigerla secondo i criteri definiti dalla normativa vigente in merito.

C2.6.2 - Controlli programmati per acque sotterranee e suolo - art. 29 sexies, comma 6 bis- D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Decreto legislativo n. 152 del 2006, così come modificato dal Decreto legislativo n. 46 del 2014, prevede all'art. 29 sexies, comma 6 bis, che *"fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli"*.

Su questo tema, la Regione Emilia Romagna, Direzione Generale cura del Territorio e dell'Ambiente, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, ha comunicato che, la corretta applicazione del citato art.29 sexies, comma 6 bis, è ancora oggetto di approfondimenti al tavolo tecnico nazionale Ministero Ambiente-Regioni, oltre che fra le Regioni contigue del bacino padano con cui solitamente la Regione Emilia Romagna si confronta e, contemporaneamente, è attivo un gruppo di lavoro Regione – ARPAE per la definizione dei criteri tecnici di valutazione delle proposte, basati anche sulle caratteristiche del sito dell'installazione; tale gruppo sta predisponendo un documento che contiene elementi tesi a favorire l'utilizzo dei dati conoscitivi in possesso della pubblica amministrazione.

L'Azienda sarà quindi chiamata ad adempiere a quanto verrà stabilito con apposito atto, nelle modalità e tempistiche previste dalla Regione Emilia Romagna.

Ai fini della verifica della tenuta dei bacini di stoccaggio, risultano attualmente installati n.2 piezometri per il monitoraggio delle concentrazioni di parametri ritenuti significativi al fine di escludere una potenziale contaminazione

della falda. I piezometri, installati nelle vicinanze delle vasche di stoccaggio liquame, sono installati uno a monte (piezometro n. 1) ed uno a valle (piezometro n. 2) rispetto alla direzione di flusso della falda (Ovest-Est).

C2.7 – ENERGIA

Consumi energetici

L'energia elettrica è prelevata interamente dalla rete nazionale, con un consumo annuo che si attesta intorno ai 45.800 kWh/anno. L'energia è utilizzata per le seguenti attività aziendali:

- Sistema di illuminazione (attualmente sono utilizzate lampade al neon a basso consumo);
- Sistemi di alimentazione e abbeveraggio;
- Sistema pompaggio acqua da pozzo;
- Sistemi di pompaggio dei liquami;
- Funzionamento Mulino
- Cella frigorifera per capi deceduti.

Ai fini di un uso efficiente dell'energia, la Ditta si avvale della ventilazione naturale nei locali, i quali sono dotati di aperture che facilitano il ricambio di aria senza l'utilizzo di energia per un ricambio forzato.

Non è utilizzata **energia termica**. In seguito alla variazione del ciclo produttivo, che ha previsto l'ingresso di suini già svezzati del peso variabile da 30-50 kg, è stata dismessa la caldaia a legna. Non sono presenti altri sistemi di riscaldamento.

Non sono presenti cisterne di gasolio. Non sono presenti generatori di emergenza.

Quali **opere di compensazione** per contrastare l'emissione di CO₂ derivante dall'attività, il gestore ha dismesso la caldaia a legna con potenza di 10.000 kcal, esterna al capannone D e ha ripristinato la barriera verde sul fronte stradale, in corrispondenza del recettore più vicino all'insediamento, la quale funge anche da mascheramento dell'allevamento.

C2.8 – MATERIE PRIME

Le materie prime principalmente impiegate nel ciclo di allevamento suinicolo si riferiscono a mangimi, disinfettanti e combustibili. I quantitativi utilizzati potrebbero subire lievi oscillazioni nel tempo, in base al numero di capi allevati, ai cicli svolti e alla stagionalità.

Di seguito una stima del consumo delle principali materie prime in ingresso all'allevamento.

Tipo di materia prima	Quantità annua stimata	Modalità di stoccaggio
Suini	3.300 capi	Capannoni
Mangime prodotto in azienda	270 t/anno	Silos (S1-S2-S3)
Mangime e integratori acquistati	460 t/anno	Silos (S1-S2-S3)
Farmaci	140 gk/anno	Senza stoccaggio / Deposito C
Detergenti e disinfettanti	40 l	Deposito C
Topicida	20 kg	Deposito C
Moschicida	30 l	Deposito C

Tabella Materie Prime

I consumi idrici ed elettrici sono trattati negli specifici capitoli, rispettivamente capitolo C2.2.1 e C2.7.

Per quanto riguarda l'**alimentazione dei capi**, il mangime viene realizzato presso l'allevamento attraverso la miscelazione dei componenti proteici e vitaminici. La ricetta varia a seconda della fase di accrescimento dei capi ed è realizzata tramite materie prime autoprodotte con aggiunta di integratori acquistati dal mercato locale.

Il mangime è differenziato a seconda della fase di crescita del capo, per cui si ritiene sostanzialmente in linea con le caratteristiche tecniche descritte dalle BAT 3 e BAT 4, in quanto i componenti che arricchiscono il mangime possono avere un effetto sulla riduzione delle escrezioni di fosforo e azoto.

C2.9 – SICUREZZA E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI

L'Azienda ha adottato un Piano di emergenza che comprende alcune procedure operative per la gestione di eventuali incidenti. In seguito all'analisi delle criticità che possono verificarsi durante il ciclo di produzione e che possono generare impatti ambientali, le possibili emergenze analizzate sono principalmente riconducibili a:

- Approvvigionamento idrico: rottura condutture per abbeveraggio e lavaggio con perdita d'acqua.
- Spandimento: sovra dosaggio della quantità di liquame distribuita nel terreno autorizzato allo spandimento;
- Sversamento oli esausti, acidi, liquido delle batterie trattatrici;
- Principio d'incendio nel locale in cui è allocata la cisterna per il carburante;
- Stoccaggio deiezioni: perdita accidentale di liquami dai lagoni di stoccaggio.

Le misure di intervento, l'analisi delle conseguenze e le relative azioni correttive sono state indicate ed elaborate dal gestore. In applicazione alla BAT 2.c. il gestore dovrà rivedere e implementare il Piano (precedentemente redatto nel 2012 - documento presentato in data 06/07/2012) con quanto previsto dalla stessa, il quale sarà parte integrante del SGA (BAT 1).

Si rileva essere di fondamentale importanza che tale argomentazione sia oggetto della formazione del personale ai fini della prevenzione. In particolare si fa riferimento a procedure gestionali preventive, come ad esempio la registrazione dei consumi, effettuazione dei trattamenti, registrazione delle manutenzioni, manutenzioni periodiche programmate, controlli giornalieri, come riportati anche nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

La procedura prevede la registrazione degli eventi eccezionali e delle anomalie riscontrate su apposita scheda (anche informatica) e descrizione delle modalità di intervento.

Sistema di Gestione Ambientale (SGA)

Nell'installazione operano meno di 5 dipendenti. Il gestore dovrà dotarsi di un manuale relativo al Sistema di Gestione Ambientale, nel quale vengono sviluppati i punti richiesti dal documento BAT Conclusion (BAT 1) sulla base delle Linee Guida fornite da ARPAE per la redazione del manuale semplificato.

Molte procedure inerenti la prevenzione degli incidenti e le corrette modalità operative sono già in possesso dell'Azienda e oggetto della formazione degli operatori. A tale proposito, il SGA, dovrà essere completo dei seguenti allegati tecnici da mantenere sempre aggiornati:

- Allegato: Planimetrie di riferimento dell'intera installazione;
- Allegato: Piano di emergenza (BAT 2.c). Ricomprende le emissioni impreviste, gli incidenti, le criticità e le relative azioni correttive, derivanti dall'intero sito;
- Allegato: Piano di gestione delle aree impermeabili scoperte, redatto ai sensi della DGR 286/05, completo dell'identificazione di tutte le aree;
- Allegato: relazione di pre-valutazione di verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, redatta ai sensi dell'allegato 1 al D.M. 15/04/2019 n. 95, indicando quantità e tipologia delle sostanze pericolose utilizzate (anche da ditte terze), e allegando le schede di sicurezza aggiornate dei prodotti utilizzati. La relazione deve essere completa delle informazioni relative la modalità di gestione e deposito all'interno del sito;
- Allegato: documentazione attestante la formazione del personale.

**C3 - VALUTAZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO E POSIZIONAMENTO
DELL'INSTALLAZIONE RISPETTO ALLE BAT**

Il riferimento ufficiale relativamente all'individuazione delle BAT per il settore degli allevamenti, è costituito dalla *Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione Europea del 15/02/2017 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 21/02/2017)*. Tale documento stabilisce le conclusioni sulle BAT – Best Available Techniques concernenti le attività indicate al punto 6.6 dell'Allegato I alla Parte Seconda, Titolo III- bis, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Inoltre, per la valutazione integrata delle prestazioni ambientali si è tenuto conto anche del confronto con le BAT trasversali sotto riportate per le parti interessate:

- il BRef “General principles of Monitoring” adottato dalla Commissione Europea nel luglio 2003;
- allegati I e II al D.M. 31/01/2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 della Gazzetta Ufficiale – serie generale 135 del 13/06/2005:
 - a) “Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D.Lgs. 372/99 (oggi sostituito dal D.Lgs. 152/06-ndr)”;
 - b) “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;
- il BRef “Energy efficiency” di febbraio 2009 presente all'indirizzo internet “eippcb.jrc.es”, formalmente adottato dalla Commissione Europea
- *Linee guida per la riduzione delle emissioni in atmosfera dalle attività agricole e zootecniche, ai sensi dell'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano del 19/12/2013.*

Le BAT adottate nell'insediamento, individuate prendendo a riferimento il succitato Documento BAT Conclusion, sono di seguito elencate, raggruppate per tematica e tipo di lavorazione.

C3.1 – CONFRONTO CON LE BAT CONCLUSION - SETTORE ALLEVAMENTI

BAT 1 – Sistema di gestione ambientale		
BAT 1	Applicata	Attuazione e rispetto di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) che comprenda le caratteristiche definite dalle Bat Conclusions. <i>Il gestore dichiara che nell'allevamento in oggetto operano meno di n.5 dipendenti. L'Azienda è dotata di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme a quanto definito alla BAT 1. Attualmente è escluso quanto previsto dalla BAT 9 (rumore) e BAT 12 (odori)</i>

BAT 2 – Buona gestione dell'allevamento		
BAT 2a	Non applicabile	Ubicare correttamente l'azienda agricola. <i>L'installazione è esistente, per cui quanto riguarda il rispetto delle distanze e le altre considerazioni sviluppabili in via progettuale non possono essere applicate.</i>
BAT 2b	Applicata	Istruire e formare il personale. <i>La formazione del personale che opera nell'allevamento viene effettuata.</i>
BAT 2c	Applicata	Elaborare un Piano di emergenza relativo le emissioni impreviste e gli incidenti. <i>L'Azienda è dotata di un Piano di prevenzione degli incidenti richiamati al capitolo C2.9 che dovrà essere implementato/aggiornato secondo necessità.</i>
BAT 2d	Applicata	Ispezione, riparazione e mantenimento delle strutture e attrezzature. <i>Le strutture ed i macchinari vengono ispezionati giornalmente. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria vengono effettuate.</i>
BAT 2e	Applicata	Stoccaggio dei capi morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni. <i>I capi deceduti vengono stoccati in una cella frigo con smaltimento periodico delle carcasse ad opera di ditta esterna autorizzata.</i>

BAT 3 – Gestione alimentare – Azoto escreto		
Riduzione dell'azoto totale escreto tramite applicazione di tecniche nutrizionali		
BAT 3a	Applicata	Riduzione della proteina grezza per mezzo di una dieta N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili. <i>Viene utilizzato mangime il cui contenuto di proteina grezza consente una dieta N equilibrata e basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili.</i>
BAT 3b	Applicata	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione. <i>L'alimentazione è di tipo multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche di crescita dei capi.</i>
BAT 3c	Non applicata	Aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza. <i>I mangimi utilizzati, prodotti in azienda, contengono un basso tenore di proteine grezze.</i>
BAT 3d	Non applicata	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto. /
Nota: L'azienda ha presentato copia dei cartellini del mangime attualmente utilizzato.		

BAT 4 – Gestione alimentare – Fosforo escreto		
Riduzione del fosforo totale escreto tramite applicazione di tecniche nutrizionali		
BAT 4a	Applicata	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione. <i>L'alimentazione è formulata rispettando le fasi di crescita dei capi utilizzando mangimi specifici. In questo caso l'alimentazione è di tipo multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche di crescita.</i>
BAT 4b	Non applicata	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi). /
BAT 4c	Non applicata	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi. /
Nota: L'azienda ha presentato copia dei cartellini del mangime attualmente utilizzato.		

Per la categoria allevata sono previsti valori di azoto e fosforo escreti, definiti valori soglia non prescrittivi BAT-AEPL. Il valore calcolato dal gestore viene considerato come un **parametro di riferimento** per la valutazione delle performance ambientali dell'installazione, per cui dovrà essere previsto un continuo miglioramento. Il calcolo è stato effettuato in conformità a quanto previsto dalla BAT 24, utilizzando il modello predisposto dall'Università di Padova per i capi all'ingrasso/accrescimento, includendo tutte le fasi effettuate durante il ciclo produttivo (vedi paragrafo "alimentazione").

Valori di riferimento per la specie di animale allevata – Suini da ingrasso		
Parametro	Calcolo da Bilancio di massa	BAT-AEPL
kg N _{escreto} /posto animale/anno	10,7	7,0 - 13,0
kg P ₂ O ₅ escreto/posto animale/anno	6,28*	3,5 – 5,4

*Il bilancio di massa restituisce il valore di P escreto, che è da trasformare in P₂O₅ moltiplicando per il coefficiente 2,291.

Il bilancio di massa per la tipologia Suini grassi (30 - 160 kg) evidenzia valori superiori al valore di riferimento per il fosforo escreto per cui la ditta dovrà provvedere ad effettuare le dovute verifiche al fine di migliorare nel tempo la performance della tecnica nutrizionale utilizzata.

BAT 5 – Utilizzo efficiente dell’acqua		
BAT 5a	Applicata	Registrazione del consumo idrico. <i>I consumi idrici sono registrati come da Piano di Monitoraggio e Controllo.</i>
BAT 5b	Applicata	Individuazione e riparazione delle perdite. <i>Giornalmente viene effettuato il controllo degli impianti ed individuati e riparati eventuali guasti o perdite.</i>
BAT 5c	Applicata	Pulizia dei ricoveri e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione. <i>Applicata con idro pulitrici ad alta pressione.</i>
BAT 5d	Applicata	Scegliere e utilizzare attrezzature adeguate per la categoria di animale specifica garantendo la disponibilità di acqua (ad libitum). <i>Ogni tipologia di capo allevato ha a disposizione consone tipologie di abbeveratoio, che garantiscono disponibilità di acqua ad libitum.</i>
BAT 5e	Non applicata	Verificare ed eventualmente adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l’acqua potabile. <i>Non è necessaria la calibratura in quanto le uniche perdite possibili sono relative agli abbeveratoi. Durante le ispezioni giornaliere agli impianti, se vengono rilevati eventuali perdite, queste vengono prontamente riparate.</i>
BAT 5f	Non applicabile	Riutilizzo dell’acqua piovana non contaminata per la pulizia. <i>Non applicabile per motivi sanitari e per l’assenza di una rete di raccolta di acque pluviali pulite.</i>

BAT 6 – Riduzione della produzione di acque reflue		
BAT 6a	Applicata	Mantenere l’area inquinata la più ridotta possibile. <i>Le aree impermeabili sono mantenute pulite e gestite secondo il Piano di gestione delle aree impermeabili scoperte.</i>
BAT 6b	Applicata	Minimizzare l’uso di acqua. <i>I locali vengono lavati con idropulitrice che consente un consumo ridotto di acqua.</i>
BAT 6c	Non Applicabile	Separare l’acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare. <i>Non ci sono scarichi in azienda.</i>

BAT 7 – Riduzione delle emissioni di acque reflue		
BAT 7a	Applicata	Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame. <i>Le acque reflue prodotte dal lavaggio dei ricoveri con acqua in pressione sono convogliate alla linea liquami e avviate ai bacini di stoccaggio solo se prive di detersivi/disinfettanti.</i>
BAT 7b	Non applicabile	Trattamento delle acque reflue <i>Non si generano scarichi di acque reflue dall’attività.</i>
BAT 7c	Applicata	Spandimento agronomico per esempio con l’uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carro botte, iniettore ombelicale.. <i>Non si generano acque reflue. Le acque di lavaggio dei ricoveri possono essere avviate a spandimento unitamente ai liquami esclusivamente se non contaminate.</i>

BAT 8 – Uso efficiente dell’energia		
BAT 8a	Non applicabile	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza. <i>Nei ricoveri non sono installati sistemi di riscaldamento degli ambienti né di ventilazione forzata.</i>

BAT 8b	Non applicabile	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria. <i>L'aerazione è naturale. Nei ricoveri non è previsto il riscaldamento per la tipologia di gestione.</i>
BAT 8c	Non applicata	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico <i>L'impianto è esistente ed adotta la ventilazione naturale.</i>
BAT 8d	Applicata	Impiego di una illuminazione efficiente sotto il profilo energetico. <i>Il gestore utilizza lampade fluorescenti al neon a basso consumo.</i>
BAT 8e	Non applicata	Impiego di scambiatori di calore <i>Non sono presenti sistemi di riscaldamento dei ricoveri</i>
BAT 8f	Non applicata	Uso di pompe di calore <i>Non sono presenti sistemi di riscaldamento dei ricoveri</i>
BAT 8g	Non applicata	Recupero del calore con pavimento riscaldato <i>Non applicabile agli allevamenti di suini</i>
BAT 8h	Applicata	Applicazione della ventilazione naturale. <i>Applicata in tutti i capannoni. Il numero dei capi allevati e le dimensioni dei capannoni permettono di mantenere il comfort termico degli animali grazie all'aerazione naturale con finestre.</i>

BAT 9 – Emissioni sonore - Piano di gestione del rumore

BAT 9	Non applicata	Applicabile solo nel caso in cui siano probabili o comprovati casi di disturbo ai ricettori sensibili. <i>Dagli esiti della valutazione acustica (Dicembre 2020) si è riscontrato il rispetto, per i recettori sensibili individuati, dei limiti di immissione acustica previsti dalla zonizzazione comunale.</i> <i>Attualmente non sono comprovati casi di inquinamento acustico.</i> <i>Sono comunque previsti interventi di controllo e manutenzione sulle apparecchiature e verifiche strumentali ogni 5 anni.</i>
-------	---------------	--

BAT 10 – Emissioni sonore

Tecniche di prevenzione e riduzione delle emissioni di rumore

BAT 10a	Non applicabile	Garantire distanze adeguate fra azienda agricola e ricettori sensibili. <i>L'Azienda è esistente.</i>
BAT 10b	Non applicabile	Ubicazione delle attrezzature. <i>L'allevamento è esistente. L'installazione è esistente e non risulta possibile un allontanamento delle attrezzature dell'impianto rispetto ai recettori più vicini. I silos sono posti a ridosso dei capannoni pertanto il tratto esterno delle tubazioni di distribuzione mangime è molto corto. I ricettori più prossimi sono abitazioni per le quali è stato verificato il rispetto dei limiti di emissione.</i>
BAT 10c	Applicata	Misure operative. <i>Le porte e tutte le aperture durante lo svolgimento del ciclo di allevamento sono sempre tenute chiuse, con la sola eccezione delle finestre per l'ingresso dell'aria, la cui regolazione è funzionale al benessere animale. Le apparecchiature presenti presso l'insediamento sono utilizzate esclusivamente dal personale aziendale qualificato. Durante la notte e nei fine settimana normalmente non si eseguono attività rumorose. Il carico e lo scarico dei capi allevati avviene senza significativi aumenti del traffico locale. Il trasferimento del mangime dai silos nell'impianto di alimentazione è</i>

		<i>effettuato con condotte che lavorano piene.</i>
BAT 10d	Applicata in parte	Apparecchiature a bassa rumorosità. <i>L'alimentazione è ad libitum (iii). Inoltre l'azienda utilizza la ventilazione naturale in tutti i ricoveri (i).</i>
BAT 10e	Non applicata	Apparecchiature per il controllo del rumore. <i>L'impianto non genera emissioni di rumore significative e/o fastidiose e/o oltre i limiti di legge. Il mulino è confinato in apposita area.</i>
BAT 10f	Applicata	Procedure antirumore. <i>Le verifiche strumentali effettuate hanno evidenziato una rumorosità non significativa presso il recettore più vicino. Nei pressi dei capannoni di allevamento e nel perimetro del sito produttivo sono in essere barriere vegetali naturali e artificiali funzionali anche per la riduzione del rumore.</i>

BAT 11 – Emissioni di polveri

BAT 11 a		Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione
BAT 11a.1	Non applicabile	Usare una lettiera più grossolana per esempio paglia intera o trucioli di legno <i>Non si fa uso di lettiera.</i>
BAT 11a.2	Non applicabile	Applicazione della lettiera fresca mediante tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente). <i>Non si fa uso di lettiera.</i>
BAT 11a.3	Applicata	Applicare l'alimentazione ad libitum. <i>Applicata nelle fasi di accrescimento.</i>
BAT 11a.4	Applicata	Uso di mangime umido <i>L'azienda mescola il mangime con l'acqua creando una broda liquida, che impedisce la formazione di polvere.</i>
BAT 11a.5	Applicata	Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico. <i>I mangimi sono contenuti in silos. I mangimi vengono introdotti nei silos direttamente tramite delle maniche, così da evitare la dispersione di polveri all'esterno. Inoltre il mulino è dotato di filtri a calze e non è provvisto di camino esterno.</i>
BAT 11a.6	Non applicata	Progettare e applicare il sistema di ventilazione con bassa velocità dell'aria nel ricovero. <i>Nei capannoni non è presente ventilazione forzata. La ventilazione naturale permette il contenimento delle polveri.</i>
BAT 11 b		Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri
BAT 11b.1	Non applicata	Nebulizzazione d'acqua. <i>Non sono presenti sistemi di raffrescamento animale.</i>
BAT 11b.2	Non applicabile	Nebulizzazione di olio <i>Non applicabile agli allevamenti suini.</i>
BAT 11b.3	Non applicata	Ionizzazione <i>Non applicabile all'impianto esistente per motivi tecnici ed economici</i>
BAT 11c		Trattamento dell'aria esausta mediante un sistema di trattamento
BAT 11c.1	Non applicata	Separatore d'acqua <i>L'allevamento usa la ventilazione naturale.</i>
BAT 11c.2	Non applicata	Filtro a secco <i>Non applicabile agli allevamenti suini.</i>
BAT 11c.3	Non applicata	Scrubber ad acqua <i>L'allevamento usa la ventilazione naturale.</i>
BAT 11c.4-5-6	Non applicata	Scrubber con soluzione acida - Bioscrubber - Sistema di trattamento aria a due o tre fasi <i>Il sistema di ventilazione non è di tipo centralizzato.</i>
BAT 11c.7	Non applicata	Biofiltro <i>L'allevamento usa la ventilazione naturale.</i>

BAT 12 – Emissioni di odori – Piano di gestione degli odori		
BAT 12	Non applicata	<p>Applicabile solo nel caso in cui siano probabili o comprovati casi di disturbo ai ricettori sensibili.</p> <p><i>L’Azienda ha effettuato uno studio sulle emissioni odorigene (Relazione allegata alle integrazioni acquisite con PG/2019/125628 del 08/08/2019).</i></p> <p><i>L’Azienda adotta modalità gestionali che consentono la limitazione degli odori, inoltre ha provveduto al ripristino della barriera arborea sul fronte stradale (in corrispondenza del recettore più prossimo). Il sito è interamente circondato da frutteti e campi coltivati. Inoltre verrà applicata la copertura con materiale galleggianti del bacino L4.</i></p> <p><i>Non sono comprovati odori molesti sul territorio negli ultimi anni. Attualmente quindi, si ritengono sufficienti le misure adottate e proposte, per cui non risulta applicabile il monitoraggio periodico degli odori.</i></p> <p><i>Eventuali implementazioni delle misure di riduzione delle emissioni odorigene saranno valutate in seguito ad eventuali segnalazioni di situazioni di disagio.</i></p>

BAT 13 – Emissioni di odori		
Tecniche di prevenzione e riduzione delle emissioni degli odori		
BAT 13a	Non applicabile	<p>Garantire distanze adeguate fra l’azienda agricola/impianto e i recettori sensibili.</p> <p><i>L’impianto è esistente.</i></p>
BAT 13b	Applicata	<p>Usare un sistema di stabulazione adeguato.</p> <p><i>L’allontanamento dei liquami dalle vasche sottostanti le superfici di stabulazione avviene in maniera frequente. Il sistema di ventilazione naturale permette il giusto ricambio d’aria. I ricoveri sono dotati di pavimentazione parzialmente o totalmente fessurata.</i></p>
BAT 13c	Parzialmente applicata	<p>Ottimizzare le condizioni di scarico dell’aria esausta dal ricovero zootecnico mediante applicazione di tecniche adeguate.</p> <p><i>Nell’allevamento la ventilazione dei ricoveri è naturale.</i></p> <p><i>Nei pressi dei capannoni di allevamento e nel perimetro del sito produttivo sono in essere barriere vegetali naturali e artificiali funzionali anche per arginare la dispersione delle emissioni odorigene.</i></p>
BAT 13d	Non applicabile	<p>Utilizzare un sistema di trattamento dell’aria.</p> <p><i>Non applicabile in quanto il sistema di ventilazione non è di tipo centralizzato.</i></p>
BAT 13e		
BAT 13e.1	Parzialmente applicata	<p>Coprire il liquame o l’effluente durante lo stoccaggio.</p> <p><i>È prevista la copertura di una vasca con materiale galleggiante (es. leca)</i></p>
BAT 13e.2	Applicata	<p>Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (alberi, barriere naturali).</p> <p><i>I bacini sono esistenti. Nel perimetro del sito produttivo sono in essere barriere vegetali naturali ed artificiali, funzionali anche ad arginare la dispersione delle emissioni odorigene.</i></p>
BAT 13e.3	Applicata	<p>Minimizzare il rimescolamento del liquame.</p> <p><i>Non si effettua rimescolamento del liquame.</i></p>
BAT 13f		
Minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico .		
BAT 13f.1	Non applicata	<p>Digestione aerobica del liquame.</p> <p><i>Non tecnicamente applicabile nel contesto aziendale.</i></p>
BAT 13f.2	Non applicabile	<p>Compostaggio dell’effluente solido.</p> <p><i>Non applicabile in quanto non si produce effluente solido.</i></p>
BAT 13f.3	Non applicata	<p>Digestione anaerobica</p> <p><i>Non economicamente sostenibile.</i></p>
BAT 13g		
Utilizzare una adeguata tecnica per lo spandimento agronomico degli effluenti.		
BAT 13g.1	Applicata	<p>Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame.</p> <p><i>Lo spandimento del liquame viene effettuato con la tecnica di iniezione profonda.</i></p>

BAT 13g.2	Applicata	Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile. <i>Lo spandimento viene effettuato nei terreni arativi con interrimento immediato.</i>
-----------	-----------	---

BAT 14 – Emissioni nell’aria da stoccaggio di effluente solido

BAT 14a	Non applicabile	Ridurre il rapporto fra l’area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido. <i>Non viene prodotto effluente solido.</i>
BAT 14b	Non applicabile	Coprire i cumuli di effluente solido. <i>Non viene prodotto effluente solido.</i>
BAT 14c	Non applicabile	Stoccare l’effluente solido secco in un capannone. <i>Non viene prodotto effluente solido.</i>

BAT 15 – Emissioni nel suolo e nelle acque da stoccaggio di effluente solido

BAT 15 (a-b-c-d-e)	Non applicabile	<i>Non viene prodotto effluente solido.</i>
-----------------------	-----------------	---

BAT 16 - Emissioni da stoccaggio di liquame (vasche in cemento)

BAT 16a	Non Applicabile	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame. <i>Le vasche di stoccaggio dei liquami sono esistenti</i>
BAT 16a.1	Non Applicabile	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame. <i>Le vasche di stoccaggio dei liquami sono esistenti</i>
BAT 16a.2	Applicata	Ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento. <i>L’azienda ha in progetto l’innalzamento delle pareti con reti frangivento di altezza pari a 1,5 m da applicare sulle sponde della seconda vasca (L3). Il livello del liquame è mantenuto al di sotto del franco di sicurezza in entrambe le vasche.</i>
BAT 16a.3	Applicata	Minimizzare il rimescolamento del liquame. <i>I liquami vengono immessi nei bacini tramite tubazione posta al di sotto del pelo libero, al fine di limitare il rimescolamento superficiale del liquame. Non viene effettuato rimescolamento dei liquami</i>
BAT 16b		Coprire il deposito di stoccaggio del liquame.
BAT 16b.1	Non Applicabile	Copertura rigida <i>Per motivi tecnici e/o economici</i>
BAT 16b.2	Non Applicabile	Coperture flessibili <i>Per motivi tecnici e/o economici</i>
BAT 16b.3	Applicata in parte	Coperture galleggianti (materiali leggeri alla rinfusa, crosta naturale, ecc). <i>È prevista la copertura con materiale galleggiante (es. leca) della prima vasca (L4), in quanto contiene il liquame a maggior carico organico. Attualmente non si ritiene economicamente sostenibile la copertura del secondo bacino, anche in virtù dei minori benefici attesi.</i>
BAT 16c	Non Applicabile	Acidificazione del liquame. <i>Per motivi tecnici e/o economici</i>

BAT 17 – Emissioni da stoccaggio di liquame (vasche in terra – lagoni)

BAT 17a	Non applicabile	Minimizzare il rimescolamento del liquame. <i>Non sono presenti lagoni in terra.</i>
BAT 17b	Non applicabile	Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante. <i>Non sono presenti lagoni in terra.</i>

BAT 18 – Emissioni nel suolo e nell’acqua da depositi di stoccaggio liquami (vasca e/o lagone)

BAT 18a	Applicata	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche. <i>Sono utilizzate vasche di stoccaggio e sottogrigliati in cemento.</i>
BAT 18b	Applicata	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile. <i>La capacità complessiva di stoccaggio è sufficiente in relazione alla produzione massima di effluenti.</i>
BAT 18c	Applicata	Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame. <i>Tutte le attrezzature e le tubazioni utilizzate sono a tenuta e interrate.</i>
BAT 18d	Non applicabile	Stoccare il liquame in vasche in terra (lagone) con base e pareti impermeabili per esempio rivestite di argilla o plastica (o doppio rivestimento). <i>Non sono presenti lagoni.</i>
BAT 18e	Non applicabile	Installare un sistema di rilevamento delle perdite <i>Il livello del liquame è controllato visivamente. Saranno installate aste graduate o utilizzate altre attrezzature idonee allo scopo. È applicato un sistema di monitoraggio tramite rete piezometrica ai fini del controllo di eventuale contaminazione delle acque sotterranee.</i>
BAT 18f	Applicata	Controllare almeno ogni anno l’integrità strutturale dei depositi. <i>Il controllo visivo dei depositi avviene durante i sopralluoghi giornalieri degli operai. Inoltre viene effettuata una verifica visiva annuale dell’integrità delle pareti e verifiche piezometriche.</i>

BAT 19 – Trattamento in loco degli effluenti

BAT 19 (a-b-c-d-e-f-)	Non applicate	Separazione meccanica del liquame. <i>Non si effettuano trattamenti per motivi di sostenibilità tecnica/economica.</i>
--------------------------	---------------	---

BAT 20 – Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento

Tecniche per la riduzione di azoto , fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque

BAT 20 (a-b-c-d-e-f-g-h)	Applicata	<i>Tutti gli effluenti sono gestiti in conformità alla normativa settoriale vigente in materia.</i>
-----------------------------	-----------	---

BAT 21 – Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento

Tecniche per la riduzione delle emissioni nell’aria di ammoniaca da spandimento liquame

BAT 21 (a-b-c-e)	Non Applicata	<i>Lo spandimento avviene con l’applicazione della BAT 21-d.</i>
BAT 21 (d)	Applicata	Iniezione profonda (solchi chiusi). <i>I liquami sono interrati con iniezione profonda.</i>

BAT 22 – Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento

Tecniche per la riduzione delle emissioni nell’aria di ammoniaca da spandimento

BAT 22	Applicata	L’incorporazione degli effluenti di allevamento sparsi sulla superficie del suolo è effettuata mediante aratura o utilizzando altre attrezzature di coltura, quali erpici a denti o a dischi, a seconda del tipo e delle condizioni del suolo. Gli effluenti di allevamento sono interamente mescolati al terreno o interrato.
--------	-----------	--

		<p>Lo spandimento agronomico del liquame è effettuato a norma di BAT 21. L'azienda adotta la tecnica di spandimento ad iniezione profonda a solco chiuso con interrimento immediato. L'Azienda è dotata di mezzi per effettuare lo spandimento in proprio. Viene rispettato l'intervallo di 4 ore tra lo spandimento agronomico degli effluenti e l'incorporazione del suolo (Tab. 1.3 - BAT 22)</p>
--	--	--

BAT 23 – Emissioni provenienti dall'intero processo

BAT 23	Applicata	<p>Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento suini, la BAT consiste nella stima o calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca utilizzando la BAT applicata all'Azienda Agricola. L'Azienda, per la stima delle emissioni di ammoniaca e metano ha utilizzato il programma BAT-Tool. La stima annuale si effettua sulla consistenza effettiva dell'installazione, ovvero utilizzando come dati di partenza il numero di capi effettivamente accasati prendendo in considerazione il caso più critico.</p>
--------	-----------	--

BAT relative al Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo

BAT 24 – Monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti

BAT 24a	Applicata	<p>Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali. Il calcolo deve essere effettuato una volta all'anno per ciascuna categoria di animali.</p> <p><i>Il monitoraggio di azoto e fosforo totali escreti negli effluenti è effettuato tramite il bilancio di massa, sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali, utilizzando un metodo/software proposto dall'Università degli Studi di Padova, aggiornato con i parametri previsti dal R.R.n.3/2017, e realizzato sulla base della DGR Veneto n. 2439/2007, riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna.</i></p> <p><i>Il metodo permette la quantificazione delle escrezioni di azoto e fosforo totale derivante dagli allevamenti di suini.</i></p> <p><i>I calcoli vertono sul reale consumo di mangime rapportato al n. di capi allevati (per il monitoraggio viene utilizzata la potenzialità effettiva).</i></p> <p><i>Nel caso aziendale si usa il modello proposto per "suini all'ingrasso".</i></p>
BAT 24b	Non Applicata	<p>Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo. <i>Non applicata perché non economicamente sostenibile.</i></p>

BAT 25 – Monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca da ciascun ricovero

BAT 25a	Applicata	<p>Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento. La stima deve essere effettuata una volta all'anno per ciascuna categoria di animali. <i>Il monitoraggio delle emissioni di ammoniaca sarà eseguito annualmente effettuando la stima mediante il bilancio di massa, sulla base dell'escrezione di azoto totale (o ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento tramite modello università di Padova e BatTool.</i></p>
BAT 25b	Non applicabile	<p>Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o</p>

		internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente. <i>Non applicabile per impossibilità di misurazione della concentrazione di ammoniaca con metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.</i>
BAT 25c	Applicata	Stima mediante i fattori di emissione. La stima deve essere effettuata una volta all'anno per ciascuna categoria di animali. <i>La stima viene effettuata attraverso fattori di stima standardizzati. In particolare l'Azienda ha fornito il rapporto derivante dall'utilizzo del programma BAT-Tool. Il monitoraggio dovrà verificare la conformità annuale dei valori di emissione da ciascun ricovero rispetto a quanto autorizzato. La stima annuale si effettua sulla consistenza effettiva dell'installazione, ovvero utilizzando come dati di partenza il numero di capi effettivamente accasati nei ricoveri, prendendo in considerazione il caso più critico.</i> <i>Per tale raffronto l'Azienda dovrà verificare il rispetto del BAT-AEL per la categoria allevata "suini da ingrasso".</i>

BAT 26 – Monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria

BAT 26	Non Applicata	Tecniche per il monitoraggio delle emissioni di odori. Applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i ricettori sensibili sono probabili o comprovati. <i>Attualmente non applicata perché non ricorrono casi in cui gli odori molesti presso i ricettori sensibili sono probabili o comprovati.</i>
--------	---------------	--

BAT 27 – Monitoraggio delle emissioni di polveri da ciascun ricovero zootecnico

BAT 27a	Non applicata	Calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione con metodi riconosciuti. Una volta l'anno. <i>Non applicabile per impossibilità di misurazione della concentrazione delle polveri con metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.</i>
BAT 27b	Applicabile	Stima mediante i fattori di emissione. Una volta l'anno. <i>Le emissioni si ritengono trascurabili in quanto non viene utilizzata lettiera, la tipologia di stabulazione non determina emissioni significative di polveri, sono adottati accorgimenti per limitarne la formazione (mangime umido, ventilazione naturale, ecc). La stima potrebbe essere effettuata con utilizzo di software riconosciuti dalla Regione qualora se ne riscontrasse la necessità.</i>

BAT 28 – Monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria

BAT 28 (a-b)	Non Applicabile	<i>L'Azienda non rientra nel campo di applicazione in quanto non sono presenti trattamenti per l'aria.</i>
--------------	-----------------	--

BAT 29 – Monitoraggio dei parametri di processo

BAT 29a	Applicata	Registrazione mediante adeguati contatori e/o fatture di: consumo idrico, consumo energia elettrica, carburante, n.capi in entrata e in uscita, n. capi morti, materie prime, mangime e produzione di effluenti. <i>I consumi vengono registrati in apposito registro e comunicati annualmente nel Report Aziendale, trasmesso tramite Portale Regionale AIA.</i> <i>L'Azienda esegue i controlli e relative registrazioni in conformità al Piano di Monitoraggio e Controllo definito nella sezione D del presente allegato, parte integrante dell'AIA.</i>
BAT 29b	Applicata	
BAT 29c	Applicata	
BAT 29d	Applicata	
BAT 29e	Applicata	
BAT 29f	Applicata	

BAT 30 – Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per suini

BAT 30.a	Applicata	Utilizzo delle tecniche che applicano uno dei seguenti principi o una loro
----------	-----------	--

		<p>combinazione: I)ridurre le superfici di emissione di ammoniaca II)aumentare frequenza di rimozione liquame verso deposito esterno di stoccaggio III)separazione dell'urina dalle feci IV)mantenere la lettiera pulita e asciutta.</p> <p><i>Nei ricoveri D, A1 e A2 è applicata la tecnica I) in quanto è presente la Pavimentazione Parzialmente o Totalmente Fessurato. Inoltre, in tutti i ricoveri è applicata la tecnica II).</i></p>
BAT 30a.0	Applicata	<p>Fossa profonda solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: -combinazione di tecniche di gestione nutrizionale -sistema di trattamento aria -riduzione del pH del liquame -raffreddamento del liquame</p> <p><i>Nel ricovero B è adottata la stabulazione a "pavimento pieno, con corsia di defecazione esterna fessurata, senza l'uso di paglia". Tale tecnica viene assimilata alle tecniche di riferimento (30.a.0) e accettata perchè associata all'adozione di una tecnica nutrizionale BAT e alla rimozione frequente dei liquami verso uno stoccaggio esterno.</i> <i>Il capannone A, suddiviso nei reparti A1, A2, D, adotta una stabulazione su Pavimentazione Parzialmente o Totalmente Fessurata ascrivibile alla tecnica 30.a.0, in combinazione con una dieta alimentare BAT.</i></p>

Per la categoria suini sono previsti valori di emissioni di ammoniaca emessa da ogni singolo ricovero definiti **valori soglia prescrittivi BAT-AEL**. Il valore calcolato dal gestore viene autorizzato e considerato un **limite prescrittivo** per la valutazione delle performance ambientali dell'installazione, con specifico riferimento alle tecniche BAT di stabulazione e alimentazione adottate. Il calcolo è stato effettuato in conformità a quanto previsto dalla BAT 30, utilizzando il programma BAT-Tool.

Valori limite di emissione di NH3 da un singolo ricovero di suini						
Cap.	Tipologia capo	Stabulazione	BAT	Pot. Max (n. capi)	Emissione NH ₃ Autorizzata (kg NH ₃ /posto animale/anno)	Intervallo limite di emissione BAT-AEL (kg NH ₃ /posto animale/anno)
D	Magroncello (30-50kg)	P.T.F. senza C.E.	30.a.0	590	2,34	0,1 – 2,6
A1	Suino grasso (30-160 kg)	P.T.F. senza C.E.	30.a.0	505	2,34	0,1 – 2,6
A2	Suino grasso (30-160 kg)	P.P.F. senza C.E.	30.a.0	537	2,34	0,1 – 2,6
B	Suino grasso (30-160 kg)	P.P. + C.E. fessurata (senza paglia)	30.a.0	923	2,34	0,1 – 2,6

C3.1.1 – VALUTAZIONI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLE BATC.

Rispetto alla situazione complessivamente rendicontata dalla Ditta nelle tabelle riassuntive riportate al capitolo precedente (capitolo C3.1) si esprimono le seguenti osservazioni:

1. Per il tipo di attività svolta nell'installazione risultano non applicabili, perché non pertinenti, le BAT 14-15 riferite allo stoccaggio di effluente solido;
2. In merito alla BAT3 e BAT4 si evidenzia che la tipologia di mangime può essere variata, senza comunicazioni preventive all'Autorità Competente, nel rispetto dei valori dichiarati dal gestore e qualora non mutassero in

forma sostanziale gli effetti di abbattimento dell'azoto ammoniacale. Variazioni nel contenuto % di proteine nel mangime, rispetto a quanto autorizzato, dovranno essere oggetto di modifica di AIA solamente qualora determinino un peggioramento dei livelli emissivi.

C3.1.2 – VALUTAZIONI AGGIUNTIVE IN MERITO ALLE EMISSIONI DI AMMONIACA

Il calcolo del fattore di emissione di ammoniaca (NH₃) nell'aria proveniente dalla fase di stabulazione (da ciascun ricovero) è argomentato nel capitolo C2.1 “Emissioni in atmosfera”. In questo paragrafo si riportano i valori emissivi di ammoniaca stimati tramite programma BAT-Tool dando evidenza dell'abbattimento ammoniacale derivante dall'applicazione delle tecniche BAT rispetto ad una situazione standard.

I seguenti livelli emissivi sono calcolati sulla base della potenzialità massima di allevamento – 2.555 capi, 200,45 t p.v.m.

Fasi di allevamento	Emissioni situazione standard (senza applicazione BAT)		Emissioni stato aziendale (con applicazione BAT*)	
	BAT Tool – Ammoniaca (t/anno di NH ₃)	BAT Tool – Metano (t/anno di CH ₄)	BAT Tool – Ammoniaca (t/anno di NH ₃)	BAT Tool – Metano (t/anno di CH ₄)
Stabulazione	7,675	23,021	5,975	23,021
Trattamento	-		-	
Stoccaggio	4,196		2,613	
Spandimento	8,615		0,689	
TOTALI	20,485		9,277	

*si considera l'applicazione della dieta alimentare BAT, la copertura della prima vasca con materiale galleggianete e lo spandimento con iniezione profonda.

C3.1.3 – VALUTAZIONI AGGIUNTIVE IN MERITO ALLE EMISSIONI DIFFUSE

La stima è stata effettuata utilizzando il programma BAT-Tool, sulla base della potenzialità massima di allevamento – 2.555 capi, 200,45 t, e confrontando lo scenario attuale (senza copertura del primo bacino di stoccaggio) con lo scenario futuro (post applicazione della copertura).

Si segnala che i valori riscontrati sono stati calcolati considerando lo svolgimento di un ciclo produttivo da 30-160 kg di p.v. per tutti i capi in ingresso. Tuttavia, dal momento che il gestore, sulla base delle richieste di mercato, potrebbe prevedere l'ingresso anche di capi del peso di 50 kg, i valori ottenuti dai bilanci si ritengono cautelativi in quanto in tal caso il ciclo ha una durata inferiore.

Si evidenzia che, per i futuri calcoli di verifica delle performance ambientali, con riguardo particolare alle emissioni di ammoniaca e metano dall'intera installazione, l'Azienda è tenuta ad utilizzare il programma BAT-Tool.

C3.3 – VALUTAZIONI CONCLUSIVE

L'istruttoria non ha evidenziato criticità elevate, né particolari effetti cross-media che richiedono l'esame di configurazioni impiantistiche alternative a quella proposta dal gestore, fermo restando l'attuazione del Piano di adeguamento.

Dalla documentazione presentata risulta che l'assetto impiantistico proposto (di cui alle planimetrie e alla documentazione depositate agli atti presso questa Agenzia) risponde ai requisiti IPPC ed è compatibile con il territorio di insediamento, nel rispetto di quanto specificatamente prescritto nella successiva sezione D.

Sono previste opere di compensazione atte al bilanciamento delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività, quali l'implementazione della barriera arborea laddove possibile e la sostituzione del sistema di illuminazione da effettuare gradualmente con uso di lampade a basso consumo, le quali contribuiscono anche come compensazioni delle emissioni di gas serra, provenienti dall'attività di allevamento (CO₂).

Eventuali criticità connesse alle emissioni odorigene, polveri e/o emissioni rumorose, che si determineranno in seguito al rilascio del presente atto, potranno comportare la richiesta di estensione di altre misure di compensazione degli effetti rilevati.

D - SEZIONE DI ADEGUAMENTO E GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE – LIMITI, PRESCRIZIONI, CONDIZIONI DI ESERCIZIO

I termini indicati nella presente Sezione, quando non diversamente specificati, decorrono dalla data di notifica dell'AIA.

Il gestore è tenuto al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni riportate nei successivi paragrafi della Sezione D. Il mancato rispetto delle prescrizioni prevede l'applicazione di quanto previsto dall'art. 29-decies e/o dall'art. 29-quattordices.

La modifica di una prescrizione, ai sensi della V[^] Circolare Regionale del 01/08/2008 - PG/2008/187404 si configura come una modifica non sostanziale che prevede l'aggiornamento dell'atto, da comunicare preventivamente ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

D1 - PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE

La valutazione integrata, relazionata nella Sezione C, evidenzia l'allineamento dell'installazione e della sua gestione alle BAT Conclusions di settore, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., costituite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione Europea del 15/02/2017 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 21/02/2017).

Sulla base delle conclusioni emerse in ambito istruttorio è necessario aggiornare il Piano di Adeguamento con le seguenti prescrizioni:

1. **entro il 31/12/2021** dovrà essere concluso l'intervento relativo alla realizzazione dell'**area di disinfezione mezzi**, da collocarsi in ingresso all'installazione. La tipologia di disinfezione (automatica o manuale) va concordata con il preposto Servizio Veterinario. La piazzola dovrà essere impermeabilizzata e dotata di adeguato sistema di raccolta delle acque di sgrondo da smaltire come rifiuto;
2. **Entro il 31/12/2021** dovrà essere data comunicazione tramite PEC della realizzazione della **copertura del primo bacino (L4)** con materiale galleggianete (Leca) e dell'**innalzamento delle sponde** del secondo bacino (L3), allegando materiale tecnico/fotografico relativo all'opera eseguita;
3. **entro il 30/09/2021** il gestore è tenuto a rapportarsi con il preposto Servizio Veterinario dell'AUSL Romagna, al fine di **verificare l'adeguamento dell'installazione alle norme vigenti in materia di biosicurezza** (ai sensi della nota del Ministero della Salute n. 14772 del 11/04/2019 inerente le Raccomandazioni per fronteggiare il contagio da Peste Suina negli allevamenti suinicoli, e ai sensi della recente Delibera della Regione Emilia Romagna n. 977 del 03/08/2020 inerente le Linee Guida di applicazione del Piano di sorveglianza e di prevenzione in Italia della Peste Suina Africana). Eventuali adeguamenti dovranno essere concordati con il suddetto Servizio Veterinario competente. L'Azienda è comunque tenuta a comunicare ad ARAPE l'eventuale necessità di effettuare interventi/adeguamenti, tramite PEC **entro il 30/10/2021**, al fine di verificare la necessità di modifica del presente atto (ad esempio qualora occorra attivare servizi igienici, modificare la gestione rifiuti, realizzare nuovi punti di scarico, ecc);
4. **entro 30/10/2021 presentare una planimetria del verde**, dando evidenza delle essenze già presenti e definendone la tipologia e altezza. Dare evidenza, eventualmente, della presenza di frutteti o altre culture presenti nell'intorno del sito indicando la proprietà o meno delle aree interessate. Si chiede inoltre all'Azienda di valutare la possibilità di implementazione delle alberature esistenti, da realizzare nell'intorno dei capannoni o dei bacini di stoccaggio. In ogni caso, anche qualora non venga proposta una implementazione del verde, sarà valutata la documentazione trasmessa ai sensi del Regolamento d'Igiene Comunale dalle autorità competenti. La documentazione va inviata tramite PEC ad ARPAE – SAC di Ravenna, la quale provvederà a richiedere i dovuti pareri;
5. **entro il 30/10/2021 dovrà essere aggiornata la Planimetria generale di riferimento dell'allevamento** da allegare al SGA. Si richiede in particolare che siano evidenziate le zone di pertinenza dell'allevamento, con indicazione dei confini ed eventuale recinzione, punti di accesso, viabilità interna dei mezzi. Devono altresì essere indicate le aree impermeabili e la posizione dell'area disinfezione mezzi;
6. **Entro il 30/10/2021**, in adeguamento alla **BAT 1**, dovrà essere presentato il documento inerente il **Sistema di Gestione Ambientale**, che comprenda lo sviluppo dei punti indicati dalla BAT, (redatto sulla base delle

Linee Guida ARPAE per attività con meno di 5 dipendenti). Il documento dovrà essere completo di tutti gli allegati e procedure aggiornati, di seguito richiamati:

- a) Allegato: Planimetrie di riferimento dell'intera installazione (vedi punto 4 precedente);
 - b) Allegato: Piano di emergenza (BAT 2.c). Ricomprendere le emissioni impreviste, gli incidenti, le criticità e le relative azioni correttive, derivanti dall'intero sito, nonché le misure di prevenzione antincendio, ed eventuali misure di confinamento acque antincendio (adozione di presidi ambientali idonei, ad esempio sacchi di sabbia, ecc). Tra le casistiche emergenziali ricomprendere anche la gestione dei liquami;
 - c) Allegato: Piano di gestione delle aree impermeabili scoperte, redatto ai sensi della DGR 286/05, completo dell'identificazione di tutte le aree impermeabili;
 - d) Allegato: relazione di pre-valutazione di verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, redatta ai sensi dell'allegato 1 al D.M. 15/04/2019 n. 95, indicando quantità e tipologia delle sostanze pericolose utilizzate (anche da ditte terze), e allegando le schede di sicurezza aggiornate dei prodotti utilizzati. La relazione deve essere completa delle informazioni relative la modalità di gestione e deposito all'interno del sito;
 - e) Allegato: documentazione attestante la formazione del personale.
7. **Entro il 31/12/2021**, il gestore dovrà presentare una relazione che individui la possibilità di migliorare le prestazioni derivanti dalla **dieta alimentare con applicazione delle tecniche definite alla BAT 4** del Documento BAT Conclusions, per la categoria "Suini da ingrasso". Il bilancio di massa per la tipologia Suini da ingrasso evidenzia infatti valori di fosforo escreti leggermente superiori alla soglia non prescrittiva - BAT-AEpL. Fermo restando che la modifica/adeguamento della linea alimentare potrà essere applicata solo nel primo ciclo produttivo utile, si ritiene utile che venga preventivamente effettuato uno studio di fattibilità finalizzato al miglioramento della dieta nutrizionale. La relazione conclusiva delle valutazioni e verifiche effettuate dal gestore dovrà essere trasmessa tramite PEC ad ARPAE SAC di Ravenna entro il 31/12/2021, e dovrà contenere eventuale proposta tecnica di adeguamento, tempistiche di applicazione (primo ciclo utile di somministrazione), bilancio di massa che metta a confronto la situazione attuale e la proposta, oppure argomentazioni di infattibilità tecnica;

D2 - CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE

D2.1 - FINALITÀ

1. Il Gestore è autorizzato all'esercizio dell'allevamento di suini come identificato alla sezione informativa A2 del presente Allegato sino alla scadenza indicata nella Determina di approvazione del presente atto.
2. Il Gestore è tenuto a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente sezione D.
3. E' fatto divieto contravvenire a quanto disposto nel presente atto e modificare l'installazione senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dalla vigente normativa).
4. Il Gestore è tenuto ad applicare le BAT di cui al § C3.1 secondo le modalità e le tempistiche in esso enunciate, fermo restando il Piano di adeguamento di cui alla Sezione D – Capitolo D1.
5. Qualora il Gestore modifichi la gestione effluenti (es. variazione da cessione totale a utilizzo agronomico o viceversa, ecc) dovrà provvedere alla redazione della modifica non sostanziale di AIA ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto si rende necessario descrivere/aggiornare le relative BAT collegate al tipo di gestione degli effluenti, e relativo aggiornamento in merito alle emissioni in atmosfera.

D2.2 - COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA GENERALI

1. Il Gestore dell'installazione è tenuto a presentare, tramite il Portale IPPC-AIA, **annualmente entro il 30/04** il Report annuale relativo all'anno solare precedente (compilando il format predisposto sul portale), ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i., art. 29-sexies, comma 6), allegando una relazione tecnica che contenga almeno:
 - i dati relativi al piano di monitoraggio (approvato nel presente atto);
 - un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente, approvate dall'Autorità competente, laddove prevista la comunicazione ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o dal Piano di Adeguamento (punto D1 del presente atto);
 - un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'installazione nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alla BAT (in modo sintetico) e la conformità alle condizioni dell'autorizzazione;
 - il bilancio di azoto e fosforo escreto, fornendo copia dei cartellini di mangime (se variato rispetto all'anno precedente, e copia della schermata di calcolo da cui si evincono i dati di input (se utilizzato il metodo di calcolo tramite il bilancio di massa – BAT 24.a) e verifica del rispetto del BAT-AePL o del parametro di riferimento approvato nel presente atto e dell'effettivo miglioramento associato all'applicazione della dieta alimentare rispetto ad una alimentazione standard (se applicate BAT 3 e/o BAT4);
 - il monitoraggio delle emissioni da ogni singolo ricovero, con verifica del rispetto del BAT-AEL o del parametro di riferimento approvato nel presente atto, presentando il metodo di calcolo/stima utilizzato (e relativo rapporto che evidenzia i dati di input) e argomentando eventuali variazioni dei livelli di emissione rispetto a quanto autorizzato;
 - qualora fossero previste delle analisi, i relativi rapporti di prova devono essere allegati al report annuale di cui sopra, e accompagnati da una valutazione commentata degli stessi;
 - qualora siano state effettuate le verifiche strumentali relative alle emissioni acustiche e/o delle emissioni odorigene, allegare la relazione firmata da tecnico competente;

Lo strumento obbligatorio per l'invio dei report annuali degli impianti IPPC è il Portale IPPC-AIA, come stabilito dalla Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna. Il modello di reportistica elaborato per il settore allevamenti è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2306/09 del 28/12/2009, e ripreso nel format predisposto nel portale IPPC-AIA, da compilare in tutte le parti pertinenti all'installazione.

2. Il gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla “verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento” o la relazione di riferimento di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo e acque sotterranee. (Tale prescrizione potrebbe essere integrata/modificata alla luce dell'*emanando* regolamento).
3. Il Gestore deve provvedere a raccogliere i dati come richiesto nel Piano di Monitoraggio riportato nella relativa sezione del presente atto; a tal fine, dovrà dotarsi di specifici registri cartacei e/o elettronici per la registrazione dei dati, così come indicato nella successiva sezione D3.
4. Deve essere conservata presso l'allevamento o presso gli uffici amministrativi, e comunque resi disponibili agli organi di controllo, per almeno 10 anni la seguente documentazione:
 - registro dei consumi idrici;
 - registro dei consumi elettrici;
 - registro delle manutenzioni straordinarie;
 - registrazione delle emergenze;
 - registro degli interventi di formazione del personale (può essere sostituito dalla raccolta dei moduli formativi);
 - registro della cessione di pollina a terzi (può essere sostituito dalla raccolta dei documenti di trasporto).
5. Nel caso in cui si verificano delle particolari circostanze quali: emissioni non controllate da punti non esplicitamente richiamati dall'AIA, malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio e incidenti, oltre a mettere in atto le procedure previste, occorrerà avvertire questa Agenzia - ARPAE di

**ALLEGATO - Sezione di adeguamento e gestione dell'installazione -
AIA Azienda Agricola F.lli Frega s.s.**

Ravenna, l'Ausl della Romagna, e il Comune di riferimento nel più breve tempo possibile (entro le 24 ore successive all'evento), anche rivolgendosi ai servizi di pubblica emergenza (118), tramite vie brevi.

D2.3 – CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI

1. Nella conduzione dell'attività di allevamento di suini, il gestore dovrà rispettare i seguenti parametri:

Tipologia produttiva e parametri autorizzati		
Categoria animale	Suini grassi	Produzione carne da consumo
Potenzialità massima (n. capi/ciclo)	2.555 n. capi/ciclo	
Potenzialità massima (t/ciclo)	200,45 t/ciclo	
Durata del ciclo produttivo (giorni)	200-240 giorni	
n. cicli produttivi (n.cicli/anno)	1,5 n.cicli/anno	
Capacità bacini di stoccaggio liquami (m ³)	5.758 m ³	Necessità a 180 giorni: 4.801 mc (compreso 485,6 mc acque meteoriche sui bacini)
Volume di liquame prodotto (m ³ /anno)	9.251	effettivo: 8.479,18 m ³
Azoto netto al campo (kg N/anno)	22.049,5 (alimentazione std)	Da bilancio di massa, con applicazione dieta alimentare: 19.704 kg N/anno
Volume di effluente utilizzato (m ³ /anno)	9.251 m ³ /anno	Utilizzo agronomico in proprio. (Il gestore può cedere il liquame tal quale previo aggiornamento della Comunicazione)
Azoto totale escreto dal bilancio aziendale (kg/capo/anno)	10,7 (kg N/capo/anno)	BAT-AePL per suini all'ingrasso
Fosforo totale escreto dal bilancio aziendale	6,28 (kg P ₂ O ₅ /capo/anno)	BAT-AePL per suini all'ingrasso

2. Il numero di capi allevati non deve superare il numero massimo autorizzato.
3. il gestore che attribuisce a terzi fasi di trattamento, stoccaggio, depurazione e/o distribuzione in campo degli effluenti deve conservare e documentare presso l'installazione i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione per tutto il periodo dell'autorizzazione. Detto contratto, qualora sia finalizzato all'utilizzazione agronomica, dovrà contenere tutte le informazioni richieste dalla normativa regionale di settore (Regolamento Regionale n. 3/2017);
4. qualora l'azienda decidesse di cedere gli effluenti prodotti ai fini agronomici è tenuta alla preventiva comunicazione tramite Portale Regionale, fornendo l'aggiornamento della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti, completa degli allegati richiesti, nei modi e nei tempi definiti dalla normativa di settore;
5. qualora l'Azienda intendesse cedere gli effluenti zootecnici (tutti o in parte) ad impianti autorizzati per la produzione di fertilizzanti e/o per la produzione di biogas, dovrà preventivamente essere data comunicazione allo scrivente Servizio e dovranno essere inseriti nel Report annuale gli impianti di destinazione e relativi quantitativi ceduti. La relativa documentazione, compresi i contratti di cessione, dovrà essere conservata in azienda;
6. adottare un sistema di conservazione e verifica dell'aggiornamento delle schede di sicurezza delle sostanze pericolose utilizzate. Provvedere all'aggiornamento delle Schede di sicurezza relative alle sostanze pericolose utilizzate, da conservare presso l'azienda.

MATERIE PRIME

1. la tipologia di mangime può essere variata, senza comunicazioni preventive all'Autorità Competente, nel rispetto dei valori dichiarati dal gestore e qualora non mutassero in forma sostanziale gli effetti di abbattimento dell'azoto ammoniacale. Variazioni nel contenuto % di proteine grezze nel mangime, rispetto a quanto autorizzato, dovranno essere oggetto di modifica di AIA solamente qualora determinino un peggioramento dei livelli emissivi;

- provvedere all'aggiornamento delle Schede di sicurezza relative alle sostanze pericolose utilizzate, da conservare presso l'azienda.

D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA

EMISSIONI CONVOGLIATE

- la presente autorizzazione non autorizza punti di emissione convogliata in atmosfera, pertanto è vietata l'attivazione di emissioni convogliate se non previamente autorizzate.

EMISSIONI DIFFUSE

- Le caratteristiche delle emissioni in atmosfera autorizzate sono indicate di seguito:

Scheda tecnica E - Tab. E1 – Ventilazione naturale (fase di stabulazione).

Cap.	Tipo apertura	Numero aperture	Sup. totale aperture (m ³)	Regolazione
Tutti	Finestre/ finestre a shed sulla copertura/ camini	84/3/4	168,1/224,5/2,5	Manuale/Manuale/Manuale

Altre emissioni (Tab. E8 – Scheda Tecnica)

Impianti di riscaldamento				Silos mangime				Generatore di emergenza	
Cap.	Sigla	Alimentazione	Potenza (kW)	Sigla	Periodicità carico	Modalità carico	Tecniche attenuazione emissioni di polveri	Sigla	Alimentazione
Non presenti				Silos S1 -S2 - S3	2 volte/settimana	Coclea spirale	Carico protetto	Non presenti	
				Miscelatori per ingrasso M1 - M2	6 volte/settimana	Coclea spirale	Carico protetto		
				Molino con Filtri a calza M1	5 volte/settimana	Coclea spirale	Carico protetto		
				Silos emergenza S4	2 volte/settimana	Coclea spirale	Carico protetto		
				Silos farina S5-S6	7 volte/settimana	Coclea spirale	Carico protetto		
				Impastatore preparazione broda	Giornalmente	Coclea spirale	Carico protetto		

- I livelli di emissioni in atmosfera, derivanti dalle varie fasi di processo, non devono superare i valori sotto riportati, calcolati sulla base della potenzialità massima di 2.555 suini/ciclo, corrispondenti a 200,45 t peso vivo, considerati limiti di riferimento:

Fasi di allevamento	Emissioni situazione standard (senza applicazione BAT)		Emissioni stato aziendale (con applicazione BAT*)	
	BAT Tool –	BAT Tool –	BAT Tool –	BAT Tool –

**ALLEGATO - Sezione di adeguamento e gestione dell'installazione -
AIA Azienda Agricola F.lli Frega s.s.**

	Ammoniaca (t/anno di NH ₃)	Metano (t/anno di CH ₄)	Ammoniaca (t/anno di NH ₃)	Metano (t/anno di CH ₄)
Stabulazione	7,675	23,021	5,975	23,021
Trattamento	-		-	
Stoccaggio	4,196		2,613	
Spandimento	8,615		0,689	
TOTALI	20,485		9,277	

*si considera l'applicazione della dieta alimentare BAT, la copertura della prima vasca con materiale galleggianti e lo spandimento con iniezione profonda.

4. Il livello di emissione di **ammoniaca** in atmosfera, proveniente da **ogni ricovero zootecnico**, deve sempre mantenersi inferiore al **limite prescrittivo di riferimento (BAT-AEL)** riportato nella tabella seguente :

Valori limite di emissione di NH₃ da un singolo ricovero di suini						
Cap.	Tipologia capo	Stabulazione	BAT	Pot. Max (n. capi)	Emissione NH ₃ Autorizzata (kg NH ₃ /posto animale/anno)	Intervallo limite di emissione BAT-AEL (kg NH ₃ /posto animale/anno)
D	Magroncello (30-50kg)	P.T.F. senza C.E.	30.a.0	590	2,34	0,1 – 2,6
A1	Suino grasso (30-160 kg)	P.T.F. senza C.E.	30.a.0	505	2,34	0,1 – 2,6
A2	Suino grasso (30-160 kg)	P.P.F. senza C.E.	30.a.0	537	2,34	0,1 – 2,6
B	Suino grasso (30-160 kg)	P.P. + C.E. fessurata (senza paglia)	30.a.0	923	2,34	0,1 – 2,6

5. per il controllo della corretta gestione dell'allevamento e di applicazione delle tecniche BAT, annualmente dovrà essere verificato il rispetto dei valori limite tenendo conto delle seguenti assunzioni: per la matrice "Emissione in atmosfera da singoli ricoveri di NH₃" (BAT 30), viene considerato il ciclo accrescimento dei suini da 30 - 160 kg con verifica del rispetto dei parametri tabellari BAT-AEL per la categoria "ingrasso".
6. al fine di dimostrare il rispetto dei parametri BAT-AEL e BAT-AePL il gestore deve inviare ad ARPAE – SAC di Ravenna, in occasione del Report annuale, il rapporto BAT-Tool completo di tutti i dati di input nonché il bilancio di massa;
7. qualora il gestore intenda modificare l'attuale gestione degli effluenti (della quota totale o di una sola parte), è tenuto a procedere come definito al capitolo D2.1, punto5), al fine di aggiornare i dati derivanti dalle emissioni in atmosfera prodotte dall'attività di spandimento. E' escluso dalla presente prescrizione l'avvio a fertirrigazione delle acque reflue di lavaggio delle strutture, che saranno gestite ai sensi del R.R. 3/2017;

EMISSIONI ODORIGENE

8. Qualora, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, si verificano problematiche legate alla diffusione di odori molesti, ovvero tale installazione, o la sua gestione, non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni odorigene nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe tramite l'applicazione di altre BAT (oltre a quelle già in essere), la Ditta dovrà presentare, attraverso istanza di modifica non sostanziale di AIA, un progetto di adeguamento alla BAT 12. Tale istanza dovrà essere presentata entro 3 mesi dall'accertamento di casi in cui gli odori molesti presso i ricettori sensibili sono probabili e/o comprovati;

BARRIERE VEGETALI

9. le alberature dovranno essere adeguatamente curate e sostituite in caso di deperimento, entro il primo periodo utile all'attecchimento (generalmente in autunno o primavera successivi all'evento). Tali interventi vanno comunicati nel Report annuale;
10. nel caso in cui avvengano variazioni (riduzione o eliminazione) dello stato attuale delle aree a frutteto che circondano l'allevamento, l'azienda deve intervenire integrando la barriera perimetrale con idonea cortina verde o soluzione alternativa utile allo scopo.

D2.5 - SCARICHI E PRELIEVO IDRICO

D2.5.1 - SCARICHI IDRICI

ACQUE REFLUE DOMESTICHE

1. qualora la gestione dell'allevamento dovesse essere attribuita a diverso gestore rispetto all'Azienda Agricola F.lli Frega ss, si rileva la necessità che l'installazione venga dotata di un servizio igienico e/o zona filtro (sulla base degli adeguamenti che verranno richiesti dal Servizio Veterinario o altro Ente preposto), in quanto non sarebbe più possibile l'utilizzo dei servizi della casa di proprietà, non funzionalmente connessa, del medesimo.

ACQUE METEORICHE - PLUVIALI

2. devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti a garantire il rapido e regolare deflusso dei reflui, onde evitare ristagni maleodoranti e/o proliferazione di insetti e ratti;
3. deve essere mantenuto un buono stato di pulizia dei fossi perimetrali con lo svolgimento di regolari operazioni di pulizia e sfalcio dell'erba;
4. le **acque di lavaggio delle strutture**, potranno essere avviate nella linea liquami solo se rispettano le caratteristiche definite dal Regolamento regionale n. 3/2017;

PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

5. il Piano di Gestione delle aree impermeabili scoperte deve essere mantenuto in azienda, unitamente al Sistema di Gestione Ambientale;
6. eventuali modifiche alle superfici impermeabili scoperte e/o alle attività svolte su di esse, qualora determinino la possibilità di contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento, richiedono una modifica/aggiornamento del Piano di gestione delle acque meteoriche, da comunicare preventivamente all'Autorità Competente;
7. è sempre consentito il convogliamento su suolo delle acque meteoriche da pluviali e da piazzali non soggetti a imbrattamento;
8. tutte le strutture, gli impianti e le aree cortilizie adiacenti ai capannoni dovranno essere mantenute in buone condizioni operative e di pulizia, garantendo un agevole accesso a tutte le aree aziendali;

D2.5.2 - PRELIEVI IDRICI

1. la fonte di approvvigionamento idrico dell'allevamento è il pozzo aziendale avente codice RA07A0188 ;
2. il prelievo è regolato dalla Concessione di derivazione n° 16651 del 25/11/2015 rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna. La Concessione deve essere conservata presso l'allevamento unitamente ad eventuali modifiche e aggiornamenti, a disposizione degli organi di controllo. **Eventuali non conformità riscontrate saranno segnalate all'Autorità Competente per gli atti di propria competenza.**
3. La presente AIA non sostituisce la Concessione alla derivazione di acqua sotterranea;
4. il contatore volumetrico deve essere mantenuto sempre funzionante, efficiente ed accessibile.

D2.6 - EMISSIONI NEL SUOLO, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

D2.6.1 - RELAZIONE DI RIFERIMENTO

1. L'Azienda deve conservare le schede di sicurezza relative alle sostanze pericolose utilizzate in azienda, avendo cura di mantenerle sempre aggiornate.

2. La documentazione relativa alla pre-valutazione di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, quale la tabella indicante le tipologie di sostanze e relative quantità, e la relazione allegata, presentata ai sensi del D.M. n.104/2019, andrà mantenuta aggiornata nel tempo, a seguito di mutate condizioni di gestione delle sostanze pertinenti e dei depositi, classificazione o utilizzo delle sostanze.

A tal fine si precisa che l'Azienda è tenuta a prendere in considerazione tutte le sostanze pericolose pertinenti, utilizzate, prodotte, o scaricate, gestite per lo svolgimento dell'attività e delle operazioni ausiliarie, anche quelle eventualmente utilizzate da ditte terze, analizzandole con riferimento al sito, per stabilire se esistono circostanze che possano comportare il rilascio della sostanza in quantità tali da costituire un rischio di inquinamento, sia a seguito di una singola emissione, sia per accumulo dovuto a più emissioni.
3. Per «sostanze pericolose pertinenti» (articolo 3, paragrafo 18 e articolo 22, paragrafo 2, primo comma) si intendono le sostanze o miscele definite all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP) che, in virtù della propria pericolosità, mobilità, persistenza e biodegradabilità (nonché di altre caratteristiche) potrebbero contaminare il suolo e le acque sotterranee e che vengono usate, prodotte e/o rilasciate dall'installazione.
4. Ogni qualvolta vengano utilizzate/prodotte nuove sostanze pericolose che possano modificare quanto già valutato, dovrà essere aggiornata la Pre-relazione di riferimento e trasmessa all'Autorità Competente, completa di un aggiornamento della Scheda Tecnica C e delle schede di sicurezza dei prodotti;
5. Qualora, a seguito di accertamenti e valutazioni da parte di ARPAE, si rilevi la necessità di richiedere la RELAZIONE DI RIFERIMENTO sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, l'Azienda sarà tenuta alla presentazione di quest'ultima entro 12 mesi dalla comunicazione che ne ha valutato la necessità, e dovrà redigerla secondo i criteri definiti dalla norma vigente.

D2.6.2 – PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

1. il gestore è tenuto a presentare la proposta di monitoraggio delle acque sotterranee e del suolo, ai sensi dell'**art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06**, in seguito all'emanazione di specifiche indicazioni relative a tempistiche e modalità da parte della Regione Emilia Romagna (o altro Ente competente).

GESTIONE DEGLI EFFLUENTI

2. Fermo restando che la presente AIA **non autorizza** le attività relative all'utilizzazione agronomica, che restano pertanto soggette a Comunicazione di cui alla disciplina di settore, il Gestore effettua la corretta gestione degli effluenti zootecnici al fine della protezione del suolo.
3. effettuare un controllo periodico, almeno annuale, dello stato di efficienza delle vasche interrato di veicolazione liquame, delle condotte di rilancio liquami, dei sottogrigliati e dei dispositivi di rilancio (pompe, ecc), al fine di evitare ostruzioni e/o situazioni di degrado;

BACINI DI STOCCAGGIO

4. in merito alle strutture di stoccaggio (vasche in cemento) la ditta dovrà conservare a disposizione degli enti di controllo la documentazione inerente la perizia di collaudo;
5. i bacini di stoccaggio in terra dovranno essere sottoposti a verifica di tenuta periodica ogni 10 anni. La perizia dovrà essere eseguita previa completa rimozione dei liquami e dei sedimenti presenti sul fondo del bacino. La Relazione geologica/tecnica, firmata da tecnico competente, dovrà essere corredata di documentazione fotografica attestante l'avvenuta rimozione dei sedimenti e trasmessa all'Autorità Competente, almeno 30 giorni prima della scadenza di validità della precedente perizia di collaudo. La prossima perizia di collaudo è prevista nel Ottobre 2029;
6. devono essere messe in atto tutte le modalità gestionali più idonee al fine di limitare le emissioni odorigene (tracimazione tramite tubazione sotto il pelo libero del liquame, mantenimento del pelo libero del liquame al di sotto del franco di sicurezza, ecc);
7. i pozzetti di rilancio dei liquami da e verso i bacini devono essere controllati e mantenuti in idoneo stato di manutenzione e pulizia;
8. Ogni anno, entro il 15 Novembre, i bacini di contenimento del chiarificato dovranno essere liberi da liquami almeno per un volume pari al liquame prodotto in 120 giorni sulla base della potenzialità effettiva in corso,

oltre il volume di franco di sicurezza. Il livello può essere misurato tramite asta graduata o sistema alternativo utile allo scopo (fisso o mobile);

PIEZOMETRI

9. tutti i piezometri presenti devono essere opportunamente numerati/identificati e dotati di idonea cartellonistica. La via di accesso e la postazione dovrà essere mantenuta libera da ostacoli e vegetazione;
10. prevedere controlli periodici dai piezometri delle acque sotterranee con la ricerca almeno dei seguenti parametri: pH, COD, Solidi sospesi, Cloruri, Azoto nitrico, Azoto Nitroso, Azoto Ammoniacale, Fosforo, Potassio, Coliformi totali ed Escherichia Coli.
11. dovranno essere rilevate le curve isofreatiche della falda ad ogni campagna di analisi dei piezometri installati;
12. Il monitoraggio dei piezometri deve essere condotto secondo le seguenti modalità:
 - per ottenere un campione piezometrico rappresentativo, ogni operazione di campionamento deve essere preceduta da un corretto spurgo del piezometro attraverso la rimozione di un adeguato volume di acqua e dell'eventuale materiale solido presente, fino al conseguimento delle seguenti condizioni: eliminazione di almeno 3-5 volumi di acqua contenuta nel pozzo, avendo calcolato preventivamente il volume di acqua contenuta nel pozzo, e stabilizzazione dei valori relativi a pH, temperatura, conducibilità elettrica, misurati in continuo durante lo spurgo.
 - In occasione dei prelievi piezometrici devono essere eseguite le misure relative alla soggiacenza ed ai parametri chimico-fisici della falda;
 - le date dei prelievi devono essere comunicate ad Arpac ST - Unità IPPC-VIA, con almeno 15 giorni di anticipo al fine di consentire eventuali campionamenti in contraddittorio.
 - Il verbale di campionamento dovrà riportare tutte le informazioni relative allo stesso ed in particolare: le modalità di esecuzione ed i volumi prelevati nello spurgo, la data, l'orario ed il luogo di campionamento, le metodiche di prelievo, l'identificazione dei campioni e dei relativi piezometri, i volumi e le aliquote prelevate, il set di parametri analitici da determinare sul campione, i dati dei parametri chimico-fisici determinati in campo (condizioni meteo, temperatura aria, temperatura acqua, ecc.) ed eventuali trattamenti effettuati in sito, le modalità di confezionamento, conservazione e trasporto dei campioni. Tale verbale dovrà essere conservato congiuntamente al rapporto di prova analitico relativo.
 - Le metodiche analitiche utilizzate per l'analisi dei campioni dovranno essere scelte tra quelle ufficiali e validate per la specifica matrice. L'utilizzo di eventuali altre metodiche dovrà essere preventivamente valutato ed autorizzato da ARPAE-ST (vedi Piano di Monitoraggio punto *D3.1.9 Monitoraggio e controllo Suolo e Acque sotterranee*).

D2.7 - EMISSIONI SONORE

Il gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere rispettati i limiti previsti dalla vigente normativa e dai piani di zonizzazione acustica vigenti a livello comunale. Attualmente Classe IV [valori limite assoluti di immissione pari a 65 dB(A) in periodo di riferimento diurno (6:00 – 22:00) e 55 dB(A) in periodo di riferimento notturno (22:00 – 6:00)] in corrispondenza dell'allevamento, Classe III [valori limite assoluti di immissione pari a 60 dB(A) in periodo di riferimento diurno (6:00 – 22:00) e 50 dB(A) in periodo di riferimento notturno (22:00 – 6:00)] per le aree direttamente confinanti e non nonché i ricettori sensibili più prossimi;
2. le sorgenti sonore (rumore prodotto dai suini dovuto alla somministrazione del cibo e al carico e/o scarico dei suini sui mezzi per il trasporto, la movimentazione silos cereali, la pompa irrigazione, ecc.) dovranno essere attivate esclusivamente in tempo di riferimento diurno 06-22;
3. relativamente agli impianti con emissioni rumorose esterne, il Gestore dovrà eseguire interventi di manutenzione periodica e programmata (con frequenza almeno annuale) al fine di mantenere inalterati la massima efficienza in termini di livelli di pressione sonora, così che non vengano riscontrati livelli sonori maggiori dovuti a malfunzionamento;
4. con **frequenza almeno quinquennale** il Gestore dovrà eseguire una verifica strumentale al fine di verificare il mantenimento delle corrette condizioni di esercizio; in tale occasione dovrà essere comunicata ad ARPAE – Servizio Territoriale la data in cui verranno svolte le rilevazioni, **almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni misurazione**, per ottemperare a quanto previsto dall'art. 29-sexies comma 6) e art. 29-decies del D.Lgs. n.

152/06. Gli esiti delle misurazioni/elaborazioni effettuate dovranno essere trasmessi tramite PEC, fornendo copia conforme della documentazione, ad ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna e al Comune di competenza. I monitoraggi dovranno essere condotti secondo le seguenti indicazioni:

- i rilievi fonometrici andranno estesi al ricettore RI;
 - dovrà essere specificato l'andamento temporale dell'attivazione delle sorgenti sonore, l'indicazione del funzionamento o meno l massimo regime nonché l'eventuale sovrapposizione durante i rilievi;
 - i rilievi dovranno monitorare anche l'evento sonoro relativo al carico/scarico di suoni;
 - l'analisi del tracciato acustico dovrà essere zoomato in modo da evidenziare i particolari di attivazione/disattivazione delle specifiche sorgenti sonore;
 - i livelli di massimo disturbo (massimo regime e contemporaneità delle sorgenti) dovranno essere confrontati con i valori limite di immissione assoluto e differenziale previsti dal DPCM 14/11/97;
 - i monitoraggi dovranno seguire norme tecniche emanate da enti accreditati e riconosciuti, quale la UNI 11143-5. Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti Parte 5: Rumore da insediamenti produttivi.
5. ai sensi dell'art. 8 Legge Quadro sull'inquinamento acustico, in caso di modifiche o di potenziamenti che comportino l'introduzione di sorgenti sonore, dovrà essere preventivamente prodotta documentazione previsionale di impatto acustico secondo i criteri della DGR 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico". Tale documentazione dovrà essere inviata ad Arpa e al Comune di competenza, unitamente all'istanza di modifica prevista;
6. intervenire tempestivamente in caso di avaria funzionale avvertibile da sopralluoghi per controlli visivi e uditivi.

D2.8 - GESTIONE RIFIUTI

1. i rifiuti prodotti dall'attività dell'installazione, elencati al capitolo C2.3, devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni del deposito temporaneo di cui all'art. 138, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nelle aree opportunamente identificate nella Planimetria dedicata;
2. le modalità di deposito dei rifiuti devono sempre necessariamente prevedere la separazione sia tra i rifiuti e materie prime o materiali, che tra rifiuti pericolosi e non.
3. l'azienda deve mantenere traccia dei dati di produzione e trasporto rifiuti;
4. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in aree idonee identificate in planimetria che deve sempre essere mantenuta aggiornata e a disposizione degli Organi di controllo;
5. le aree di stoccaggio rifiuti devono essere opportunamente segnalate ed identificate mediante l'apposizione di idonea cartellonistica riferita ai EER dei rifiuti ivi stoccati e sottoposte a verifiche e controlli periodici al fine di garantire lo stato d'ordine e pulizia, come previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo;
6. altri materiali non elencati al capitolo C2.3, derivanti dalle attività di manutenzione straordinaria dovranno essere stoccati adeguatamente e conferiti a ditte autorizzate con indicazione dei codici EER di riferimento, e riportati nel Report relativo alle attività svolte con descrizione dell'attività da cui derivano;
7. lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere gestito in modo da non generare in nessun modo impatti emissivi o contaminazioni del suolo o delle acque. La classificazione e la gestione dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
8. le acque reflue dell'area disinfezione mezzi, dovranno essere classificate con idoneo EER e gestite come rifiuti, conferendole a ditte terze autorizzate;
9. le acque derivanti dal lavaggio delle strutture, se contenute disinfettanti e/o detergenti, dovranno essere gestite come rifiuti e conferite a ditte terze autorizzate.

D2.9 – GESTIONE EFFLUENTI

1. Fermo restando che la presente AIA **non autorizza** le attività relative all'utilizzazione agronomica, che restano pertanto soggette a Comunicazione di cui alla disciplina di settore, il Gestore effettua la corretta gestione degli effluenti zootecnici al fine della protezione del suolo;
2. deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo copia aggiornata, completa in ogni sua parte anche degli allegati, e in corso di validità, della Comunicazione di utilizzazione degli effluenti zootecnici;

3. i contratti di cessione a terzi degli effluenti zootecnici, se viene effettuata la cessione, devono sempre essere in corso di validità e resi disponibili alle Autorità preposte al controllo. L'Azienda deve tenere copia della documentazione attestante i quantitativi ceduti e gli impianti/aziende riceventi;

D2.10 - ENERGIA

1. il gestore deve utilizzare in modo ottimale l'energia, anche in riferimento agli intervalli stabiliti nelle Migliori Tecniche Disponibili e nel BReF "Energy efficiency";

D2.11 – SICUREZZA, PREVENZIONE DEGLI INCENDI

1. presso l'installazione dovranno essere tenuti idonei materiali assorbenti (sabbia, segatura, betonite, ...) per contenere eventuali sversamenti di prodotti chimici allo stato liquido come disinfettanti o insetticidi. Tutti gli operatori dovranno conoscerne l'ubicazione e le modalità di impiego;
2. la procedura di gestione dell'emergenza dovrà essere tenuta in Azienda a disposizione degli organi di controllo;

D2.12 - PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA

1. in caso di emergenza ambientale dovranno essere seguite le modalità e le indicazioni riportate nelle procedure operative definite nel Piano di emergenza adottato dalla Ditta;
2. in caso di emergenza ambientale il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno informando dell'accaduto quanto prima (e comunque entro 24 ore dall'evento) ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna. L'azienda deve annotare eventuali situazioni di emergenza e relativa misura di contenimento adottata;
3. l'azienda deve annotare eventuali situazioni di emergenza e relativa misura di contenimento adottata riportando tali interventi anche nel Report annuale.

D2.13 – SOSPENSIONE ATTIVITA' E GESTIONE DEL FINE VITA DELL'INSTALLAZIONE

1. qualora il gestore ritenesse di *sospendere la propria attività produttiva*, dovrà comunicarlo con congruo anticipo tramite PEC, raccomanda a/r oppure FAX ad ARPAE di Ravenna e al Comune territorialmente competente. Dalla data di tale comunicazione potranno essere sospesi gli autocontrolli prescritti all'Azienda, fermo restando che il gestore dovrà comunque assicurare che l'installazione rispetti le condizioni minime di tutela ambientale, portando gradualmente a termine, nel più breve tempo possibile, le attività di pulizia dei locali e attrezzature ausiliarie. ARPAE provvederà comunque ad effettuare la propria visita ispettiva programmata con la cadenza prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo in essere, al fine della verifica dello stato dei luoghi, dello stoccaggio di materie prime, rifiuti, effluenti, ecc.;
2. qualora il gestore decida di *cessare l'attività*, deve comunicare, **almeno 60 gg prima**, tramite PEC, raccomanda a/r oppure FAX ad ARPAE di Ravenna e al Comune territorialmente competente la data prevista di termine dell'attività e un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti. Si dovrà prevedere l'eliminazione di qualsiasi rischio infettivo realizzando una "inertizzazione" del sito stesso attraverso la realizzazione di una sorta di "vuoto sanitario" globale delle strutture mediante le azioni pertinenti di seguito riportate:
 - allontanamento di tutti i capi presenti nel sito;
 - lo svuotamento dei capannoni, la pulizia dei condotti e delle fogne;
 - lo svuotamento delle platee in cemento, dei pozzetti e delle condutture di distribuzione fisse dei liquami chiarificati, la loro manutenzione, pulizia e disinfezione totale;
 - la pulizia dei silos e delle condotte che portano il mangime ai ricoveri;
 - la pulizia dei mezzi utilizzati in azienda (dumper, carro spadiletame, ecc);
 - la rimozione e lo smaltimento di tutti i rifiuti giacenti in azienda provvedendo ad un corretto recupero e smaltimento;
 - l'effettuazione di indagini del suolo in prossimità di cisterne e serbatoi interrati, laddove presenti;

**ALLEGATO - Sezione di adeguamento e gestione dell'installazione -
AIA Azienda Agricola F.lli Frega s.s.**

- chiusura delle diverse utenze e messa in sicurezza dei pozzi aziendali, prevedendone la chiusura e/o periodiche ispezioni per evitare fuoriuscite e sprechi di acqua;
 - corretta gestione di tutti i rifiuti presenti in azienda, smaltimento delle carcasse animali, pulizia e/o smantellamento del frigo adibito a deposito temporaneo;
 - se presente, pulizia interna del serbatoio interrato di gasolio e tubazioni annesse e successive procedure, ai sensi della norma di riferimento, di rimozione con esecuzione della certificazione gas-free entro le 24 ore antecedenti, operazioni finalizzate all'inertizzazione ovvero al recupero in loco per altri utilizzi;
3. all'atto della cessazione dell'attività il sito su cui insiste l'installazione dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento;
4. al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore è tenuto a valutare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
- Se da tale valutazione risulta che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, anche rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento (qualora dovuta), dovranno essere adottate le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure.
- Qualora non risulti obbligato a presentare la relazione di riferimento, al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore è tenuto ad eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso (attuale o futuro) del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività svolte.
5. l'esecuzione del programma di dismissione è vincolato a nulla osta scritto di ARPAE di Ravenna, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione. Sino ad allora, la presente AIA deve essere rinnovata e manterrà la sua validità.

D.2.14 – ALTRE CONDIZIONI

D.2.14.1 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

1. Il gestore deve assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e pertanto tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati, in applicazione della BAT 2.b, sulle attività svolte in azienda, e periodicamente anche in merito a:
 - contenuti dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
 - effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
 - prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
 - importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione;
 - effetti potenziali sull'ambiente derivanti dall'esercizio degli impianti in condizioni anomale e di emergenza;
 - azioni da mettere in atto quando si verificano condizioni anomale o di emergenza;
2. La documentazione comprovante la realizzazione dei moduli formativi dovrà essere conservata presso l'installazione e resa disponibile alle autorità di controllo.

D3 – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'INSTALLAZIONE

Il gestore è tenuto al rispetto delle seguenti **prescrizioni**:

- 1 il gestore deve **attuare il presente Piano di Monitoraggio e Controllo quale parte fondamentale della presente autorizzazione**, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare;
- 2 qualsiasi variazione in relazione alle metodiche analitiche, strumentazione, modalità di rilevazione, frequenza ecc. costituisce modifica del Piano di Monitoraggio, da comunicare preventivamente e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e smi.;
- 3 il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione. In caso di rotture ai sistemi di misura si dovrà procedere al ripristino nel minor tempo possibile, dando evidenza dell'accaduto sul registro delle anomalie;
- 4 nel caso sia necessario procedere a perizie analitiche e campionamenti, i rapporti di prova dovranno sempre essere completi dell'elenco delle metodiche analitiche adottate per ogni parametro e dell'intervallo di incertezza della misura, secondo quanto previsto dalle norme tecniche ufficiali, e riconosciute da enti tecnici nazionali o internazionali. Laddove sia definita, la metodica da utilizzare dovrà essere quella definita nel presente atto;
- 5 i rapporti di prova riportanti la data, l'orario, il punto di campionamento, il risultato delle misure di autocontrollo (con relative soglie) e le caratteristiche di funzionamento dell'impianto nel corso dei prelievi, dovranno essere firmati dal responsabile dell'installazione e andranno conservati e mantenuti a disposizione degli organi di controllo competenti;
- 6 tutte le verifiche analitiche e gestionali svolte in difformità a quanto previsto dalla presente AIA verranno considerate non accettabili e dovranno essere ripresentate nel rispetto di quanto sopra indicato;
- 7 l'azienda deve assicurarsi di entrare in possesso degli esiti analitici degli autocontrolli in tempi ragionevoli, compatibili con i tempi tecnici necessari all'effettuazione delle analisi stesse. **L'azienda inoltre è tenuta alla immediata segnalazione di valori fuori limite, informando ARPAE - Servizio Territoriale di Ravenna in caso di eventuale ripetizione della prestazione analitica a conferma dato, almeno 15 giorni prima dell'effettuazione del campionamento;**
- 8 ARPAE può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore. A tal fine lo stesso dovrà sempre comunicare tramite PEC ad ARPAE – Servizio Territoriale, con almeno 15 giorni di anticipo, la data prevista per le rilevazioni strumentali (rumore, piezometri, odori, ecc).

PRESCRIZIONI REDAZIONE REPORT ANNUALE

- 1 il Report annuale relativo all'anno solare precedente va preferibilmente compilato utilizzando il format predisposto sul Portale IPPC-AIA (**Report compilato**);
- 2 la relazione da allegare al Report annuale deve riportare i dati del monitoraggio, e una valutazione puntuale degli stessi evidenziando le anomalie riscontrate, le eventuali azioni correttive e le indagini svolte sulle cause; i rapporti analitici relativi ai campionamenti (se richiesti) andranno allegati con breve commento a riguardo; l'andamento degli indicatori di performance ed efficienza andrà valutato e commentato, anche in relazione agli anni precedenti; le tabelle riassuntive dei monitoraggi svolti dovranno essere complete delle unità di misura dei parametri analizzati; vanno fornite indicazioni puntuali in merito ai risultati dei monitoraggi periodici (allegando la documentazione di perizia tecnica) ed eventualmente indicate le date entro cui effettuare il successivo monitoraggio/verifica (eternit, rumore, odorigene, ecc); va data evidenza del rispetto dei limiti BAT-AEL e BAT-AEPL (o in alternativa del parametro di riferimento non prescrittivo), allegando documentazione relativa al calcolo effettuato (Net-IPPC, BAT-Tool, Bilancio di massa per azoto e fosforo escreti); vanno esplicitate le sostanze pericolose impiegate;
- 3 la registrazione annuale delle materie prime deve comprendere anche i quantitativi e tipologia di lettimi (se in uso), farmaci, disinfettanti, detersivi, carburanti, ecc. impiegati, nonché i dati connessi ai mangimi utilizzati in applicazione della tecnica alimentare BAT; devono essere riportati i quantitativi di rifiuti pericolosi prodotti nello stabilimento, nonché eventuali sottoprodotti in entrata o uscita;
- 4 **la relazione deve inoltre contenere una verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali e alle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzatorio.**

D3.1 – ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO A CURA DELL'AZIENDA

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
AZIENDA AGRICOLA F.LLI FREGA S.S.

D3.1.1 Monitoraggio e controllo di materie prime, prodotti finiti ed effluenti

PARAMETRO	METODO DI MONITORAGGIO E DI REGISTRAZIONE	FREQUENZA	UNITA' DI MISURA
Capi in ingresso (BAT 29.d)	Registro veterinario	Ad ogni accasamento	n. capi (t) peso vivo
Capi in uscita (BAT29.d)	Registro veterinario.	Ad ogni uscita	n. capi (t) peso vivo
Capi deceduti (BAT 29.d)	Controllo visivo e registrazione nel Registro veterinario	Quotidiana	n. capi
Mangimi in ingresso (BAT 29.e)	Conservazione documenti di acquisto (bolle, DDT, ecc.), progressivamente numerati.	Ad ogni acquisto	peso (q)
	Registrazione nel Report dei quantitativi totali.	Annuale	
Mangimi in ingresso a basso contenuto proteico e/o fosfatico (BAT 29.e)	Conservazione documenti di acquisto (bolle, DDT, ecc), progressivamente numerati.	Ad ogni acquisto	peso (q)
	Registrazione nel Report dei quantitativi totali.	Annuale	
Altre materie prime utilizzate (disinfettanti, detersivi, erbicidi, ecc)	Conservazione documenti di acquisto (bolle, DDT, Schede di sicurezza, ecc).	Ad ogni acquisto	
	Registrazione nel Report dei quantitativi totali.	Annuale	
Sostanze pericolose prodotte/utilizzate	Conservazione documenti di acquisto e Schede di sicurezza	Annuale	Peso (kg)
Controllo dei farmaci acquistati	Conservazione documenti di acquisto (bolle, DDT, ecc).	Ad ogni acquisto	
	Registrazione nel Report dei quantitativi totali.	Annuale	

PARAMETRO	METODO DI MONITORAGGIO E DI REGISTRAZIONE	FREQUENZA	UNITA' DI MISURA
n. cicli svolti	Registrazione nella relazione allegata al Report del n. di cicli e indicazione del n. di capi introdotti per ciascun ciclo.	Annuale	n.cicli/anno e n.capi/ciclo
Durata del ciclo	Registrazione nella relazione allegata al Report della durata di ogni ciclo (inizio e fine)	Annuale	giorni/ciclo
Effluenti prodotti e corrispettivo contenuto di azoto	Registrazione quantità totale prodotta di liquami e contenuto di azoto nel Report annuale. Indicare nel Report anche i riferimenti della Comunicazione di utilizzazione agronomica in corso di validità	Annuale	mc liquame, kg azoto

D3.1.2 Monitoraggio e controllo consumi idrici

PARAMETRO	METODO DI MONITORAGGIO E DI REGISTRAZIONE	FREQUENZA	UNITA' DI MISURA
Prelievo idrico da pozzo	Lettura contatore e registrazione cartacea/elettronica.	Mensile (Arpa - secondo L.G. 12/09/2005)	mc
Individuazione perdite idriche	Controllo visivo tubature e distributori. Registrazione solo delle situazioni anomale.	Quotidiano	
Condizioni di funzionamento dei distributori idrici di abbeverata	Controllo visivo. Registrazione solo delle situazioni anomale.	Quotidiano	

D3.1.3 Monitoraggio e controllo energia e combustibili

PARAMETRO	METODO DI MONITORAGGIO E DI REGISTRAZIONE	FREQUENZA	UNITA' DI MISURA
Consumo di energia elettrica da rete (BAT 29.b)	Conservazione documenti di acquisto (bolle, DDT, ecc.) e registrazione. Registrazione consumo totale nel Report	Alla ricezione bolletta	kWh
Consumo gasolio per autotrazione (BAT 29.c)	Conservazione documenti di acquisto (bolle, DDT, ecc.). Registrazione su libretto UMA e del consumo totale nel Report	Ad ogni acquisto	litri
Controllo funzionamento lampade illuminazione	Controllo visivo ed eventuale sostituzione. Registrazione nel caso di intervento.	Quotidiana	

D3.1.4 Monitoraggio e controllo emissioni diffuse

Emissioni dall'intero processo – BAT 23

Metodo di monitoraggio: Il calcolo dell'emissione di ammoniaca, dalle varie fasi di allevamento, dovrà essere effettuato con lo strumento riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna (BAT-Tool) o altro strumento di calcolo conforme ai criteri e parametri delle BAT Conclusions di settore.

Dovrà essere data evidenza del rispetto dei parametri di riferimento (limiti non prescrittivi calcolati sulla potenzialità massima dell'installazione) sulla base dei capi realmente introdotti nell'insediamento (potenzialità effettiva media, calcolata ai sensi del R.R. n. 3/2017).

Parametro	Fasi di allevamento	Valore di riferimento autorizzato (t/anno di NH ₃) Stato Attuale	Valore di riferimento autorizzato (t/anno di NH ₃) Stato Futuro*	Dato derivante dal monitoraggio
Ammoniaca	Stabulazione	5,975	5.975	Relazionare nel Report Annuale i dati derivanti dal monitoraggio. Il rapporto di stima delle emissioni va allegato al Report.
	Trattamento	0	-	
	Stoccaggio	3,267	2,613	
	Distribuzione effluenti	0,671	0,689	

*si considera l'applicazione della dieta alimentare BAT, la copertura della prima vasca con materiale galleggiante e lo spandimento con iniezione profonda.

**ALLEGATO - Sezione Piano di Monitoraggio e Controllo
AIA Azienda Agricola F.lli Frega s.s.**

<i>Parametro</i>	<i>Valore di riferimento (t/anno di CH₄)</i>	<i>Dato derivante dal monitoraggio</i>
Metano	23,021	Relazionare nel Report Annuale i dati derivanti dal monitoraggio. <u>Il rapporto di stima delle emissioni va allegato al Report.</u>

Metodo di monitoraggio: Dovrà essere valutata la stima della **riduzione delle emissioni di ammoniaca** provenienti dall'intero processo, tramite l'applicazione delle BAT adottate in Azienda.

La Relazione allegata al Report dovrà evidenziare l'abbattimento percentuale delle emissioni interessate (azoto e fosforo totali escreti, ammoniaca e metano) rispetto all'uso di tecniche standard.

PARAMETRO	REGISTRAZIONE	FREQUENZA	UNITA' DI MISURA
Utilizzo tecniche BAT nella fase di alimentazione	Conservazione dei documenti relativi alle caratteristiche del mangime (cartellini, dichiarazioni alimentarista, ecc).	Annuale	Abbattimento percentuale azoto e fosforo
Utilizzo tecniche BAT nella fase di stabulazione	Registrazioni di situazioni anomale interne ai capannoni	Quotidiana	Abbattimento percentuale NH ₃
Utilizzo tecniche BAT nella fase di stoccaggio	Registrazioni di situazioni anomale stoccaggi e linee veicolazione liquami	Quotidiana	Abbattimento percentuale NH ₃ e CH ₄

Emissioni di Azoto e Fosforo totali escreti - BAT 24

Metodo di monitoraggio: Il calcolo dell'**azoto e fosforo totali escreti** dovrà essere effettuato tramite il modello di calcolo riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna (modello dell'Università di Padova).

Per la categoria suini sono previsti limiti BAT-AEpL. Dovrà essere data evidenza del rispetto del parametro di riferimento (limite non prescrittivo calcolato sulla base della potenzialità massima e autorizzato nel presente atto) sulla base dei capi realmente introdotti nell'insediamento (potenzialità effettiva) e delle caratteristiche del mangime. In caso di effettuazione di più cicli, dovrà essere considerato il ciclo con introduzione di più capi (situazione di maggior impatto).

<i>Categoria animale</i>	<i>Parametro</i>	<i>Valore di riferimento autorizzato</i>	<i>Dato derivante dal monitoraggio</i>
Suini all'ingrasso	Azoto escreto	10,7 (kg N/capo/anno)	Relazionare nel Report Annuale i dati derivanti dal monitoraggio e metodo di calcolo. <u>Il rapporto di calcolo del bilancio di massa va allegato al Report.</u>
	Fosforo escreto	6,28 (kg P ₂ O ₅ /capo/anno)	

Ammoniaca emessa dai ricoveri – BAT 25

Metodo di monitoraggio: Il calcolo dell'**emissione dell'ammoniaca dalla fase di stabulazione** dovrà essere effettuato con uno strumento riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna (Bat-Tool).

Per la categoria suini sono previsti limiti prescrittivi BAT-AEL. Dovrà essere data evidenza del rispetto dei parametri di riferimento dell'installazione (limiti prescrittivi autorizzati nel presente atto calcolati sulla base della potenzialità massima - kg NH₃/posto animale/anno) fornendo i dati di calcolo sulla base dei capi realmente introdotti nell'insediamento (kg NH₃/capo/anno).

Cap.	Tipologia capo	BAT	Pot. Max (n. capi)	Parametro di riferimento autorizzato - BAT-Tool (kg NH₃/posto animale/anno)	Intervallo limite di emissione BAT-AEL (kg NH₃/posto animale/anno)
D	Magroncello (30-50kg)	30.a.0	590	2,34	0,1 – 2,6

**ALLEGATO - Sezione Piano di Monitoraggio e Controllo
AIA Azienda Agricola F.lli Frega s.s.**

A1	Suino grasso (30–160 kg)	30.a.0	505	2,34	0,1 – 2,6
A2	Suino grasso (30–160 kg)	30.a.0	537	2,34	0,1 – 2,6
B	Suino grasso (30–160 kg)	30.a.0	923	2,34	0,1 – 2,6

Dato derivante dal monitoraggio: Relazionare nel Report Annuale i dati derivanti dal monitoraggio e metodo di calcolo. Il rapporto di calcolo dell'emissione di ammoniaca calcolata con BAT-Tool va allegato al Report

Polveri emesse dai ricoveri – BAT 27

Metodo di monitoraggio: Il monitoraggio dell'emissione di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico può essere stimato mediante i fattori di emissione, o tramite strumenti riconosciuti dalla Regione Emilia Romagna. Per la categoria suini non sono previsti limiti prescrittivi.

<i>Categoria animale</i>	<i>Capannone</i>	<i>Dato derivante dal monitoraggio</i>
Suini	Tutti i Capannoni - polveri kg/a	Relazionare nel Report Annuale i dati derivanti dal monitoraggio, se richiesto o necessario. Indicare la metodologia utilizzata per la stima nel Report

D3.1.6 Monitoraggio e controllo Scarichi idrici

PARAMETRO	Modalità di controllo e registrazione	FREQUENZA
Manutenzione condotte/fossi a cielo aperto acque pluviali/meteoriche pulite	Controllo visivo della pulizia dei fossi e caditoie	Annuale

D3.1.7 Monitoraggio e controllo Emissioni sonore

PARAMETRO	Modalità di controllo e registrazione	FREQUENZA
Manutenzioni delle sorgenti rumorose	Controllo visivo e manutenzione periodica finalizzata a mantenere inalterati i livelli di pressione sonora. Registrazione degli interventi e delle situazioni anomale.	Annuale
Sorgenti sonore	Verifica strumentale fonometrica del mantenimento delle corrette condizioni di esercizio e rispetto dei limiti di zonizzazione acustica. Registrazione degli interventi con relativo esito. Allegare al Report la perizia acustica effettuata.	Quinquennale

D3.1.8 Monitoraggio e controllo Rifiuti

PARAMETRO	Modalità di controllo e registrazione	FREQUENZA	Misura
Smaltimento rifiuti	Controllo della produzione di rifiuti e smaltimento secondo il criterio di deposito temporaneo. Conservazione dei documenti di smaltimento. Registrazione nel Report annuale dei quantitativi prodotti suddivisi per codice EER, e e in base alla loro destinazione (recupero o smaltimento).	Annuale	kg

Area di stoccaggio rifiuti e di deposito delle attrezzature e pezzi di ricambio	Marcatura dei contenitori/aree di deposito. Controllo dello stato di ordine e pulizia. Verifica della corretta separazione delle diverse tipologie di rifiuti nell'area dedicata.	Quadrimestrale	
Smaltimento capi deceduti	Smaltimento tramite ditta autorizzata, secondo normativa vigente	Secondo necessità	n. capi/kg
Pulizia della vasca a tenuta piazzola disinfezione mezzi	Controllo visivo dello stato di riempimento e pulizia annuale se pieno. Registrazione delle operazioni di controllo e pulizia.	Annuale	

D3.1.9 Monitoraggio e controllo Suolo e Acque sotterranee

PARAMETRO	Modalità di controllo e registrazione	FREQUENZA
Vasche sottogrigliato e vasche di veicolazione liquami	Manutenzione ordinaria. Operazioni di controllo e pulizia, verifica visiva della tenuta idraulica. Registrazione di eventi anomali.	Annuale
Piezometri (Rete piezometrica) - Analisi acque sotterranee	Ricerca dei parametri: pH, COD, Solidi sospesi, Cloruri, Azoto nitrico, Azoto Nitroso, Azoto Ammoniacale, Fosforo, Potassio, Coliformi totali ed Escherichia Coli.	Annuale

Metodiche, verifica di conformità e rispetto dei limiti

Le metodiche analitiche utilizzate per l'analisi dei campioni dovranno essere scelte tra quelle ufficiali e validate per la specifica matrice; l'utilizzo di eventuali altre metodiche dovrà essere preventivamente valutato ed autorizzato da ARPAE-ST. Per la verifica delle caratteristiche delle acque sotterranee possono essere utilizzati metodi normati quali:

- Metodiche previste nel Decreto 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- Manuale n° 29/2003 APAT/IRSA-CNR;
- Metodi normati emessi da Enti di formazione UNI/Unichim/UNI EN, ISO, ISS (Istituto Superiore Sanità), Standard Methods for the examination of water and waste water (APHA-AWWA-WPCF).

Per ogni misura di inquinante e/o parametro di riferimento effettuata deve essere reso noto dal laboratorio il sistema di misura e l'incertezza associata con un coefficiente di copertura pari almeno a 2 volte la deviazione standard (P95%) del metodo utilizzato.

I metodi utilizzati alternativi e/o complementari ai metodi ufficiali devono avere un limite di rilevabilità complessivo che non ecceda il 10% del valore limite stabilito. I casi particolari con l'utilizzo di metodi con prestazioni superiori al 10% del limite devono essere preventivamente concordati con ARPAE. Qualora non fosse indicata l'incertezza della misura eseguita si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura per il **confronto con il limite stabilito**.

Il criterio decisionale per l'analisi di conformità al valore limite di emissione in funzione dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato della Misurazione \pm Incertezza di Misura") è il seguente:

- il risultato di un controllo risulta CONFORME quando l'estremo superiore dell'intervallo di confidenza della misura risulta inferiore al valore limite autorizzato (VLE);
- il risultato di un controllo risulta CONFORME quando l'estremo superiore dell'intervallo di confidenza della misura risulta superiore al VLE ma la misura rilevata è sotto il VLE;
- il risultato di un controllo è da considerarsi NON conforme, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura risulta inferiore al VLE e la misura rilevata è sopra il VLE; in questo caso si dovrà procedere ad una analisi di conformità del risultato come indicato nella linea guida ISPRA 52/2009 "L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura".
- Il risultato di un controllo risulta NON conforme quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura risulta superiore al VLE. ARPAE ST per la valutazione dei propri dati analitici si è dotata di una

specifica Linea Guida: “Criterio decisionale per l'analisi di conformità ad un limite di legge in funzione dell'incertezza di misura” (LG 20/DT).

I rapporti di prova relativi agli autocontrolli devono riportare, insieme al valore del parametro analitico, il metodo utilizzato e la relativa incertezza estesa (P95%), l'esito analitico e le condizioni di assetto dell'impianto, se pertinenti, durante l'esecuzione del prelievo.

Per quanto concerne i metodi presentati dal laboratorio di riferimento nel Piano di Monitoraggio, si ribadisce che al momento della presentazione dei rapporti di prova relativi a quanto previsto nel Piano stesso, dovrà essere data evidenza dell'incertezza estesa associata al dato analitico. Si rammenta altresì che l'incertezza estesa deve essere compatibile con i coefficienti di variazione (Cv) di ripetibilità indicati nei Metodi ufficiali.

D3.1.10 Monitoraggio e controllo Parametri di processo

PARAMETRO	Modalità di controllo e registrazione	FREQUENZA	Misura
1. Stabulazione			
Efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale stato di pulizia/ristagno liquami. Registrazione in caso di eventi anomali.	Giornaliero	/
Sistema di distribuzione di acqua e mangime.	Controllo visivo del buon funzionamento, dell'assenza di perdite di materiale e della disponibilità alimentare dei capi. Controllo linee di distribuzione. Registrazione in caso di eventi anomali.	Giornaliero	/
Efficienza delle tecniche di allontanamento delle deiezioni	Controllo del corretto funzionamento del sistema e verifica dell'assenza di perdite	Giornaliero	/
Controllo della salute dei capi	Controllo visivo dei capi e del consumo alimentare. Registrazione in caso di eventi anomali.	Giornaliera	/
2. Manutenzioni, pulizia e disinfezione			
Pulizia delle superfici esterne, dei piazzali e delle aree di carico/scarico (silos, ecc)	Controllo visivo di assenza di tracce e di materiale disperso (mangime, polveri, effluenti, ecc). Modalità operative secondo Piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento aree esterne, laddove applicabile. Registrazione in caso di eventi anomali.	Giornaliera	
Controllo delle piantumazioni arboree	Controllo visivo dello stato della vegetazione ed eventuale ripristino /sostituzione. Registrazione degli interventi.	Semestrale	
Interventi di derattizzazione	Controllo visivo degli argini dei lagoni e zone di pertinenza allevamento. Controllo presenza dei bocconi. Registrazione degli interventi.	Secondo necessità	
Applicazione di insetticidi/moschicidi	Trattamenti moschicidi con trappole alimentari e se necessario con insetticidi. Registrazione degli interventi.	Secondo necessità	
Condizioni strutturali dei locali	Controllo dell'integrità delle coibentazioni, dell'assenza di umidità, dello stato di pulizia generale interna	Annuale	
Controllo sistema di condizionamento dei locali (apertura finestre e sistema ventilazione)	Controllo della funzionalità. Registrazione in caso di eventi anomali.	Annuale	
Cella frigorifera capi	Manutenzione ordinaria, controllo dell'efficienza.	Annuale	
Impianti elettrici	Manutenzione ordinaria	Annuale	
3. Formazione del personale			
Argomento	Modalità di svolgimento e Controllo	FREQUENZA	
Formazione del personale (BAT 2b)	Formazione del personale tramite corsi interni e/o esterni, sulla base almeno degli argomenti indicati al paragrafo D.2.12.1.	Annuale	

	Conservazione dei documenti attestanti la formazione. Registrazione sul Report annuale delle attività, specificando l'argomento trattato.		
--	--	--	--

D3.1.10 Monitoraggio e controllo Gestione effluenti zootecnici

PARAMETRO	Modalità di controllo e registrazione	FREQUENZA
1. Stoccaggio		
Condotte e pompe di rilancio, vasche sottogrigliato, linee veicolazione liquami	Manutenzione ordinaria. Operazioni di controllo e pulizia, verifica della tenuta idraulica. Registrazione di eventi anomali.	Annuale
Riempimento bacini di stoccaggio (liquame)	Verifica tramite asta graduata (o sistema alternativo) del livello di riempimento. Conservare materiale fotografico. Riportare nella relazione Report eventuali anomalie	Annuale Entro il 15 Novembre
2. Trasporto		
Condizioni operative dei mezzi (copertura, tenuta e pulizia)	Controllo visivo mezzi di trasporto animali e deiezioni	Ad ogni uscita/cessione
4. Utilizzo/Cessione effluenti		
PARAMETRO	Modalità di monitoraggio e registrazione	Frequenza
Effluenti utilizzati/ceduti a terzi per uso agronomico	Registrazione quantità ceduta, ai sensi del Regolamento Regionale n.3/2017. Conservare documenti comprovanti l'uso/cessione degli effluenti (contratti di cessione validi e firmati, Comunicazione Utilizzazione agronomica aggiornata, registro cessioni, ecc). Registrazione nel Report annuale delle quantità usate/cedute.	Annuale
Funzionamento dei macchinari utilizzati per la distribuzione sul suolo ad uso agricolo dei liquami	Controllo del buon funzionamento al momento dell'utilizzo	Annuale

D3.1.11 – Indicatori di prestazione

Metodo di monitoraggio: Presentare annualmente tramite Report la tabella aggiornata con i valori degli indicatori di prestazione, confrontandoli con quelli degli anni precedenti al fine di trarne idonee valutazioni.

Indicatore di prestazione	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza
Consumo di acqua su unità di prodotto	litri/capo	Consumo acqua totale/n.capi effettivi allevati nell'anno	Annuale
Consumo energetico specifico (En. Elettrica) per ciascun combustibile e fonte energetica per unità di prodotto	Wh/capo	Consumo energia elettrica totale/n.capi effettivi allevati nell'anno (per ogni combustibile/fonte)	Annuale
Consumo energia totale	Wh/capo/giorno	Consumo energia termica totale/n.capi effettivi allevati/giorno	Annuale
Produzione specifica di rifiuti	kg rifiuti prodotti/capo	Quantità rifiuto prodotto/n. capi effettivi allevati nell'anno	Annuale
Produzione di effluenti specifica	m ³ /capo	Quantità reflui prodotti/n. capi effettivi allevati nell'anno	Annuale
Quantità di mangime utilizzato per unità di	kg/capo	Consumo mangime totale/n. capi effettivi allevati nell'anno	Annuale

prodotto			
Capi morti	% capi	% del tasso di mortalità dei capi	Annuale

D3.2 Criteri generali per il monitoraggio

Criteri generali per il monitoraggio:

1. Il gestore dell'installazione deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
2. Il gestore in ogni caso è obbligato a realizzare tutte le opere che consentono l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggio rifiuti, mantenendo libero ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo;
3. I **controlli quotidiani** dovranno essere registrati qualora si verificano anomalie;
4. I **controlli che prevedono frequenze superiori** devono essere registrati al momento del rilievo, qualora sia prevista la registrazione;
5. Per le attività di autocontrollo che non hanno obbligo della registrazione, il gestore s'impegna a comunicare all'amministrazione competente gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali. Tali comunicazioni devono essere inviate unitamente al Report annuale;
6. In occasione della verifica strumentale del mantenimento dei livelli di pressione sonora delle sorgenti individuate, prevista dal Piano di Monitoraggio, il gestore dovrà comunicare ad ARPAE – Servizio territoriale di Ravenna, con almeno 15 giorni di anticipo, la data in cui verranno svolte le rilevazioni;
7. In occasione di campionamenti (matrice acque, odori, effluenti, ecc) il gestore dovrà comunicare ad ARPAE – Servizio territoriale di Ravenna, con almeno 15 giorni di anticipo, la data in cui verranno svolte le rilevazioni;

D3.3 – CONTROLLI PROGRAMMATI E LORO COSTO

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l'organo di controllo (ARPAE – ST di Ravenna), effettua una visita ispettiva, con frequenza stabilita da specifico atto regionale (attualmente è vigente la DGR n. 2124/2018), che prevede una frequenza **TRIENNALE** mirata a:

1. verifica del corretto svolgimento degli adempimenti prescritti nel Piano di Adeguamento e Miglioramento (paragrafo D1);
2. verifica del corretto svolgimento dei monitoraggio richiesti nel Piano di Monitoraggio (Capitolo D3 e relativi paragrafi)
3. verifica della documentazione relativa le verifiche, le analisi, i controlli prescritti per le varie matrici ambientali;
4. verifica delle corrette modalità di gestione degli scarichi, anche ricorrendo ad eventuale prelievo;
5. controllo delle attività di monitoraggio generali previste per tutte le matrici identificate e del loro corretto svolgimento attraverso l'acquisizione e l'analisi dei dati relativi al consumo di risorse idriche, materie prime di servizio e/o ausiliarie, rifiuti e dati relativi ai prodotti finiti;
6. verifica del controllo periodico che la ditta deve effettuare sulle emissioni sonore; nel caso di modifiche impiantistiche che prevedono l'inserimento di nuove e significative fonti di emissioni sonore, da comunicare e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e smi, è prevista una verifica ispettiva mirata anche con eventuali misurazioni;
7. modalità di gestione dei rifiuti: modalità di gestione delle aree di stoccaggio dei rifiuti, documenti relativi lo smaltimento/recupero;

La frequenza di svolgimento della visita ispettiva è da ritenersi indicativa e comunque da valutarsi anche in base alle risultanze contenute nei Report annuali che il Gestore è tenuto ad elaborare e presentare come stabilito dalla presente AIA.

ALLEGATO - Sezione Piano di Monitoraggio e Controllo
AIA Azienda Agricola F.lli Frega s.s.

Qualora fosse necessario l'impiego di particolari attrezzature o dispositivi di protezione ai fini della sicurezza, per agevolare lo svolgimento dell'intervento di campionamento o ispezione, tale attrezzatura o DPI dovrà essere tenuta a disposizione dei Tecnici di Arpae.

Le spese occorrenti per le attività di controllo programmato da parte dell'Organo di Vigilanza (ARPAE - ST) previste nel Piano di Controllo dell'impianto sono a carico del gestore e saranno determinate secondo quanto previsto nel Piano stesso. Il corrispettivo economico relativo al piano di controllo verrà valutato in base alle tariffe fissate dalla normativa vigente di cui al Decreto Ministeriale 24 aprile 2008, come adeguato e modificato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 e smi (DGR n. 155/2009 e DGR n. 812/2009). Il versamento dovrà essere effettuato a favore di ARPAE ER secondo le modalità opportunamente comunicate dall SAC di Ravenna.

E – RACCOMANDAZIONI GESTIONALI

Di seguito vengono riportate le indicazioni di carattere gestionale e di comunicazione dati che non si ritengono avere effetti significativi sulle emissioni nell'ambiente, e tali da non essere considerate necessarie per conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, per cui non risulta necessaria l'imposizione della prescrizione.

Tuttavia si consiglia all'azienda di adottare tali procedure e fornire i dati richiesti per favorire la migliore gestione e la migliore attuazione delle condizioni espresse nella presente autorizzazione.

1. Il gestore deve mantenere, per quanto possibile, idoneo presidio alle aree di pertinenza dell'allevamento;
2. Devono essere svolte con regolarità le operazioni di sfalcio dell'erba di tutti i fossi confinanti l'allevamento;
3. L'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e la popolazione;
4. Il gestore deve comunicare, insieme al Report annuale di cui al precedente punto D2.2, eventuali informazioni che ritenga utili per la corretta interpretazione dei dati provenienti dal monitoraggio dell'installazione;
5. La relazione allegata al Report NON è la corretta modalità per la comunicazione da parte del gestore di tempistiche di adeguamento, istanze di proroga, comunicazione di avvenuto adempimento delle prescrizioni, comunicazioni di modifica in generale. Tali comunicazioni vanno sempre trasmesse tramite PEC o tramite il Portale IPPC-AIA, qualora si trattassero di comunicazioni di modifica dell'AIA;
6. Relativamente alle **coperture in cemento – amianto**, si prende atto delle risultanze dell'ultima verifica effettuata nel 2018 che ha riscontrato uno stato “discreto” della copertura del capannone A. Fermo restando che il gestore è chiamato a rapportarsi direttamente con il preposto Servizio dell'Azienda USL della Romagna, si fa presente che ai sensi della normativa regionale di riferimento è tenuto ad effettuare con **periodicità Triennale** una perizia sullo stato di conservazione della copertura presente in azienda.

Nel Report dovrà essere data informazione dello svolgimento delle perizie periodiche.

Qualora si riscontrasse un peggioramento, dovranno essere attivate presso l'organo competente le dovute procedure definite dalla norma vigente, dandone altresì tempestiva comunicazione ad ARPAE tramite PEC;

7. Per i consumi di materie prime, acqua ed energia, nella relazione annuale sugli esiti del monitoraggio la Ditta dovrà sempre confrontare i valori riportati nel report annuale con quelli relativi ai report degli anni precedenti, fornendo spiegazioni in merito a variazioni significative dei consumi;
8. Dovrà essere mantenuta presso l'Azienda tutta la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite sull'installazione. In particolare si raccomanda di rendere disponibili agli enti di controllo, in fase ispettiva, la seguente documentazione:
 - Planimetria generale dell'installazione, con evidenza delle aree impermeabili, alberature, scarichi e relativi trattamenti;
 - Planimetria delle aree di stoccaggio materie prime e rifiuti;
 - Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici ed eventuale ultima modifica;
 - Contratto e registro di cessione e a terzi degli effluenti (in corso di validità), e dello spandimento se effettuato;
 - Registri relativi al controllo dei consumi di acqua ed energia;
 - Documenti di acquisto di materie prime, farmaci, ecc;
 - Documentazione relativa l'utilizzo eventuale di sottoprodotti utilizzati per l'alimentazione degli animali o per la lettiera;
 - Registro degli interventi di manutenzione ordinaria e programmata;
 - Registro di annotazione delle anomalie riscontrate e relativo intervento di ripristino;
 - Registro relativo gli esiti degli interventi di manutenzione delle sorgenti sonore;
 - Sistema di Gestione Ambientale (a far data dal 21/02/2021), completo di tutti gli allegati (Piani aziendali di gestione emergenze, aree impermeabili scoperte, ecc);
 - Copia dei Report annuali e rispettivi allegati.

8. I materiali di scarto prodotti dallo stabilimento devono essere preferibilmente recuperati direttamente nel ciclo produttivo; qualora ciò non fosse possibile, i corrispondenti rifiuti dovranno essere consegnati a Ditte autorizzate per il loro recupero o, in subordine, il loro smaltimento;
9. Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni;
10. Nelle eventuali modifiche dell'installazione, il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di:
 - a. ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
 - b. prevenire la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi; c. ottimizzare i recuperi comunque intesi; d. diminuire le emissioni in atmosfera.
11. **Dichiarazione E-PRTR** : Il gestore, **entro il 30 aprile di ogni anno**, è tenuto alla comunicazione di cui all'art. 4 del DPR 157/2011 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", se rientra nel campo di applicazione del Regolamento n. 166/2006 e supera le soglie di riferimento. Eventuali irregolarità sono soggette alle sanzioni amministrative disciplinate dall'art. 30 del D.Lgs. 46/2014.

I soggetti obbligati alla comunicazione ai sensi dell'allegato I del Regolamento CE n.166/06 devono dichiarare annualmente l'emissione in aria, acqua e suolo, il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e il trasferimento fuori sito di rifiuti per quantitativi superiori al valore di soglia di cui all'allegato II del Regolamento CE n. 166/06.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.